Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1359

Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti

18/12/2022 - 03:03

Indice

1. DDL S. 1359 - XVIII Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 4
1.2.1. Testo DDL 1359 5
1.3. Trattazione in Commissione 9
1.3.1. Sedute 10
1.3.2. Resoconti sommari 12
1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) 13
1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 272 (pom.) del 07/09/2021 14
1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 307 (pom.) del 22/12/2021 24
1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 185 (ant.) del 17/02/2022 28
1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 187 (pom.) del 22/02/2022 29
1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 319 (pom.) del 22/02/2022 30
1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 323 (pom.) del 01/03/2022 35
1.3.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 325 (pom.) dell'08/03/2022 52
1.3.2.1.8. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 326 (pom.) del 15/03/2022 74
1.3.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 330 (pom.) del 29/03/2022 79
1.3.2.1.10. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 331 (pom.) del 05/04/2022 89
1.3.2.1.11. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 334 (pom.) del 12/04/2022 95
1.3.2.1.12. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 336 (ant.) del 21/04/2022 106
1.3.2.1.13. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 337 (pom.) del 26/04/2022 109
1.3.2.1.14. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 338 (pom.) del 27/04/2022 113
1.3.2.1.15. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 339 (pom.) del 03/05/2022 115
1.3.2.1.16. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 342 (pom.) del 10/05/2022 122
1.3.2.1.17. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 352 (pom.) del 21/06/2022 128
1.3.2.1.18. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 353 (pom.) del 28/06/2022 132
1.3.2.1.19. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 355 (pom.) del 05/07/2022 138
1.3.2.1.20. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 357 (pom.) del 12/07/2022 140
1.4. Trattazione in consultiva 146
1.4.1. Sedute 147
1.4.2. Resoconti sommari 148
1.4.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) 149
1.4.2.1.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 524 (pom.) del 15/03/2022 150

1.4.2.1.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 536 (pom.) del 06/04/2022 156
1.4.2.1.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 538 (ant.) del 13/04/2022 158
1.4.2.1.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 556 (pom.) del 17/05/2022 172
1.4.2.1.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 572 (pom.) del 21/06/2022 180
1.4.2.2. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) 188
1.4.2.2.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 261 (pom.) del 15/09/2021 189
1.4.2.2.2. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 262 (ant.) del 16/09/2021 190

1. DDL S. 1359 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1359
XVIII Legislatura

Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti
Titolo breve: *Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto*

Iter
12 luglio 2022: in corso di esame in commissione
Successione delle letture parlamentari

S.1359	**in corso di esame in commissione**

Iniziativa Parlamentare
Raffaella Fiormaria Marin (L-SP-PSd'Az)
Cofirmatari
Paolo Arrigoni (L-SP-PSd'Az), **Luigi Augussori** (L-SP-PSd'Az), **Alberto Bagnai** (L-SP-PSd'Az), **Claudio Barbaro** (L-SP-PSd'Az), **Giorgio Maria Bergesio** (L-SP-PSd'Az), **Anna Cinzia Bonfrisco** (L-SP-PSd'Az), **Stefano Borghesi** (L-SP-PSd'Az), **Simone Bossi** (L-SP-PSd'Az), **Luca Briziarelli** (L-SP-PSd'Az), **Francesco Bruzzone** (L-SP-PSd'Az), **Roberto Calderoli** (L-SP-PSd'Az), **Maurizio Campari** (L-SP-PSd'Az), **Massimo Candura** (L-SP-PSd'Az), **Maria Cristina Cantu'** (L-SP-PSd'Az), **Marzia Casolati** (L-SP-PSd'Az), **William De Vecchis** (L-SP-PSd'Az), **Antonella Faggi** (L-SP-PSd'Az), **Roberta Ferrero** (L-SP-PSd'Az), **Sonia Fregolent** (L-SP-PSd'Az), **Umberto Fusco** (L-SP-PSd'Az), **Tony Chike Iwobi** (L-SP-PSd'Az), **Michelina Lunesu** (L-SP-PSd'Az), **Roberto Marti** (L-SP-PSd'Az), **Enrico Montani** (L-SP-PSd'Az), **Tiziana Nisini** (L-SP-PSd'Az), **Andrea Ostellari** (L-SP-PSd'Az), **Giuliano Pazzaglini** (L-SP-PSd'Az), **Emanuele Pellegrini** (L-SP-PSd'Az), **Pasquale Pepe** (L-SP-PSd'Az), **Simona Pergreffi** (L-SP-PSd'Az), **Cesare Pianasso** (L-SP-PSd'Az), **Simone Pillon** (L-SP-PSd'Az), **Daisy Pirovano** (L-SP-PSd'Az), **Pietro Pisani** (L-SP-PSd'Az), **Mario Pittoni** (L-SP-PSd'Az), **Nadia Pizzol** (L-SP-PSd'Az), **Stefania Pucciarelli** (L-SP-PSd'Az), **Paolo Ripamonti** (L-SP-PSd'Az), **Erica Rivolta** (L-SP-PSd'Az), **Massimiliano Romeo** (L-SP-PSd'Az), **Gianfranco Rufa** (L-SP-PSd'Az), **Maria Saponara** (L-SP-PSd'Az), **Paolo Saviane** (L-SP-PSd'Az), **Rosellina Sbrana** (L-SP-PSd'Az), **Armando Siri** (L-SP-PSd'Az), **Donatella Tesei** (L-SP-PSd'Az), **Paolo Tosato** (L-SP-PSd'Az), **Gianpaolo Vallardi** (L-SP-PSd'Az), **Manuel Vescovi** (L-SP-PSd'Az), **Cristiano Zuliani** (L-SP-PSd'Az)
Natura
ordinaria
Relazione tecnica richiesta il 13 aprile 2022
Presentazione
Presentato in data **21 giugno 2019**; annunciato nella seduta n. 125 del 25 giugno 2019.
Classificazione TESEO

COMMEMORAZIONI E CELEBRAZIONI , SOSTANZE E MATERIALI PERICOLOSI

Articoli

COMUNI (Art.2), MEDAGLIE E DISTINTIVI (Artt.2, 5), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.3, 4), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.4), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Art.4), COMPETENZA (Art.4), ATTESTATI E CERTIFICATI (Art.5), PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (Art.5)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Daisy Pirovano** (L-SP-PSd'Az) (dato conto della nomina il 7 settembre 2021) .

Assegnazione

Assegnato alla **1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)** **in sede redigente** il 12 febbraio 2020. Annuncio nella seduta n. 190 del 12 febbraio 2020.
Pareri delle commissioni 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanita'), 13ª (Ambiente), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1359

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1359

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MARIN** , **ARRIGONI** , **AUGUSSORI** , **BAGNAI** , **BARBARO** , **BERGESIO** , **BONFRISCO** , **BORGHESI** , **Simone BOSSI** , **BRIZIARELLI** , **BRUZZONE** , **CALDEROLI** , **CAMPARI** , **CANDURA** , **CANTÙ** , **CASOLATI** , **DE VECCHIS** , **FAGGI** , **FERRERO** , **FREGOLENT** , **FUSCO** , **IWOBI** , **LUNESU** , **MARTI** , **MONTANI** , **NISINI** , **OSTELLARI** , **PAZZAGLINI** , **Emanuele PELLEGRINI** , **PEPE** , **PERGREFFI** , **PIANASSO** , **PILLON** , **PIROVANO** , **Pietro PISANI** , **PITTONI** , **PIZZOL** , **PUCCIARELLI** , **RIPAMONTI** , **RIVOLTA** , **ROMEO** , **RUFA** , **SAPONARA** , **SAVIANE** , **SBRANA** , **SIRI** , **TESEI** , **TOSATO** , **VALLARDI** , **VESCOVI** e **ZULIANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 2019

Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti

Onorevoli Senatori. - Il 28 aprile si celebra la « Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro » per promuovere, in tutto il mondo, la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Questa iniziativa internazionale intende porre l'attenzione sui nuovi sviluppi in tema di salute e di sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione al numero tuttora elevato degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali e delle morti bianche, in tutto il mondo. In questa giornata, perciò, si ricordano anche le vittime dell'amianto, ma tale giornata non è riconosciuta ufficialmente come solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

Le numerose vittime che l'assimilazione di questa sostanza altamente nociva ha provocato negli anni, visto anche il periodo in cui i sintomi possono rimanere latenti, meritano di essere ricordate. Obiettivo di una ricorrenza è infatti quello di non perdere la memoria dei fatti accaduti, ma in questo caso serve anche per valutare quanto fatto fino ad oggi per proteggere l'ambiente dalla contaminazione dell'amianto.

La legge 27 marzo 1992, n. 257, recante « Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto », ha stabilito il divieto di utilizzo di questo materiale mortale, ma la strada verso una completa bonifica è ancora lunga. Da un punto di vista sia legislativo che scientifico è doveroso mantenere alta l'attenzione in quanto di amianto si continua a morire e al momento non è possibile fare previsioni sul decremento delle vittime.

Da un importante studio svolto della Lega italiana per la lotta contro i tumori di Monfalcone si evince che « i dati più recenti disponibili sembrano indicare un aggravamento dell'epidemia da mesotelioma, piuttosto che un miglioramento », calcolando i periodi di latenza tra l'inizio dell'esposizione all'amianto e la manifestazione della malattia. Anche se tra gli anni '70 e '80 è iniziata l'adozione di misure per ridurne l'esposizione, l'uso dell'amianto è continuato ed è stato rilevato anche in persone che avevano iniziato la loro attività lavorativa proprio in quel periodo.

Autorevoli ricerche svolte della « Lega italiana per la lotta contro i tumori » di Monfalcone e dal « Centro di studio e documentazione sui tumori ambientali » hanno studiato la situazione della zona di Monfalcone e limitrofe, che risultano in tal senso, essere una delle aree maggiormente colpite dalla tragedia, così come la città di Casale Monferrato, sede della famigerata fabbrica *Eternit* che, come Monfalcone, ha fatto della lotta all'amianto, un motivo di sviluppo culturale e sociale. Monfalcone e

Casale Monferrato sono due realtà diverse, accomunate da uno stesso destino e da un grande impegno dei loro concittadini, in qualità di amministratori, ma anche di associazioni che hanno saputo affrontare la questione in difesa della memoria dei loro concittadini deceduti e soprattutto della vita delle future generazioni.

Con questo disegno di legge si intende contribuire a mantenere vivo il ricordo del dramma vissuto dalle cittadine di Monfalcone e di Casale Monferrato, ma anche da altre realtà coinvolte, purtroppo, dalla tragedia dell'amianto attraverso l'istituzione di una speciale medaglia da concedere su richiesta, a titolo onorifico. Tale riconoscimento è volto a reiterare la memoria del sacrificio di tutti i lavoratori e di tutti coloro che, non consapevoli degli effetti collaterali letali, sono entrati in contatto con la sostanza tossica mediante diverse modalità, respirando l'amianto e decretando così la loro condanna a morte. A queste vittime inconsapevoli deve andare il nostro ricordo e l'impegno di tutti, affinché certe tragedie non si ripetano e la memoria sia da garanzia per assicurare che negli ambienti lavorativi, e non solo, non vi sia più la presenza di amianto e altre sostanze nocive e per essere partecipi e vicini alle famiglie che hanno subìto la perdita dei propri cari in virtù di uno spirito etico e morale di giustizia.

Il disegno di legge prevede, all'articolo 1, il riconoscimento del 28 aprile quale Giornata in memoria delle vittime dell'amianto, come solennità civile ai sensi della legge n. 260 del 1949.

L'articolo 2 prevede l'assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni, già sede di impianti che hanno prodotto o che hanno utilizzato l'amianto e conseguentemente hanno registrato un'alta incidenza di mortalità per malattie asbesto-correlate.

L'articolo 3 fissa le modalità di presentazione delle domande per l'assegnazione del riconoscimento.

L'articolo 4 istituisce una commissione per l'esame delle domande. Tale commissione è composta da cinque membri, rappresentanti di tutti i Ministeri competenti, a diverso titolo, in merito alle varie problematiche derivanti dalla dispersione di fibre d'amianto.

L'articolo 5 determina le modalità di conferimento del riconoscimento.

L'articolo 6 stabilisce, infine, gli oneri finanziari. Il disegno di legge non comporta grandi oneri finanziari, se non quelli connessi alla creazione materiale del riconoscimento onorifico, ma rappresenta un importante atto di civiltà, attraverso il ricordo della tragedia vissuta che, con l'istituenda ricorrenza, rimarrà nella memoria di ognuno di noi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto)

1. La Repubblica riconosce il 28 aprile quale « Giornata in memoria delle vittime dell'amianto », di seguito denominata « Giornata », al fine di conservare e di rinnovare la memoria della tragedia di tutte le persone che sono decedute a causa di malattie asbesto-correlate, contratte nell'esercizio della loro attività lavorativa o in forma indiretta per esposizione ambientale o familiare.

2. Nella Giornata possono essere organizzate manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri, momenti comuni di ricordo dei fatti e di riflessione, anche nelle scuole di ogni ordine e grado, al fine di costruire una memoria condivisa di sensibilizzazione in ordine alla prevenzione e alla bonifica dall'amianto.

3. La Giornata è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260. Essa non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2.

(Assegnazione di un riconoscimento onorifico)

1. Ai comuni sede di attività produttive un tempo adibite alla lavorazione, alla produzione e all'utilizzo

di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto libero o legato in matrice friabile o in matrice cementizia o resinoide, ovvero di prodotti che comunque possano immettere nell'ambiente fibre di amianto, la cui popolazione sia stata sottoposta a un'esposizione diffusa, per motivi professionali e non, e abbia registrato un numero consistente di decessi causati da malattie asbesto-correlate, è assegnata, a domanda e a titolo onorifico senza assegni, una speciale medaglia che può essere apposta sul gonfalone del comune, con relativo attestato, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, a memoria del sacrificio dei lavoratori e della popolazione colpita.

Art. 3.

(Presentazione della documentazione ai fini dell'assegnazione del riconoscimento onorifico)

1. Le domande per l'assegnazione del riconoscimento onorifico di cui all'articolo 2, dirette alla Presidenza del Consiglio dei ministri, devono essere corredate della deliberazione del consiglio comunale richiedente, contenente una relazione descrittiva delle condizioni che hanno determinato l'esposizione all'amianto e delle attività intraprese dal comune al fine di bonificare, prevenire e sensibilizzare sul tema, nonché da un'apposita documentazione attestante i casi di malattie asbesto-correlate e i conseguenti decessi, allegando a supporto della richiesta eventuali testimonianze, nonché riferimenti a studi, pubblicazioni e memorie sui fatti.

2. Le domande di cui al comma 1 devono essere presentate entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dopo la conclusione dei lavori della commissione di cui all'articolo 4, tutta la documentazione raccolta è devoluta all'Archivio centrale dello Stato.

Art. 4.

(Commissione per l'esame delle domande)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una commissione di cinque membri, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da una persona da lui delegata, composta da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico e da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La partecipazione ai lavori della commissione è a titolo gratuito.

2. La commissione, nell'esame delle domande per l'assegnazione del riconoscimento onorifico di cui all'articolo 2, può avvalersi del parere consultivo di esperti e di studiosi, anche segnalati dalle associazioni dei soggetti danneggiati o scelti tra autori di pubblicazioni scientifiche sull'argomento.

3. La commissione si insedia entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, oltre all'esame delle domande per l'assegnazione del riconoscimento onorifico, procede immediatamente alla determinazione delle caratteristiche della medaglia, che reca la scritta « La Repubblica italiana ricorda », nonché dell'attestato previsti dal comma 1 dell'articolo 5.

4. Al personale di segreteria della commissione provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 5.

(Conferimento del riconoscimento onorifico)

1. Il riconoscimento onorifico, di cui all'articolo 2, consiste nel conferimento di una medaglia e di un attestato a firma del Presidente della Repubblica, che sono consegnati annualmente ai comuni nel corso di una cerimonia.

Art. 6.

(Disposizione finanziaria)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 e 5, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 e 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,

n. 307.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1359
XVIII Legislatura

Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti
Titolo breve: *Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria
Seduta
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede redigente
N. 272 (pom.)
7 settembre 2021
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)
N. 307 (pom.)
22 dicembre 2021
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede redigente
N. 185 (ant.)
17 febbraio 2022
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
N. 187 (pom.)
22 febbraio 2022
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi
N. 319 (pom.)
22 febbraio 2022
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)
N. 319 (pom.)
22 febbraio 2022
1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede redigente
N. 323 (pom.)
1 marzo 2022
N. 325 (pom.)
8 marzo 2022
N. 326 (pom.)
15 marzo 2022
N. 330 (pom.)

29 marzo 2022

N. 331 (pom.)
5 aprile 2022

N. 334 (pom.)
12 aprile 2022

N. 336 (ant.)
21 aprile 2022

N. 337 (pom.)
26 aprile 2022

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

N. 338 (pom.)
27 aprile 2022

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede redigente

N. 339 (pom.)
3 maggio 2022

N. 342 (pom.)
10 maggio 2022

N. 352 (pom.)
21 giugno 2022

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) (sui lavori della Commissione)

N. 353 (pom.)
28 giugno 2022

N. 355 (pom.)
5 luglio 2022

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede redigente

N. 357 (pom.)
12 luglio 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 272 (pom.) del 07/09/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 7 SETTEMBRE 2021
272ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Scalfarotto.

La seduta inizia alle ore 15,30.

AFFARI ASSEGNATI

Affare in materia di declassificazione di documenti coperti dal segreto di Stato (n. 915)
(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Il presidente PARRINI, avverte di aver richiesto alla Presidenza del Senato l'assegnazione di un affare, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, sulla declassificazione di ulteriori documenti coperti dal segreto di Stato, come convenuto nella prima seduta pomeridiana del 3 agosto.
La Presidenza ha assegnato l'affare alla Commissione affari costituzionali il 5 agosto scorso. Esprime, a tale riguardo, particolare soddisfazione per la tempestiva risposta della Presidenza, che ha consentito di avviare l'esame dell'affare alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva su un tema così rilevante.
Informa, inoltre, che il 4 agosto, facendo seguito a quanto preannunciato, il Presidente del Consiglio ha comunicato alla Presidenza del Senato di aver adottato una direttiva per la declassifica e il versamento anticipato agli Archivi di Stato della documentazione concernente l'organizzazione Gladio e la Loggia P2, precisando che sono da considerare declassificati anche i documenti relativi agli argomenti oggetto di tale direttiva, a suo tempo acquisiti dalle Commissioni parlamentari di inchiesta presso le pubbliche amministrazioni.
Ritiene opportuno lo svolgimento di audizioni, in modo da acquisire informazioni e adottare una risoluzione in cui sia esplicitato l'orientamento della Commissione nel merito, per poi eventualmente predisporre un disegno di legge, come già avvenuto per la questione delle modalità più efficaci per l'esercizio delle prerogative costituzionali del Parlamento nell'ambito di un'emergenza dichiarata.
Propone pertanto di fissare un termine per la segnalazione di soggetti da invitare in audizione per le ore 10 di lunedì 13 settembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico (n. 284)
(Parere al Ministro dei rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n.53 e rinvio)

La relatrice MANTOVANI (*M5S*) riferisce sullo schema di decreto legislativo in esame, recante l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.
La direttiva, il cui termine per il recepimento è scaduto il 17 luglio 2021, intende promuovere l'utilizzo di dati aperti e agevolare il riutilizzo, a fini commerciali e non commerciali, delle informazioni detenute da pubbliche amministrazioni, da organismi di diritto pubblico e, a determinate condizioni, anche da imprese pubbliche, per esempio nel settore dei servizi come energia elettrica, gas e trasporti.
Lo schema, predisposto in attuazione della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2019-2020, consente di aggiornare la normativa e regolamentare l'utilizzo degli open data, prevedendo altresì se questi devono essere disponibili gratuitamente o a tariffa. La nuova normativa risulterà particolarmente utile per il futuro, in quanto i dati prodotti ed elaborati in modo automatizzato possono creare servizi per i cittadini, sia per lo sviluppo di nuove conoscenze sia per eventuali ricadute economiche.
Illustra quindi nel dettaglio il provvedimento, che si compone di tre articoli.
L'articolo 1 reca numerose novelle al decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36. Nello specifico, il comma 1 ne modifica il titolo in: «Attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico che ha abrogato la direttiva 2003/98/CE».
Il comma 2 estende l'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 36 del 2006 alle imprese pubbliche che si trovino in determinate condizioni e ai dati della ricerca.
Il comma 3 interviene sulle definizioni del decreto, aggiornandone alcune e introducendone di nuove.
Il comma 4 disciplina quali tipologie di documenti pubblici non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo.
Il comma 5, intervenendo sulle norme di salvaguardia, prevede che il decreto legislativo trovi applicazione anche in coerenza con il Trattato sul diritto d'autore adottato a Ginevra il 20 dicembre 1996.
Il comma 6 reca la disciplina del procedimento amministrativo relativo alla richiesta di riutilizzo dei documenti da parte di persone fisiche o giuridiche.
Il comma 7 prevede che le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche mettano a disposizione i propri documenti in formato aperto e leggibile meccanicamente e, laddove possibile, insieme ai rispettivi metadati e dati dinamici per il loro riutilizzo. In particolare, i soggetti pubblici non sono tenuti ad adeguare i documenti o a crearne nuovi o fornire estratti per soddisfare la richiesta se ciò comporti difficoltà sproporzionate e attività eccedenti la semplice manipolazione né a continuare a produrre e a conservare in uno specifico formato i documenti per permetterne il riutilizzo. Con apposita disposizione, inoltre, si prevede che nei casi in cui l'espletamento delle attività ecceda le capacità finanziarie e tecniche delle amministrazioni e degli organismi pubblici, i dati dinamici per il riutilizzo siano resi disponibili entro un termine definito e con

temporanee restrizioni tecniche, da attuare con apposito provvedimento dei titolari dei suddetti dati.
Il comma 8 interviene in materia di tariffazione. In primo luogo, si introduce il principio secondo cui le informazioni del settore pubblico sono rese disponibili per il riutilizzo in modo gratuito, salvo la copertura dei costi effettivi sostenuti per la riproduzione. Tale disposizione non si applica alle biblioteche, alle imprese pubbliche e agli enti pubblici che devono generare autonomamente proventi per coprire i costi relativi ai compiti di servizio pubblico. Si prevede, inoltre, che nel caso in cui le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche richiedano tariffe, il totale delle entrate provenienti dalla fornitura e dall'autorizzazione al riutilizzo dei documenti in un esercizio contabile non possa superare i costi effettivi del servizio reso, comprendenti i costi di raccolta, produzione, riproduzione e diffusione, maggiorati di un utile ragionevole sugli investimenti. Si dispone che le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico che devono generare utili per coprire una parte sostanziale dei costi inerenti lo svolgimento dei propri compiti di servizio pubblico siano individuati in un apposito elenco definito e aggiornato periodicamente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Si stabilisce altresì il riutilizzo gratuito delle serie di dati di elevato valore, salvo le ipotesi in cui tali dati siano nella disponibilità delle biblioteche o delle imprese pubbliche qualora ciò determini una distorsione della concorrenza nei pertinenti mercati. Infine, si prevede che le tariffe per il riutilizzo, laddove applicate dagli enti pubblici, siano comunicate all'AgID e sui rispettivi siti siano pubblicate le condizioni applicabili e l'effettivo ammontare delle tariffe.
Il comma 9 reca disposizioni relative alle licenze standard per il riutilizzo per finalità economiche o non economiche dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, dagli organismi di diritto pubblico e dalle imprese pubbliche.
Il comma 10 prevede che le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche siano tenuti a individuare gli strumenti per rendere più facile la ricerca, anche interlinguistica, dei documenti da essi detenuti, ove possibile accessibili *on-line* e in formati leggibili meccanicamente. Inoltre, chiarisce che il catalogo nazionale dei dati aperti gestito dall' AgID costituisce il punto di accesso unico alle serie di dati.
Il comma 11 introduce la disciplina sul riutilizzo dei dati della ricerca finanziata con fondi pubblici e quando i dati sono resi pubblici da ricercatori, organizzazioni che svolgono attività di ricerca e organizzazioni che finanziano la ricerca, mediante archivi gestiti a livello istituzionale o su base tematica.
Il comma 12 prevede l'abrogazione dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 36 del 2006.
Il comma 13 è relativo al divieto di accordi di esclusiva.
Il comma 14 prevede che le Linee guida contenenti le regole tecniche per l'attuazione del decreto legislativo siano adottate dall'AgID con le modalità previste dall'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale.
L'articolo 2, rubricato "Disposizioni finali", prevede l'abrogazione dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2015, n. 102.
L'articolo 3, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria.

Non essendoci richieste di intervento in discussione generale, il PRESIDENTE invita la relatrice a predisporre uno schema di parere da sottoporre alla Commissione per eventuali osservazioni.

La relatrice MANTOVANI (*M5S*) assicura la propria disponibilità ad accogliere le proposte dei componenti della Commissione, da inserire nello schema di parere, che Le saranno inoltrate informalmente anche prima della predisposizione del testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2266) LA RUSSA. - Disposizioni per l'equiparazione delle indennità di funzione dei sindaci delle città metropolitane a quelle previste per i membri del Parlamento e per l'incremento delle indennità dei sindaci dei comuni
(2310) ZANDA ed altri. - Norme in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci
(Discussione del disegno di legge n. 2266, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 2310 e rinvio)

Il presidente PARRINI (*PD*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge n. 2310, finalizzato a valorizzare i sindaci, primi referenti politici delle comunità di appartenenza, alle cui funzioni e al cui impegno, diventato sempre più gravoso e rischioso sia in termini di funzioni che di responsabilità giuridica per gli atti adottati (o non adottati), corrisponde un trattamento economico ormai del tutto inadeguato.
A fronte dell'incremento delle responsabilità, l'indennità di funzione è ferma al decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 119, ridotta del 10 per cento, a decorrere dal 2006, a seguito di una disposizione dalla legge finanziaria dell'epoca. Per restituire dignità all'esercizio di funzioni tanto strategiche e mettere in evidenza il valore che la Repubblica riconosce ai suoi sindaci, il disegno di legge propone di parametrare le relative indennità - ferma restando la loro concreta definizione attraverso un decreto ministeriale - a quelle dei consiglieri regionali e, per quanto riguarda i sindaci metropolitani, a quelle dei presidenti di Regione.
L'articolo 1 del disegno di legge, che modifica l'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prevede che:
a) l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani sia pari al trattamento economico complessivo dei presidenti delle giunte regionali;
b) l'indennità di funzione dei sindaci dei comuni capoluogo di Regione sia pari al 90 per cento del trattamento economico complessivo dei presidenti delle giunte regionali;
c) l'indennità di funzione dei sindaci dei Comuni capoluogo di provincia sia pari al 90 per cento del trattamento economico complessivo dei consiglieri regionali;
d) l'indennità di funzione dei sindaci dei Comuni delle varie classi demografiche sia pari a una percentuale - a scalare, dall'80 al 25 per cento - del trattamento economico complessivo dei consiglieri regionali.
Il trattamento economico complessivo dei presidenti delle giunte regionali e dei consiglieri regionali, cui il disegno di legge si riferisce, è quello determinato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in data 30 ottobre 2012, sulla base dell'articolo 2 del decreto-legge 10 dicembre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Si tratta di una cifra pari, rispettivamente, a 13.800 euro per il presidente della giunta regionale e per il presidente del consiglio regionale e a 11.200 euro per i consiglieri regionali, determinata a suo tempo - sulla base dell'esperienza della Regione più virtuosa - come limite massimo onnicomprensiva per indennità di carica e di funzione e spese per l'esercizio del mandato. Sebbene ogni Regione possa stabilire autonomamente - entro tali limiti - l'ammontare delle indennità di carica e di funzione e dei rimborsi spettanti al proprio presidente, agli assessori e ai consiglieri regionali, e perciò il quadro sia in concreto abbastanza differenziato, l'adozione del parametro citato consente una uniforme determinazione dell'indennità dei sindaci e degli altri amministratori locali per tutto il territorio nazionale.
L'aumento dell'importo dell'indennità di funzione dei sindaci comporterà anche l'aumento dell'importo dell'indennità di funzione dei vice sindaci e degli assessori, che è stabilito in rapporto a quello dei sindaci.
Evidenzia che l'indennità dei sindaci e degli amministratori locali è interamente assoggettata a tassazione sul reddito, quindi, a differenza di quanto accade per le cariche regionali adottate come riferimento, cui sono corrisposte sia voci indennitarie, tassate, sia voci di rimborso, non tassate, l'importo che viene a determinarsi è da intendersi come lordo.

Per fare alcuni esempi concreti, se oggi un sindaco di un Comune fino a 3.000 abitanti percepisce 1.659,38 lordi per dodici mensilità (a seguito dell'incremento disposto, per questi soli Comuni, dal decreto-legge n. 8 del 2017) e un sindaco di un Comune fino a 5.000 abitanti percepisce 1.952,21 lordi, a seguito della riparametrazione proposta la retribuzione sarà pari, per entrambi, a 2.800 euro lordi. Per i Comuni da 10.001 e 30.000 abitanti si passerebbe dagli attuali 2.788,87 euro a 3.920 euro. Per i sindaci dei Comuni capoluogo di provincia l'indennità viene fissata, indipendentemente dalla popolazione, a 10.080 euro lordi, mentre per i Comuni capoluogo di Regione si prevedono 12.420 euro lordi. Da notare che, secondo la disciplina attuale, il sindaco di un Comune superiore ai 500.000 abitanti percepisce 7.018,65 lordi mensili.
L'articolo 2 quantifica i maggiori oneri in 220 milioni di euro annui, e vi provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Anche il disegno di legge n. 2266, d'iniziativa del senatore La Russa, condivide lo spirito e le finalità del testo già illustrato e interviene del pari sull'articolo 82 del testo unico degli enti locali. Se ne differenzia invece per i parametri utilizzati per incrementare l'indennità dei sindaci. Da un lato, propone l'introduzione di un criterio di equiparazione tra le indennità spettanti ai sindaci delle città metropolitane e quelle dei membri del Parlamento. Dall'altro, prevede un incremento generalizzato, nella misura del 20 per cento, delle indennità spettanti ai sindaci degli altri Comuni italiani.
L'articolo 1 modifica l'articolo 82 del TUEL nel senso appena indicato.
L'articolo 2 ha ad oggetto la copertura finanziaria e istituisce, presso il Ministero dell'intero, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro annui.
Alla luce dell'identità di oggetto, propone di esaminare congiuntamente i due disegni di legge.

La Commissione conviene.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) segnala che anche il Gruppo della Lega, che peraltro ha sollecitato la calendarizzazione dei provvedimenti su tale argomento prima dell'estate, ha presentato, in materia, il disegno di legge n. 2361. Tuttavia, il testo è ancora all'esame del Servizio per la qualità degli atti normativi. Chiede pertanto che l'esame non prosegua prima della congiunzione di tale proposta.

Il PRESIDENTE assicura che, data l'importanza della materia, sulla quale peraltro vi è un'attenzione trasversale di tutti i Gruppi, si provvederà alla congiunzione dell'esame di ulteriori disegni di legge, non appena questi saranno assegnati alla Commissione. Ovviamente, qualora dovessero svolgersi eventuali audizioni, queste riguarderebbero tutti i disegni di legge presentati sul medesimo argomento. Nel ritenere necessario lo svolgimento di un ciclo di audizioni informali, propone di fissare un termine per l'indicazione dei nominativi di soggetti da audire per le ore 10 di lunedì 13 settembre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(2185) ***CANDIANI ed altri. - Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese***
(Discussione e rinvio)

Il relatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) riferisce sul disegno di legge in titolo, sottolineando che è stato sottoscritto da senatori appartenenti a cinque diversi Gruppi parlamentari, di maggioranza e di opposizione, ed è finalizzato a sviluppare la funzione consultiva della Corte dei conti, a razionalizzare il controllo preventivo e a rafforzare il controllo concomitante sugli atti di attuazione del Piano

nazionale di ripresa e resilienza.
Inoltre, intervenendo indirettamente anche sul tema della responsabilità amministrativo-contabile di funzionari e amministratori, la proposta intende creare i presupposti per l'adozione di atti legittimi, in modo da favorire il buon andamento della pubblica amministrazione e ridurre così il fenomeno della "paura della firma", che sempre più spesso finisce per rallentare il buon andamento delle amministrazioni.
Si sofferma, quindi, sul merito del disegno di legge, che si compone di quattro articoli.
L'articolo 1 prevede che le sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, a richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rendano pareri nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, e assicurino la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte delle sezioni regionali di controllo. Prevede altresì che, a richiesta dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane e delle Regioni, analoghi pareri siano resi anche dalle sezioni regionali di controllo. Lo stesso articolo inoltre esclude, in ogni caso, la gravità della colpa per gli atti gestionali pienamente conformi ai pareri resi.
L'articolo 2 apporta alcune modifiche all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 in materia di controllo preventivo della Corte dei conti.
Innanzitutto, si propone di aggiornare la definizione dell'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge novellata, per estendere il controllo preventivo di legittimità a tutti i contratti di appalto delle amministrazioni dello Stato, siano essi di lavori, servizi o forniture, se di importo superiore alle soglie previste dall'articolo 35 del codice dei contratti pubblici.
Vengono poi inseriti tre commi aggiuntivi allo stesso articolo della legge n. 20 del 1994. Il primo dimezza i termini per il controllo preventivo sui contratti delle amministrazioni dello Stato, prevede che questi abbiano carattere perentorio e che la procedura di controllo, qualora non si addivenga alla registrazione del provvedimento, deve essere conclusa con una specifica deliberazione. Il secondo e il terzo comma aggiuntivo introducono invece la possibilità, per le Regioni e gli enti locali, in presenza di un'apposita norma di legge regionale o statutaria (da adottare previo parere delle sezioni riunite della Corte dei conti), di sottoporre al controllo preventivo di legittimità della Corte i provvedimenti che approvano contratti di lavori, servizi o forniture, attivi o passivi, di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, quelli che ne determinano la cessazione anticipata ovvero gli atti di risoluzione in via transattiva di eventuali controversie gravanti sulla finanza pubblica per i medesimi importi. In tali casi sono sottoposte a controllo preventivo anche tutte le modifiche, oggettive e soggettive, apportate in sede di esecuzione all'originario contratto. Anche in questi casi, i termini per la procedura di controllo sono dimezzati.
L'articolo 3 ha ad oggetto il rafforzamento del controllo concomitante, di cui all'articolo 22 del decreto-legge n. 76 del 2020 (decreto semplificazioni), e prevede che la Corte dei conti, mediante apposita sezione centrale a ciò dedicata, ne assicuri l'immediato svolgimento su ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal PNRR. Stabilisce inoltre che, in caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la sezione, informandone contestualmente il Ministro competente, possa nominare un commissario ad acta, che sostituisce, ad ogni effetto, il dirigente responsabile dell'esecuzione.
L'articolo 4, infine, interviene in materia di riorganizzazione interna della Corte dei conti.
Al comma 1, il disegno di legge prevede che il consiglio di presidenza della Corte dei conti adotti, in via esclusiva, i regolamenti autonomi di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 20 del 1994, e all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1999. I primi sono quelli concernenti l'organizzazione, il funzionamento, la struttura dei bilanci e la gestione delle spese, mentre i secondi hanno ad oggetto il numero, la composizione e la sede degli organi della Corte dei conti adibiti a compiti di controllo preventivo su atti o successivo su pubbliche gestioni e degli organi di supporto, anche in deroga a previgenti disposizioni di legge. Si precisa inoltre che mediante tali atti sono organizzate anche le funzioni istituzionali attribuite dalle norme di legge alla Corte dei conti, ai sensi degli articoli 100 (funzioni di controllo) e 103 (funzioni giurisdizionali) della Costituzione.

Lo stesso articolo interviene, al comma 2, anche sulla composizione del consiglio di presidenza della Corte dei conti, prevedendo che i quattro rappresentanti del Parlamento che ne fanno parte (eletti ai sensi dell'articolo 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15), possano essere confermati una sola volta.
Il comma 3 applica inoltre al personale amministrativo della Corte dei conti le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 5, lettere a) e b), della legge n. 111 del 2007. Si tratta dell'estensione di disposizioni concernenti il Consiglio superiore della magistratura, il quale, con proprio regolamento, disciplina il trattamento giuridico ed economico, fondamentale ed accessorio, le funzioni e le modalità di assunzione del personale, compreso quello con qualifica dirigenziale, nonché le indennità del personale non appartenente al proprio ruolo organico che vi svolga attività correlate a specifiche esigenze funzionali ed organizzative.
Infine, il comma 4 stabilisce che le risorse finanziarie annualmente assegnate al bilancio autonomo della Corte dei conti siano pari allo 0,5 per mille delle spese finali del bilancio dello Stato.
Nel ritenere particolarmente rilevante la materia trattata, auspica che si possa svolgere un ciclo di audizioni approfondite ed estese non solo al presidente e al consiglio di presidenza della Corte dei conti, ma anche a professori di diritto ed esperti.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la segnalazione di soggetti da invitare in audizione per le ore 12 di venerdì 10 settembre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(862) ***Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifiche alla disciplina sui rappresentanti di lista e sui membri dell'ufficio elettorale di sezione nelle elezioni politiche e comunali***
(Esame e rinvio)

Il relatore GARRUTI (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, a prima firma della senatrice Gaudiano, che si compone di otto articoli recanti una serie di interventi normativi in materia di processo elettorale, volti a superare alcune distorsioni del voto e possibili rallentamenti procedurali.
L'articolo 1 modifica il testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. In particolare, dispone il sorteggio dei presidenti di seggio e degli scrutatori tra i soggetti iscritti nell'apposito albo che non abbiano fatto parte dell'ufficio elettorale della medesima sezione nella consultazione elettorale o referendaria immediatamente precedente. Delinea, al contempo, la procedura di voto dei rappresentanti di lista, prevedendo che il rappresentante di ogni lista di candidati voti, previa presentazione della tessera elettorale, nella sezione presso la quale esercita le proprie funzioni purché sia elettore del collegio plurinominale. In particolare, ciascun rappresentante di lista indica al momento della nomina, pena la decadenza delle proprie funzioni e la immediata sostituzione, il seggio presso il quale esercitare il proprio diritto di voto, attraverso un'autodichiarazione sottoscritta anche dal presidente del seggio di residenza e dal presidente del seggio presso il quale il rappresentante esercita la propria mansione.
Un'analoga previsione è introdotta dall'articolo 2 anche nel testo unico per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo n. 533 del 1993.
L'articolo 3 introduce la disposizione nella legge n. 53 del 1990, in tema di misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale.
L'articolo 4 introduce invece la disposizione sul voto dei rappresentanti di lista anche nel testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960.
Gli articoli 3 e 5, inoltre, definiscono i criteri di ammissione, rispettivamente, all'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale e all'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale. In particolare, si prevede la frequenza dell'ultima edizione di un corso annuale di formazione sulle procedure elettorali per i cittadini iscritti ai relativi albi, tenuto dal personale dell'ufficio elettorale municipale.
L'articolo 6 novella il testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, modificando i criteri per la ripartizione del corpo elettorale in sezioni. In particolare, prevede che in ogni sezione il numero di iscritti non sia di regola superiore a 2.400, né inferiore a 1.000 (in luogo dei limiti vigenti di 1.200 e 500 iscritti).
Infine, l'articolo 7 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 8 fissa la data di entrata in vigore del provvedimento.
Segnala, quindi, l'opportunità di costituire un comitato ristretto, per agevolare l'individuazione di un percorso condiviso, come già fatto su provvedimenti relativi alla materia elettorale.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno valutare prima se sia necessario svolgere audizioni per eventuali approfondimenti.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) propone di fissare comunque un termine, entro il quale i Gruppi potranno eventualmente indicare i nominativi di soggetti da audire, qualora lo ritengano necessario.

Acquisito il consenso dei rappresentanti di tutti i Gruppi, il PRESIDENTE propone di fissare tale termine per le ore 12 di venerdì 10 settembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1359) ***Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti***
(Discussione e rinvio)

La relatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea la particolare importanza che annette al tema oggetto del disegno di legge in esame, in quanto - al di là delle innovazioni introdotte negli anni a livello normativo - i fatti di cronaca dimostrano ancora oggi la gravità del problema derivante dall'utilizzo dell'amianto, soprattutto in alcune zone del Paese, come Monfalcone e Casale Monferrato, dove a causa del mesotelioma pleurico muoiono tutt'ora circa 1.500 persone all'anno.
Anche se la legge n. 257 del 1992 ha messo al bando in Italia tutti i prodotti contenenti amianto, per una bonifica completa serviranno ancora 30-40 anni. Sarà quindi necessario prevedere incentivi per il settore dell'edilizia, affinché provvedano alla eliminazione di questo pericoloso materiale dalle costruzioni e dai cantieri, oltre a ristori economici per le famiglie delle persone colpite da questa gravissima malattia.
Il disegno di legge in esame, d'iniziativa della senatrice Marin e altri, prevede, all'articolo 1, il riconoscimento del 28 aprile quale Giornata in memoria delle vittime dell'amianto, al fine di conservare e di rinnovare la memoria della tragedia di tutte le persone che sono decedute a causa di malattie asbesto-correlate, contratte nell'esercizio della loro attività lavorativa o in forma indiretta per esposizione ambientale o familiare. La data corrisponde a quella già individuata dall'Organizzazione

internazionale del lavoro (ILO) come «Giornata mondiale per la salute e sicurezza sul lavoro». La Giornata è considerata solennità civile ai sensi della legge n. 260 del 1949.
L'articolo 2 prevede l'assegnazione di un riconoscimento onorifico ai Comuni, già sede di impianti che hanno prodotto o che hanno utilizzato l'amianto e conseguentemente hanno registrato nella popolazione un numero consistente di decessi causati da malattie asbesto-correlate. Il riconoscimento onorifico consiste in una speciale medaglia che può essere apposta sul gonfalone del Comune, con relativo attestato.
L'articolo 3 fissa le modalità di presentazione delle domande per l'assegnazione del riconoscimento: queste devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate della deliberazione del consiglio comunale richiedente, contenente una relazione descrittiva delle condizioni che hanno determinato l'esposizione all'amianto e delle attività intraprese dal comune al fine di bonificare, prevenire e sensibilizzare sul tema, nonché da un'apposita documentazione attestante i casi di malattie asbesto-correlate e i conseguenti decessi.
L'articolo 4 prevede l'istituzione di una commissione per l'esame delle domande. Tale commissione è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composta da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico e da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La Commissione procede anche alla determinazione delle caratteristiche della medaglia, che reca la scritta «La Repubblica italiana ricorda», nonché dell'attestato.
L'articolo 5 determina le modalità di conferimento del riconoscimento.
L'articolo 6 stabilisce, infine, gli oneri finanziari.
In questo modo, a fronte di una spesa modesta, si potrebbe dare un segno tangibile non solo come testimonianza e ricordo nei confronti delle vittime, ma come impegno a proseguire l'opera di bonifica e ad aiutare le famiglie delle persone malate o decedute.
Ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni informali, quanto meno per un confronto con le associazioni che si occupano del problema della diffusione delle malattie asbesto-correlate, in modo da comprendere bene le dimensioni della situazione attuale e valutare la necessità di ulteriori iniziative parlamentari a sostegno delle famiglie coinvolte.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*) sottolinea la condivisione convinta degli obiettivi e delle motivazioni del disegno di legge in esame da parte del Gruppo M5S, che ha sempre espresso vicinanza alle persone colpite da questa malattia nonché attenzione alla correlata problematica ambientale.
Chiede pertanto di aggiungere le firme di tutti i componenti del Gruppo al testo.
Ritiene altresì opportuno proseguire l'esame del disegno di legge in sede deliberante, per accelerarne la definizione.

Il PRESIDENTE precisa che in questa fase non è più possibile sottoscrivere il disegno di legge. Resta tuttavia agli atti l'intenzione manifestata dagli esponenti del Gruppo del Movimento 5 stelle.
Quanto alla proposta di proseguire l'esame in sede deliberante, ricorda che è necessario acquisire il consenso unanime dei Gruppi e quello del Governo.

I senatori BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) , ROJC (*PD*) , VITALI (*FIBP-UDC*) , RUOTOLO (*Misto-LeU-Eco*) e MALAN (*FdI*) , a nome dei rispettivi Gruppi, acconsentono alla richiesta di riassegnazione in sede deliberante.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), pur anticipando che la Lega è favorevole ad accelerare quanto più possibile l'approvazione definitiva del disegno di legge, ravvisa l'opportunità di una interlocuzione preventiva con la prima firmataria del testo su tale proposta.

Il PRESIDENTE avverte che, ove acquisito il consenso di tutti i Gruppi, sarà inviata formale richiesta

alla Presidenza del Senato e quindi al Governo affinché possa esprimersi sulla proposta di proseguire la discussione in sede deliberante. Nel frattempo, i lavori potranno proseguire in sede redigente. In ogni caso, anticipa che, dopo le audizioni, potrà essere costituito un comitato ristretto per snellire il più possibile l'iter del provvedimento.
Propone quindi di fissare un termine entro il quale i Gruppi potranno indicare i nominativi dei soggetti da convocare in audizione per le ore 12 di venerdì 10 settembre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che le sedute di domani, mercoledì 8 settembre, già convocate per le ore 9 e 15, non avranno luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

1.3.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 307 (pom.) del 22/12/2021

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 22 DICEMBRE 2021
307ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(747) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e CALANDRINI. - Modifica all'articolo 32 della Costituzione, concernente l'introduzione del diritto di accesso allo sport
(2262) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Daniela SBROLLINI ed altri. - Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di promozione e valorizzazione dello sport
(2474) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Caterina BITI. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di promozione dello sport
(2478) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGUSSORI. - Modifica all'articolo 32 della Costituzione in materia di promozione della pratica sportiva
(2480) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GARRUTI ed altri. - Modifiche agli articoli 32 e 33 della Costituzione per la promozione dell'educazione sportiva
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che si sono svolte le audizioni informali e che nel corso dell'Ufficio di Presidenza appena concluso è stata convenuta, come preannunciato, l'istituzione di un Comitato ristretto per la predisposizione di un testo base.

La Commissione prende atto.

Il Comitato ristretto sarà composto, oltre che dal presidente Parrini e dal relatore Grimani, dai senatori Augussori, Biti, Bressa, Malan, Pagano, Ruotolo, Sbrollini e Toninelli.

La prima riunione del Comitato sarà convocata domani pomeriggio, alle ore 15.

(2463) ***Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che sono state presentate le seguenti riformulazioni: 5.6 (testo 2), 5.7 (testo 2), 5.9 (testo 2), 5.10 (testo 2), pubblicate in allegato al resoconto.

Riferisce che, in sede di Ufficio di Presidenza, è stata assunta l'unanime determinazione di chiedere al Governo di non far confluire il contenuto del decreto -legge di proroga dello stato di emergenza, di imminente pubblicazione, tramite un emendamento, nel testo del decreto in esame. Ciò è funzionale sia a una rapida conclusione dell'*iter* alla ripresa dei lavori dopo la pausa di fine anno, sia, di conseguenza, a evitare i rischi di una decadenza del provvedimento.
Peraltro sono attese per domani ulteriori decisioni del Governo, che inevitabilmente si tradurranno in un terzo decreto - legge, la cui eventuale trasfusione, a sua volta, nel testo in esame, non sarebbe possibile, poiché determinerebbe una compressione dei tempi ancora meno compatibile con il termine di scadenza del 25 gennaio.
Un cammino di conversione autonomo del decreto di proroga dello stato di emergenza, sarebbe l'opzione più rispettosa delle prerogative parlamentari: a quel punto l'ulteriore decreto che sarà emanato potrebbe agevolmente confluirvi, qualora il Governo lo ritenesse.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) rileva criticamente come le Camere siano private di ogni potere decisionale, ormai completamente avocato dal Governo.

Il PRESIDENTE, al riguardo, nota come lo stesso Parlamento abbia delle responsabilità nella riduzione del proprio prestigio: in tema di legge di bilancio, ricorda infatti come la Commissione abbia dato un parere sugli emendamenti nel quale richiamava, sotto forma di osservazione, la necessità di rispettare quanto disposto dalla legge rinforzata, adottata ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, circa il contenuto della legge di bilancio. Tra gli emendamenti approvati, ciò nonostante, ve ne sono numerosi aventi carattere localistico e micro-settoriale, in violazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, e perciò dello stesso articolo 81 della Costituzione. Per il futuro sarà necessario, in casi simili, dare un parere contrario.

Il PRESIDENTE dà quindi conto delle ulteriori determinazioni dell'Ufficio di Presidenza appena conclusosi sulla programmazione dei lavori della Commissione.

Nelle sedute che saranno convocate a partire dall'11 gennaio prossimo si è concordato di riprendere l'esame dei disegni di legge n. 2310 e connessi (indennità di funzione dei sindaci), n. 1642 (*quorum* referendum art. 132 Costituzione), n. 1477 (armonizzazione comparti sicurezza e vigili del fuoco), n. 1359 (istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto) e 2185 (modifica disciplina Corte dei conti). Sui disegni di legge n. 270 (tutela minori e donne nella comunicazione), n. 1785 (equilibrio di genere nelle cariche pubbliche) e n. 1650 (imprese sociali di comunità) si attendono le proposte dei rispettivi comitati ristretti. Inoltre si avvieranno le audizioni sull'affare assegnato sul segreto di Stato. Riguardo i disegni di legge nn. 1900 (Commissione notizie false) e 897 (videosorveglianza), il cui esame è sospeso da tempo, si è ritenuto di svolgere un'interlocuzione tra i

Gruppi per superare gli elementi di divergenza.
Si è convenuto altresì di iscrivere successivamente all'ordine del giorno il disegno di legge costituzionale n. 2479 (riconoscimento del diritto di accesso alla rete *internet*), ove assegnato, il disegno di legge n. 1444 (Osservatorio nazionale sostegno psicologico personale Forze di polizia), e il disegno di legge n. 2410 (Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro).
In ogni caso, alla ripresa dei lavori e sulla base del calendario di gennaio dell'Assemblea nonché del Parlamento in seduta comune, si terrà un ulteriore Ufficio di Presidenza per meglio definire la programmazione.

Il senatore TONINELLI (*M5S*) informa che, quanto al disegno di legge n. 1650, ha già predisposto una bozza di testo che sarà inviato ai componenti del Comitato ristretto.

CONVOCAZIONE COMITATO RISTRETTO

Il PRESIDENTE comunica che il Comitato ristretto per l'esame congiunto dei disegni di legge costituzionale nn. 747 e connessi (sport in Costituzione) è convocato domani, 23 dicembre, alle ore 15.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UNA NUOVA SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta, già convocata domani, 23 dicembre, alle ore 9, non avrà luogo. Comunica altresì che un'ulteriore seduta è convocata domani, alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE) N. 2463

Art. 5

5.6 (testo 2)

Augussori, Grassi, Pirovano, Riccardi, Calderoli

All comma 1, lettera b), *dopo il capoverso* «2-*bis*» *aggiungere il seguente:*

«2-*ter*. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed estetista, sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-*bis*), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

5.7 (testo 2)

Vitali

All comma 1, lettera b), *dopo il capoverso* «2-*bis*» *aggiungere il seguente:*

«2-*ter*. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed estetista, sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-*bis*), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni

previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

5.9 (testo 2)

Garnero Santanchè, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera b), *dopo il capoverso «*2-*bis*», *aggiungere il seguente:*

«2-*ter*. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed estetista, sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-*bis*), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

5.10 (testo 2)

Quagliariello

Al comma 1, lettera b), *dopo il capoverso «*2-*bis*», *aggiungere il seguente:*

«2-*ter*. Nelle zone rosse la fruizione e lo svolgimento dei servizi alla persona, ivi inclusi i servizi dei saloni di barbiere, parrucchiere ed estetista, sono consentite esclusivamente ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-*bis*), e ai soggetti di cui al comma 3, primo periodo. Resta fermo l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021 recante "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-Cov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro."».

1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 185 (ant.) del 17/02/2022

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 185
GIOVEDÌ 17 FEBBRAIO 2022

Presidenza del Presidente
PARRINI

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,55

AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1359 (ISTITUZIONE DELLA GIORNATA IN MEMORIA DELLE VITTIME DELL'AMIANTO) DI: DOTT. MAURIZIO ASCIONE, MAGISTRATO REQUIRENTE DELLA PROCURA DI MILANO; AVV. EZIO BONANNI, PRESIDENTE OSSERVATORIO NAZIONALE AMIANTO; FABRIZIO PROTTI, PRESIDENTE SPORTELLO AMIANTO NAZIONALE; FEDERICO RIBOLDI, SINDACO DI CASALE MONFERRATO; NICOLA PONDRANO, GIA' PRESIDENTE FONDO VITTIME AMIANTO INAIL E COFONDATORE AFEVA; SANTINA PASUTTO, PRESIDENTE A.E.A., ESPOSTI AMIANTO FVG

1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 187 (pom.) del 22/02/2022

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 187
MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2022

Presidenza del Presidente
PARRINI

Orario: dalle ore 14,05 alle ore 14,20

AUDIZIONE INFORMALE, IN VIDEOCONFERENZA, DI ANNA MARIA CISINT, SINDACO DI MONFALCONE, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1359 (ISTITUZIONE DELLA GIORNATA IN MEMORIA DELLE VITTIME DELL'AMIANTO)

1.3.2.1.5. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 319 (pom.) del 22/02/2022

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 22 FEBBRAIO 2022
319ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sibilia.

La seduta inizia alle ore 15,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che la senatrice Granato è entrata a far parte della Commissione, in sostituzione del senatore Grimani.
Riferisce quindi l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari appena conclusa, nella quale si è convenuto di esaminare prioritariamente i provvedimenti a cui i Gruppi annettono particolare rilevanza e su cui si possa costruire un'ampia convergenza.
Si è pertanto concordato di avviare l'esame dei disegni di legge n. 2462 ("Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonché al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico"), su segnalazione del gruppo di Forza Italia; n. 2229 ("Disposizioni in materia di compartecipazione da parte dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza") e n. 1444 ("Istituzione dell'Osservatorio nazionale per il sostegno ed il supporto psicologico del personale delle Forze di polizia") su indicazione del gruppo della Lega; n. 2495 ("Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi"), su richiesta del gruppo del Movimento 5 stelle, che ha altresì richiesto di proseguire nell'esame del disegno di legge n. 1650 ("Imprese sociali di comunità").
Il gruppo di Forza Italia, inoltre, ha chiesto di esaminare il disegno di legge n. 2461 (Modifiche agli articoli 8 e 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235) assegnato in seduta riunita con la Commissione giustizia; il senatore Bressa invece ha chiesto di proseguire l'esame dei disegni di legge nn. 10 e connessi (lingue minoritarie) in riunita con la 3ª Commissione. La calendarizzazione verrà concordata nelle competenti sedi.
Avverte, infine, che l'Atto Camera n. 3431 (decreto-legge n. 228 del 2021, recante proroga di termini

legislativi), che sarà trasmesso nella giornata di oggi al Senato e assegnato verosimilmente alla 1ª Commissione, è già calendarizzato in Aula giovedì mattina, essendo prevista la scadenza per il 28 febbraio.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" (n. 1055)
(Parere alle Commissioni 5ª e 14ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che il relatore Garruti ha chiesto di rinviare l'esame a domani perché impegnato nella riunione dei Capigruppo.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) chiede di sapere quando è prevista la votazione dello schema di parere.

Il PRESIDENTE precisa che nella seduta di domani il relatore procederà solo alla illustrazione. I commissari potranno già fargli pervenire proposte da inserire nel testo.
Non essendoci richieste di intervento, dispone il rinvio del seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(862) ***Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifiche alla disciplina sui rappresentanti di lista e sui membri dell'ufficio elettorale di sezione nelle elezioni politiche e comunali***
(Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 settembre 2021.

Il PRESIDENTE comunica che si è concluso oggi il ciclo di audizioni informali programmate.
Tuttavia, a seguito della richiesta formulata dal senatore Toninelli nella riunione dell'Ufficio di Presidenza, appena conclusa, di esaminare in via prioritaria altri disegni di legge, dispone il rinvio del seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1359) ***Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 7 settembre 2021.

Il presidente PARRINI (*PD*) relatore, comunica che si è concluso oggi il ciclo di audizioni informali programmate.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che, dalle audizioni, sono emersi spunti di riflessione su un tema solo apparentemente circoscritto a poche aree del Paese, ma in realtà di rilevo nazionale e quindi da approfondire come tale. Infatti, sebbene l'impiego dell'amianto sia ormai superato, grazie al contributo della scienza che ne ha accertato la pericolosità per la salute pubblica, è ancora necessario intervenire su tutto il territorio nazionale per rimuovere le coperture realizzate con questo materiale.
Pertanto, ritiene meritevole di sostegno il disegno di legge in esame, che propone di istituire una Giornata nazionale per le vittime dell'amianto, in segno di memoria per quanto accaduto in passato e di monito per il futuro.
Segnala che alcuni auditi hanno proposto di prevedere un meccanismo premiale per i Comuni che si distingueranno nell'attività di bonifica. Se vi fosse un'ampia condivisione, si potrebbe apportare questa modifica al testo e approvarlo in tempi rapidi, per sottoporlo quanto prima all'esame dell'Assemblea.

Il senatore TONINELLI (*M5S*) concorda con le considerazioni del senatore Augussori. In realtà, ritiene che l'istituzione di Giornate celebrative non sia il modo migliore per offrire un sostegno efficace alle comunità colpite dalle patologie connesse all'esposizione all'amianto. È tuttavia evidente la necessità di affrontare questo problema, che - sebbene non sia in primo piano nel dibattito pubblico - coinvolge migliaia di cittadini. Ancora oggi, infatti, ci sono capannoni con la copertura in amianto abbandonati e in grave stato di deterioramento, che richiedono urgenti interventi di bonifica. È quindi opportuno prevedere aiuti per i Comuni che devono provvedere in tal senso.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.
Ritiene che si possa procedere alla fissazione del termine per gli emendamenti.

La relatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) valuta non necessaria l'istituzione di un Comitato ristretto in questa fase, a meno che non ci siano richieste specifiche in tal senso. Se vi fosse l'accordo di tutti i Gruppi, si potrebbe predisporre una proposta di modifica per prevedere un sostegno ai Comuni che si impegneranno nelle attività di bonifica dall'amianto.

Il PRESIDENTE ricorda che il Comitato ristretto ha lo scopo di trovare una sintesi tra gli emendamenti e in tale direzione vi si può ricorrere sia prima della fase emendativa, per affinare il testo base, sia dopo la presentazione degli emendamenti, per trovare un accordo sulle proposte da approvare.

La relatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che si potrà discutere anche informalmente dell'eventuale proposta emendativa. In ogni caso, si rimette alla Commissione.

Non essendoci richieste di istituire un Comitato ristretto, il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno per le ore 15 di lunedì 28 febbraio.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1785) ***Roberta PINOTTI ed altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che la relatrice ha predisposto un nuovo testo, già inviato informalmente ai componenti della Commissione.

La senatrice RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*) rileva che il testo adottato in sede di Comitato ristretto presenta differenze sostanziali rispetto a quello in titolo.

La relatrice VALENTE (*PD*) sottolinea di aver illustrato nella riunione del Comitato ristretto le principali novità che sarebbero state introdotte nel nuovo testo e che in quella sede non vi erano state obiezioni.

La senatrice RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*) precisa di non aver potuto partecipare alla scorsa riunione del Comitato ristretto.

Il PRESIDENTE rileva che, da un punto di vista metodologico, la procedura seguita è stata corretta: nella scorsa riunione del Comitato ristretto, la relatrice aveva annunciato la predisposizione di un nuovo testo, che sarebbe poi stato presentato in plenaria per essere eventualmente adottato come testo base. Tuttavia, se si avverte l'esigenza di discutere su questioni sostanziali, sarebbe opportuno farlo in una sede ristretta.

La senatrice RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*) conferma che le questioni che intende porre riguardano il merito del provvedimento.

La relatrice VALENTE (*PD*) ritiene che si possa discutere anche in plenaria delle eventuali correzioni da apportare al testo, per non appesantire l'iter del disegno di legge, a meno che non si tratti di questioni particolarmente complesse.

La senatrice RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene preferibile convocare una ulteriore riunione del Comitato ristretto.

Il PRESIDENTE, accogliendo la richiesta della senatrice Riccardi, propone di convocare al più presto una nuova riunione del Comitato ristretto.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

IlPRESIDENTE comunica che i documenti trasmessi in relazione alle audizioni informali sui disegni di legge nn. 862 (Modifiche disciplina rappresentanti di lista e membri ufficio elettorale) e 1359 (Istituzione della giornata in memoria delle vittime dell'amianto) saranno pubblicati sulla pagina

web della Commissione.

La seduta termina alle ore 16,15.

1.3.2.1.6. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 323 (pom.) del 01/03/2022

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 1 MARZO 2022
323ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto, e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini e Maria Valentina Vezzali.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) osserva che il disegno di legge n. 2224 ("Modifica all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di numero dei mandati per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti"), a sua prima firma, già assegnato alla Commissione affari costituzionali, attiene alla materia oggetto del disegno di legge n. 2462 (recante norme su mandato dei sindaci, controllo di gestione e inconferibilità di incarichi) e quindi dovrebbe essere esaminato congiuntamente.

Il PRESIDENTE assicura che si procederà all'incardinamento nella seduta di domani, mercoledì 2 marzo, nel corso della quale era già previsto l'avvio dell'esame del disegno di legge n. 2462.

IN SEDE REDIGENTE

(1359) ***Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 22 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati due emendamenti, pubblicati in allegato. Avverte che l'emendamento 2.0.1, a prima firma del senatore Augussori, è stato altresì sottoscritto dai senatori

Bressa, Magorno, Malan, Rojc, Ruotolo, Toninelli e Vitali.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*) illustra l'emendamento 1.0.1, a sua prima firma, con il quale si propone che siano promosse campagne di informazione e di sensibilizzazione sui rischi per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto. Infatti, spesso le imprese e i lavoratori non sono consapevoli dei pericoli derivanti dall'eventuale presenza di amianto negli edifici e non conoscono le misure da adottare per eseguire i lavori edili di bonifica o ristrutturazione in sicurezza.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) illustra l'emendamento 2.0.1, che recepisce la proposta - emersa nel corso delle audizioni - di prevedere un riconoscimento anche per i Comuni che si sono distinti per aver intrapreso importanti attività di rimozione e smaltimento di materiale contenente amianto su edifici o aree pubbliche.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2185) ***CANDIANI ed altri. - Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 16 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 41 emendamenti, pubblicati in allegato.

Il relatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) annuncia che potrebbe essere pronto a comunicare i propri pareri già nella seduta convocata per domani ma che occorrerebbe in ogni caso attendere il parere della Commissione bilancio per porli in votazione.

Il PRESIDENTE propone quindi di rinviare la fase di illustrazione degli emendamenti, in attesa del parere della 5ª Commissione, riservandosi, di valutarne, nel frattempo, l'ammissibilità.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2481) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Relazione alla 14ª Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente PARRINI (*PD*) , relatore, riferisce sul disegno di legge di delegazione europea 2021 - già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati - su cui la Commissione è chiamata a esprimersi in sede consultiva, per le parti di propria competenza, ai fini della trasmissione di una relazione alla 14ª Commissione.
Il testo si compone di 20 articoli e di un Allegato contenente l'elenco delle direttive europee da recepire in base alla delega recata dall'articolo 1.
L'articolo 2 delega il Governo a emanare disposizioni sanzionatorie di violazioni di obblighi discendenti da atti normativi dell'Unione europea.
I successivi articoli contengono i principi e i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega relativa a cinque direttive, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale a 20 regolamenti

europei e a una raccomandazione.
Con riferimento ai profili di competenza della 1a Commissione, segnala, in primo luogo, l'articolo 13 che, per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, reca i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) modificare, in conformità alla disciplina della direttiva (UE) 2019/1937, la normativa vigente in materia di tutela degli autori di segnalazioni delle violazioni di cui all'articolo 2 della citata direttiva, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo pubblico o privato, e dei soggetti indicati all'articolo 4, paragrafo 4, della stessa direttiva;
b) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, assicurando un alto grado di protezione e tutela dei soggetti di cui alla lettera *a*), operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie;
c) esercitare l'opzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1937, che consente l'introduzione o il mantenimento delle disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti e di quelle indicate dalla direttiva, al fine di assicurare comunque il massimo livello di protezione e tutela dei medesimi soggetti;
d) operare gli opportuni adattamenti delle disposizioni vigenti al fine di conformare la normativa nazionale a quella europea, anche in relazione a violazioni di diritto interno riconducibili a reati o comportamenti impropri che compromettono la cura imparziale dell'interesse pubblico o la regolare organizzazione e gestione dell'ente.
D'interesse della 1ª Commissione è anche l'articolo 14, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di Paesi terzi e apolidi e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726. Nel dettaglio, oltre ai principi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, sono indicati anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alle norme di rango primario in materia di identificazione di cittadini di Stati terzi, apolidi e persone la cui cittadinanza è ignota, di casellario giudiziale e di scambio delle relative informazioni, nonché al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, le modifiche e le integrazioni necessarie per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/816, con particolare riguardo a quelle non direttamente applicabili;
b) assicurare la conformità delle disposizioni nazionali di adeguamento di cui alla lettera precedente ai princìpi e alle norme sovranazionali in materia di protezione dei dati personali;
c) adottare, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e favorire il più efficace perseguimento delle finalità degli atti eurounitari indicati, ogni opportuna modifica alle norme del codice penale, del codice di procedura penale, del casellario giudiziale e dei decreti legislativi emanati in attuazione: della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale; della decisione quadro 2009/315/GAI del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario; della decisione quadro 2009/316/GAI del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI; della direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di Paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio.
In conclusione, anticipa che proporrà uno schema di relazione favorevole, che sarà posto ai voti nella seduta già convocata per domani, mercoledì 2 marzo, in modo da consentire un esame più

approfondito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1785) ***Roberta PINOTTI ed altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo***
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE ricorda che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno è stato fissato per le ore 12 di lunedì 7 marzo.

Non essendoci interventi in discussione generale, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1650) ***FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità***
(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE ricorda che il termine emendamenti è stato fissato per le ore 12 di giovedì 3 marzo.

Non essendoci interventi in discussione generale, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito della discussione è quindi rinviato

IN SEDE REFERENTE

(747) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e CALANDRINI. - Modifica all'articolo 32 della Costituzione, concernente l'introduzione del diritto di accesso allo sport***
(2262) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Daniela SBROLLINI ed altri. - Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di promozione e valorizzazione dello sport***
(2474) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Caterina BITI. - Modifica all'articolo 9 della Costituzione, in materia di promozione dello sport***
(2478) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - AUGUSSORI. - Modifica all'articolo 32 della Costituzione in materia di promozione della pratica sportiva***
(2480) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GARRUTI ed altri. - Modifiche agli articoli 32 e 33 della Costituzione per la promozione dell'educazione sportiva***
(2538) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Maria Alessandra GALLONE ed altri. - Modifica all'articolo 32 della Costituzione in materia di diritto allo sport***
(Seguito dell'esame congiunto, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2538 e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 16 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 11 emendamenti e un ordine del giorno, riferiti al testo base proposto dal Comitato ristretto, pubblicati in allegato.
Avverte che è stato presentato un ulteriore disegno di legge costituzionale, l'Atto Senato 2538, a prima firma della senatrice Gallone.
In sostituzione del relatore Grimani, illustra quindi il disegno di legge n. 2538, recante una modifica all'articolo 32 della Costituzione, volta ad offrire un riconoscimento costituzionale al diritto allo sport.
In particolare, aggiunge un comma all'articolo 32, con il quale si dispone che la Repubblica promuova e tuteli il diritto allo sport, nella sua accezione educativa e sociale e garantisca altresì le condizioni per agevolare e rendere effettivo l'accesso alla pratica sportiva e il suo esercizio, sia in forma individuale che in forma associata.
In conclusione, propone che il provvedimento sia trattato congiuntamente a quelli sul medesimo tema già all'esame della Commissione e che il testo unificato adottato come base per il seguito dell'esame nella seduta del 16 febbraio si intenda riferito anche al disegno di legge n. 2538.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE, considerata la convergenza raggiunta sul testo base nel Comitato ristretto, propone di verificare in quella sede la possibilità di una condivisione altrettanto ampia, alla luce degli emendamenti presentati.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene condivisibile la proposta del Presidente. Sebbene alcuni degli emendamenti presentati ripropongano la modifica dell'articolo 32 della Costituzione, in linea con quanto previsto dal disegno di legge n. 2478 a sua firma, conferma che si atterrà all'impegno assunto in occasione dell'adozione del nuovo testo assunto come base per il seguito dell'esame - con il quale si aggiunge un comma all'articolo 33 della Costituzione - nel Comitato ristretto, anche in segno di riconoscimento del valore di tale sede.

Il PRESIDENTE, nel ringraziare il senatore Augussori, sottolinea l'importanza della sede ristretta per favorire il raggiungimento di un punto di equilibrio tra le varie istanze e garantire così un dibattito più sereno.

Il senatore BARBARO (*FdI*) illustra complessivamente gli emendamenti presentati dal Gruppo Fratelli d'Italia, che sono volti, da un lato, a inserire la modifica all'articolo 32 della Costituzione e, dall'altro, a introdurre la parola "sport" in luogo dell'espressione "attività sportiva", che non sarebbe a suo avviso esaustiva, in quanto non comprenderebbe le attività sportive non organizzate.
Sottolinea che il termine "sport" è stato utilizzato anche nell'articolo 165 del Trattato di Lisbona, a cui si sono conformate le principali legislazioni europee. Paventa il rischio, infatti, che sia demandato al CONI il compito di stabilire, nell'apposito Registro pubblico, quali siano le attività sportive, come previsto anche dalla legge n. 91 del 1981.

Il PRESIDENTE, nel riconoscere che la questione sia meritevole di approfondimento, propone di convocare una riunione del Comitato ristretto per le ore 18.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1359

Art. 1

1.0.1

Mantovani, Toninelli, Garruti, Perilli, Santangelo

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«**Art.1-*bis***

(Campagne di informazione e di sensibilizzazione sui rischi per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto)

1. Il Ministero della salute promuove periodiche campagne di informazione e di sensibilizzazione sui rischi per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto. Le campagne sono dirette a diffondere una maggiore conoscenza presso le imprese e i lavoratori dei pericoli derivanti dall'eventuale presenza di amianto negli edifici e di informarli sui comportamenti da adottare al rinvenimento dello stesso nei cantieri di ristrutturazione.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 2

2.0.1

Augussori, Bressa, Magorno, Malan, Rojc, Ruotolo, Toninelli, Vitali

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«**Art. 2-*bis***

(Elenco dei comuni virtuosi contro l'amianto)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito l' "Elenco dei Comuni virtuosi contro l'amianto", di seguito denominato elenco, per i Comuni che si sono distinti per aver intrapreso importanti attività di rimozione e smaltimento di materiale contenente amianto su edifici o aree pubbliche, ovvero che abbiano favorito e incentivato la bonifica da parte dei privati, o che abbiano intrapreso notevoli azioni di prevenzione e sensibilizzazione sul tema.

2. L'elenco è pubblico e può essere consultato dai cittadini sul sito internet della Presidenza del Consiglio.

3. Il Comune interessato presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri la domanda per l'iscrizione all'elenco, corredata della deliberazione del consiglio comunale e della documentazione attestante le attività di cui al comma 1 intraprese e programmate dall'Amministrazione comunale, allegando, a supporto della richiesta, eventuali studi e documenti.

4. La Commissione di cui all'articolo 4 esamina la domanda e dà comunicazione dell'esito al Comune richiedente. In caso di valutazione positiva, la Commissione provvede automaticamente all'iscrizione nell'Elenco e il Comune può veicolare tale informazione nei modi e con i mezzi che ritiene più opportuni.

5. La Commissione provvede altresì all'iscrizione nell'elenco dei Comuni che risultano assegnatari del titolo onorifico di cui all'articolo 2.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2185

Art. 1

1.1

Valente

Sostituire l'articolo con il seguente:

«**Art. 1.**

(Sviluppo della funzione consultiva)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46 della legge 23 dicembre 2021, n. 238, le sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, a richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rendono pareri in via preventiva nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a due milioni di euro, e assicurano la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte delle sezioni regionali di controllo. I medesimi pareri sono resi dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, anche su specifiche fattispecie, purché sempre in via preventiva e di valore complessivo non inferiore a un milione di euro. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa qualora l'azione amministrativa si sia conformata ai pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva ai sensi del presente comma nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano fino al 31 dicembre 2023.».

1.2

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali».

1.3

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «degli altri organismi di diritto pubblico nazionali» *con le seguenti:* «delle società e dei gruppi, di cui all'allegato A del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175».

1.4

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole*: «nelle materie di contabilità pubblica,» *inserire le seguenti*: «in relazione ad ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dal Piano complementare allo stesso,»;

b) *al secondo periodo, sostituire le parole*: «anche su specifiche fattispecie» *con le seguenti*: «in relazione ad ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dal Piano complementare allo stesso, nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore ad un milione di euro».

Conseguentemente:

*a) sostituire la rubrica dell'articolo 1 con la seguente: «*Sviluppo della funzione consultiva, complementare a quella di controllo, ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*»;*

b) all'articolo 2 apportare le seguenti modificazioni:

*1) sostituire la rubrica con la seguente: «*Razionalizzazione del controllo preventivo, ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*»;*

2) dopo il comma 1 aggiungere in fine il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in relazione ad ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dal Piano complementare allo stesso, nelle materie di contabilità pubblica.*»;*

c) all'articolo 3 apportare le seguenti modificazioni:

*1) sostituire la rubrica con la seguente: «*Rafforzamento del controllo concomitante, ai fini

dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»*;*

*2) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «*ripresa e resilienza*» inserire le seguenti: «,* nonché dal Piano complementare allo stesso, nelle materie di contabilità pubblica*,».*

1.5

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nelle materie di contabilità pubblica,» *inserire le seguenti:* «in relazione ad ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dal Piano complementare allo stesso,».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Sviluppo della funzione consultiva, complementare a quella di controllo, ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza».

1.6

De Petris, Ruotolo

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) al *secondo periodo, sopprimere le parole: «*anche su specifiche fattispecie*»;*

b) *sostituire la rubrica con la seguente: «*Sviluppo della funzione consultiva».

1.7

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, anche su specifiche fattispecie».

1.8

D'Alfonso

Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «In tutti i casi previsti dal presente articolo, il parere può essere reso solo in via preventiva.».

1.9

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «anche su specifiche fattispecie» *con le seguenti:* «in relazione ad ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dal Piano complementare allo stesso, nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore ad un milione di euro».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Sviluppo della funzione consultiva, complementare a quella di controllo, ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza».

1.10

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: «È esclusa la gravità della colpa per gli atti di amministrazione conformi ai pareri resi, ai sensi dell'articolo 69, comma 2 e dell'articolo 95, comma 4, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174.».

1.11

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo

Al comma 1, terzo periodo, sostituire la parola: «gestionali» *con le seguenti:* «di amministrazione».

1.12

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-*bis*. I pareri di cui al comma 1 sono resi nel termine di trenta giorni dalla richiesta.».

1.13

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli atti di amministrazione successivi all'entrata in vigore della presente legge.».

1.14

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo

Sostituire la rubrica con la seguente: «Sviluppo della funzione consultiva».

Art. 2

2.1

Valente

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), *dopo le parole*: «contratti stessi», *inserire le seguenti:* «; altri contratti passivi se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato»;

b) alla lettera b), *capoverso* «*1*-ter»*, sopprimere le seguenti parole:* «di cui al comma 2 sono dimezzati. I termini»*;*

c) alla lettera b), *capoverso* «*1*-quater»*, sopprimere le seguenti parole:* «con norma di legge o di statuto adottata previo parere delle sezioni riunite della Corte dei conti».

2.2

Cioffi, Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo

Al comma 1, lettera b), *sopprimere i capoversi:* «1-*ter*» *e* «1-*quinquies*».

2.3

De Petris, Ruotolo

Al comma 1, lettera b) apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere le seguenti parole:* «sono dimezzati. I termini»;

b) *sopprimere il capoverso* «*1*-quinquies».

2.4

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 3, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si applicano ai piani, programmi o progetti, comunque denominati, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché dal Piano complementare allo stesso, nelle materie di contabilità pubblica.».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Razionalizzazione del controllo preventivo, ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza».

Art. 3

3.1

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «ripresa e resilienza» *inserire le seguenti:* «, nonché dal Piano complementare allo stesso, nelle materie di contabilità pubblica,».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Rafforzamento del controllo concomitante, ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza».

3.2

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «, mediante apposita sezione centrale a ciò dedicata».

3.3

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

3.4

Valente

Al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «può nominare» *inserire le seguenti:* «previa diffida nei confronti del dirigente responsabile dell'esecuzione» *e, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* «Nei confronti della delibera di nomina si può ricorrere alle Sezioni riunite in speciale composizione della Corte dei conti.».

3.0.1

D'Alfonso

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis.*

(Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 3, le parole "a fini conoscitivi" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini di quanto previsto dal comma 4";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Sull'atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei conti, Sezione Autonomie, entro sessanta giorni dalla ricezione del medesimo, delibera il parere in ordine alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. La Segreteria della Corte dei conti trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito *web* istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali si discosti dal parere, e a dare pubblicità, nel proprio sito web istituzionale, a tali ragioni.";

b) all'articolo 20, comma 9, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".«

3.0.2

D'Alfonso

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis.*

(Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 3, le parole: "a fini conoscitivi" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini di quanto previsto dal comma 4";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Sull'atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei conti, delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Avverso la delibera di cui al periodo precedente, è in ogni caso ammesso ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento, dinanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione.";

b) all'articolo 20, comma 9, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".»

3.0.3

Grassi, Candiani, Augussori, Riccardi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 3, le parole: "a fini conoscitivi" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini di quanto previsto dal comma 4";

b) all'articolo 5, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Sull'atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede di controllo, entro sessanta giorni dalla ricezione del medesimo, delibera il parere in ordine alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. La Segreteria della Corte dei conti trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito web istituzionale.";

c) all'articolo 20, comma 9, le parole "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".»

3.0.4

Valente

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Responsabilità erariale)

1. All'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole «e fino al 30 giugno 2023» sono soppresse.».

Art. 4

4.1

Valente

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Risorse assegnate al bilancio della Corte dei conti».

4.2

D'Alfonso

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, attribuzioni e poteri del Consiglio di presidenza della Corte dei conti sono uniformati a quelli riconosciuti al Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa dall'articolo 13 della legge 27 aprile 1982, n. 186.».

4.3

De Petris, Ruotolo

Sopprimere il comma 2.

4.4

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo

Sopprimere il comma 2.

4.5

Modena, Vitali

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di implementare compiutamente le nuove funzioni istituzionali attribuite alla Corte dei conti dai precedenti articoli, i componenti elettivi dell'attuale Consiglio di presidenza perdurano nella carica fino all'effettivo completamento delle riforme interne e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.»

4.6

Malan, La Russa

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al fine di implementare compiutamente le nuove funzioni istituzionali attribuite alla Corte dei conti dai precedenti articoli, i componenti elettivi dell'attuale Consiglio di presidenza perdurano nella carica fino all'effettivo completamento delle riforme interne e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.»

4.7

Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, per un periodo non superiore a due anni»

4.8

D'Alfonso

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I rappresentanti del Parlamento nel Consiglio di presidenza della Corte dei conti, al termine di ciascun anno di mandato, trasmettono ai Presidenti delle Camere una Relazione a firma congiunta sullo stato di attuazione delle riforme di cui alla presente legge.».

4.9

Grassi, Candiani, Augussori, Riccardi

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«4-*bis*. Il Presidente del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti è eletto dal Consiglio di Presidenza tra i rappresentanti del Parlamento del Consiglio di Presidenza di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15.

4-*ter*. Il Presidente della Corte dei conti dura in carica quattro anni decorrenti dalla data del decreto di nomina del Presidente della Repubblica e non è rinnovabile.».

4.10

Grassi, Candiani, Augussori, Riccardi

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. Il Presidente del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti è eletto dal Consiglio di Presidenza tra i rappresentanti del Parlamento del Consiglio di Presidenza di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15.».

4.11

Grassi, Candiani, Augussori, Riccardi

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. Il Presidente della Corte dei conti dura in carica quattro anni decorrenti dalla data del decreto di nomina del Presidente della Repubblica e non è rinnovabile.».

4.0.1

D'Alfonso

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Disposizione transitoria)

1. Al fine di implementare compiutamente le funzioni istituzionali attribuite alla Corte dei conti dalla presente legge, i componenti elettivi del Consiglio di presidenza della Corte dei Conti presenti alla data di entrata in vigore della presente legge perdurano nella carica fino all'effettivo completamento delle riforme interne e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.».

4.0.2

Grassi, Candiani, Augussori, Riccardi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(Proroga del mandato dei componenti elettivi del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti)

Al fine di implementare compiutamente le nuove funzioni istituzionali attribuite alla Corte dei conti dalla più recente legislazione, i componenti elettivi del Consiglio di presidenza, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2-*bis*, della legge 13 aprile 1988, n. 117, perdurano nella carica fino al completamento delle riforme interne e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024.»

4.0.3

Gallicchio, Toninelli, Garruti, Mantovani, Perilli, Santangelo

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Modifiche al codice di giustizia contabile)

1. Al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'Allegato 1 - Articolo 213 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Il pubblico ministero territorialmente competente, inoltre, notifica la sentenza con la formula esecutiva al condannato personalmente, ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, al fine di dare avvio alla esecuzione.";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Il pubblico ministero, decorsi 180 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, senza che l'amministrazione abbia comunicato l'avvenuto pagamento ovvero la richiesta di rateizzazione da parte del debitore ai sensi dell'art. 214, procede con l'iscrizione a ruolo del debito ai sensi della normativa concernente la riscossione dei crediti dello Stato e degli enti locali e territoriali.";

b) l'Allegato 1 - Articolo 214 è sostituito dal seguente: "Allegato 1 - Articolo 214.

1. A seguito della notifica del titolo esecutivo, il debitore può chiedere di procedere al versamento diretto delle somme da lui dovute presso la Tesoreria dell'amministrazione o ente titolare del credito, con imputazione all'apposita voce di entrata del bilancio.

2. A richiesta del debitore, il pagamento o il recupero possono essere effettuati a mezzo di un piano di rateizzazione. Il piano di rateizzazione è determinato dall'ufficio competente, tenuto conto dell'ammontare del credito e delle condizioni economiche e patrimoniali del debitore ed è sottoposto alla previa approvazione del pubblico ministero territorialmente competente. Il mancato versamento di cinque rate anche non consecutive determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'amministrazione dovrà tempestivamente comunicare al pubblico ministero l'avvenuto versamento ovvero la richiesta di rateizzazione da parte del debitore e dare comunicazione dell'eventuale decadenza dal beneficio.

4. La riscossione del credito erariale è, in ogni caso, effettuata mediante iscrizione a ruolo ai sensi della normativa concernente, rispettivamente, la riscossione dei crediti dello Stato e degli Enti locali e territoriali.";

c) l'Allegato 1 - Articolo 215 è sostituito dal seguente: "Allegato 1 - Articolo 215.

1. A seguito dell'iscrizione a ruolo, il concessionario della riscossione può chiedere l'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore per un importo pari a quello liquidato nella decisione della Corte dei Conti, nonché' alle spese di iscrizione di ipoteca e con l'espressa indicazione della misura degli interessi legali, ai sensi dell'articolo 2855, secondo comma, del codice civile.

2. L'Agente della riscossione è tenuto a notificare al debitore una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1.";

d) l'Allegato 1 - Articolo 216 è sostituito dal seguente: "Allegato 1 - Articolo 216.

1. Il credito erariale è assistito da privilegio ai sensi dell'articolo 2750 del codice civile. Ai fini del grado di preferenza, il privilegio per il credito erariale derivante da condanna della Corte dei Conti sui

beni mobili e sui beni immobili segue, nell'ordine, quelli per i crediti indicati, rispettivamente, negli articoli 2778 e 2780 del codice civile.".».

4.0.4

Grassi, Candiani, Augussori, Riccardi

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«**Art. 4-*bis***

(Modifiche agli articolo 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n174, Codice di Giustizia contabile, in tema di esecuzione delle decisioni della Corte dei Conti)

1. Al decreto legislativo 26 agosto 2016, n174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 213, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

"3. Il pubblico ministero territorialmente competente, inoltre, notifica la sentenza con la formula esecutiva al condannato personalmente, ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, al fine di dare avvio alla esecuzione.

4. Il pubblico ministero, decorsi 180 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, senza che l'amministrazione abbia comunicato l'avvenuto pagamento ovvero la richiesta di rateizzazione da parte del debitore ai sensi dell'art. 214, procede con l'iscrizione a ruolo del debito ai sensi della normativa concernente la riscossione dei crediti dello Stato e degli enti locali e territoriali. ".

b) l'articolo 214 è sostituito dal seguente:

"Art. 214

(riscossione del credito erariale)

1. A seguito della notifica del titolo esecutivo, il debitore può chiedere di procedere al versamento diretto delle somme da lui dovute presso la Tesoreria dell'amministrazione o ente titolare del credito, con imputazione all'apposita voce di entrata del bilancio.

2. A richiesta del debitore, il pagamento o il recupero possono essere effettuati a mezzo di un piano di rateizzazione. Il piano di rateizzazione è determinato dall'ufficio competente, tenuto conto dell'ammontare del credito e delle condizioni economiche e patrimoniali del debitore ed è sottoposto alla previa approvazione del pubblico ministero territorialmente competente. Il mancato versamento di cinque rate anche non consecutive determina la decadenza dal beneficio della rateizzazione.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'amministrazione dovrà tempestivamente comunicare al p.m. l'avvenuto versamento ovvero la richiesta di rateizzazione da parte del debitore e dare comunicazione dell'eventuale decadenza dal beneficio.

4. La riscossione del credito erariale è, in ogni caso, effettuata mediante iscrizione a ruolo ai sensi della normativa concernente, rispettivamente, la riscossione dei crediti dello Stato e degli Enti locali e territoriali.".

c) l'articolo 215 è sostituito con il seguente:

"Art. 215

(*iscrizione di ipoteca sui beni del debitore*)

1. A seguito dell'iscrizione a ruolo, il concessionario della riscossione può chiedere l'iscrizione di ipoteca sui beni del debitore per un importo pari a quello liquidato nella decisione della Corte dei Conti, nonché' alle spese di iscrizione di ipoteca e con l'espressa indicazione della misura degli interessi legali, ai sensi dell'articolo 2855, secondo comma, del codice civile.

2. L'Agente della riscossione è tenuto a notificare al debitore una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1.".

d) l'articolo 216 è sostituito con il seguente:

"Art. 216

(natura privilegiata del credito erariale)

1. Il credito erariale è assistito da privilegio ai sensi dell'articolo 2750 del codice civile. Ai fini del grado di preferenza, il privilegio per il credito erariale derivante da condanna della Corte dei Conti sui beni mobili e sui beni immobili segue, nell'ordine, quelli per i crediti indicati, rispettivamente, negli articoli 2778 e 2780 del codice civile.".

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 747, 2262, 2474, 2478, 2480 NT

G/747, 2262, 2474, 2478, 2480 NT/1/1

Binetti

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge modificativo dell'articolo 33 della Costituzione

premesso che:

il testo in esame riguarda la cultura e l'istruzione e che, analogamente a quanto già avvenuto nell'ambito del Trattato Ue grazie al Trattato di Lisbona, come anche in altri Stati dell'Ue, propone di introdurre il riconoscimento del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dello sport;

con tale disposizione diventa onere della Repubblica assicurare che la pratica dello sport sia realmente universale, accessibile a tutti, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali e, congiuntamente, diventa opportuno porre in essere tutte quelle iniziative che ne assicurino la tutela e la sicurezza e ne sia rafforzato l'impego per la protezione dei minori, per una gestione integra e sana che garantisca anche la parità di genere;

l'inserimento dello sport nell'ambito dell'art 33 della Costituzione rappresenta una opportunità per accrescere l'impegno non solo per la fruizione, ma anche a farne conoscere i benefici per il benessere e la salute della nostra società, sia da un punto di vista terapeutico, sia preventivo, sia educatvo;

nell'evidenziare inoltre la capacità dello sport di generare socializzazione, è necessario assicurare la pratica delle discipline sportive specificatamente rivolte alle persone con bisogni speciali le quali dalla socializzazione ricevono particolari benefici;

nel riconoscerne il valore culturale per la società, è altresì necessario che si tenga conto non solo della sua pratica per tutte le generazioni, ivi comprese le persone più vulnerabili e le persone anziane alle quali va garantita la possibilità di sviluppare l'invecchiamento attivo;

l'inserimento del portato culturale dello sport in Costituzione responsabilizza le autorità ai diversi livelli anche ad affrontare lo sport in tutte le sue dimensioni, ivi comprese quelle che afferiscono la sicurezza e la legalità connesse al mercato economico, legale ed illegale, che si attiva in connessione con i grandi eventi sportivi, e perciò, a titolo di esempio diventa importante sviluppare una politica che assicuri finanziamenti sostenibili, vantaggi economici ed innovazione per tutti, e ampliare la lotta contro il doping e la corruzione rafforzando anche l'impegno nel cotesto della cooperazione internazionale;

l'inserimento di questa disposizione in Costituzione coincide con il drammatico vento di guerra, ora in EurAsia, comunque molto vicina a noi, e non è possibile non richiamare l'attenzione sulle parole pronunciate dal Presidente della Repubblica nel suo discorso di re-insediamento nei riguardi dei successi olimpici dei nostri sportivi per evidenziare il ruolo che lo sport rappresenta nel mondo, e non solo per il benessere e la qualità della vita delle persone, ma anche quale linfa per l'unità tra i popoli. A tale riguardo basterà ricordare il valore simbolico che nella storia è stato dato ai cinque cerchi della bandiera olimpionica, in cui a ogni colore corrisponde un continente e che, con l'essere tra loro inanellati, simboleggiano lo spirito di fratellanza che caratterizza i Giochi Olimpici;

la sua portata valoriale, anche nel campo internazionale dell'agonismo delle Olimpiadi e delle Para olimpiadi, avvicina le popolazioni costruendo comunità e lottando contro gli atteggiamenti

xenofobi e il razzismo e anche per questa ragione è opportuno valorizzare le potenzialità dello sport per fornire un contributo importante all'integrazione di tutte le persone,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di assumere iniziative:

per continuare a compiere progressi verso l'introduzione di obiettivi nazionali basati anche sugli orientamenti dell'UE in materia di attività fisica e sviluppare norme e condizioni effettive per l'accesso dei disabili alle strutture e agli eventi sportivi;

che accrescano la qualità educativa e dell'istruzione nell'ambito delle scuole di conciliazione tra istruzione e agonismo, assicurandone la presenza in tutto il Paese;

che riconoscano che lo sport contribuisce all'acquisizione e allo sviluppo di abilità e competenze utili, come per esempio organizzazione, responsabilità e comunicazione che offrono ai giovani ulteriori opportunità attraverso forme di apprendimento informale;

che, attivino, soprattutto in determinate aree del Paese, quella rete di sicurezza che lo sport può rappresentare proprio per quei giovani che si trovano ai margini della società;

che possano rilanciare le attività di volontariato che svolge un ruolo anche per ciò che riguarda gli aspetti della promozione della salute pubblica attraverso l'attività fisica;

di cooperazione europea ed internazionale per giungere alla definizione di risposte comuni efficaci alle sfide poste dal problema della manipolazione delle competizioni sportive, dell'esigenza di rafforzare le azioni anti riciclaggio di denaro, di assicurare lealmente il controllo dei diritti dei media e la lotta contro il coinvolgimento delle attività criminali, in particolare del crimine organizzato, nella manipolazione delle competizioni sportive che , per loro natura sono di rilevanza transnazionale.

Art. 1

1.1

De Petris, Ruotolo

Sopprimere l'articolo.

1.2

De Petris, Ruotolo

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

1. *Dopo le parole:* «All'articolo» *sostituire la parola:* «33», *con la seguente:* «32»;

2. S*ostituire le parole:* «riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva», *con le seguenti:* «promuove il completo benessere fisico, sociale e mentale dell'individuo.»

1.3

Iannone, Malan, Barbaro

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 1.

1. All'articolo 32 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dello sport in tutte le sue forme.»

1.4

De Petris, Ruotolo

Dopo le parole: «All'articolo», *sostituire la parola* «33», *con la seguente:* «32»;

1.5

Iannone, Barbaro, Malan

Sostituire le parole: «All'articolo 33», *con le seguenti:* «All'articolo 32»

1.6

De Petris, Ruotolo

All'articolo, sostituire le parole: «ricreare il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva» *con le seguenti:* «promuove il completo benessere fisico, sociale e mentale dell'individuo»

1.7

Biti

Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:

«La Repubblica riconosce il valore dell'attività sportiva sul piano educativo, sociale e del benessere psicofisico e ne promuove la diffusione.».

1.8

Barbaro, Iannone, Malan

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 1.

1.All'articolo 33 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dello sport in tutte le sue forme.»

1.9

Gallone, Galliani, Toffanin, Binetti

Al comma 1, al capoverso, sostituire le parole: «dell'attività sportiva» *con le seguenti:* « dello sport e garantisce, promuove e tutela la pratica sportiva».

1.10

Malan, Barbaro, Iannone

Al comma 1, dopo le parole: «dell'attività sportiva», *aggiungere le seguenti:* «in tutte le sue forme.»

1.11

Binetti, Gallone

Al comma 1, al capoverso, dopo le parole: «attività sportiva» *inserire le seguenti:* « e ne assicura l'accessibilità universale, in particolare alle persone con bisogni speciali e agli anziani»

1.3.2.1.7. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 325 (pom.) dell'08/03/2022

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 8 MARZO 2022
325ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini, per l'interno Scalfarotto e per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REDIGENTE
(2185) ***CANDIANI ed altri. - Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 1° marzo.

Il PRESIDENTE comunica che, a seguito della valutazione di ammissibilità e proponibilità delle proposte di modifica, la Presidenza ha valutato improponibili per materia gli emendamenti sostanzialmente identici 4.0.3 e 4.0.4, perché modificano diversi articoli del codice di giustizia contabile nella diversa materia dell'esecuzione delle sentenze di condanna della Corte dei conti, riproducendo integralmente il contenuto del separato disegno di legge n. 1070.
Gli emendamenti 1.4, 1.5 e 1.9 sono invece inammissibili perché in parte riproducono il contenuto del vigente articolo 46 della legge n. 238 del 2021 (Legge europea 2019-2020) e in parte non sono coordinati con esso.
Avverte, inoltre, che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Il senatore GRASSI (*L-SP-PSd'Az*) chiede di rivalutare l'ammissibilità dell'emendamento 4.0.4, che renderebbe più efficace la possibilità di riscossione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

Il PRESIDENTE assicura che effettuerà un supplemento di riflessione sulla proposta in esame, per quanto le motivazioni della dichiarazione di improponibilità sembrino inoppugnabili.
Propone di rinviare la fase di illustrazione degli emendamenti, in attesa del parere della Commissione

bilancio.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) ritiene preferibile conoscere il parere della 5a Commissione prima di procedere alla illustrazione, per evitare di soffermarsi sulle proposte su cui si avrà un parere contrario.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2495) ***Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Maria Anna Madia e Francesco Silvestri
(Discussione e rinvio)

Il relatore PERILLI (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati in un testo unificato, recante la disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.
Ricorda, in via preliminare, che tale attività, consistente nel trasferire agli attori politici le istanze imprenditoriali o di altri gruppi rappresentanti interessi socialmente legittimati, in Italia è totalmente priva di regolazione, nonostante nelle ultime legislature numerosi progetti di legge siano stati presentati in materia.
Il provvedimento si compone di 13 articoli.
L'articolo 1 definisce l'oggetto dell'intervento, individua i principi ispiratori della disciplina introdotta dal testo ed enumera le finalità generali che intende perseguire, ovvero:
- garantire la trasparenza dei processi decisionali;
- assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali e agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte;
- favorire l'ordinata partecipazione ai processi decisionali sia da parte dei cittadini, sia da parte delle rappresentanze degli interessi;
- consentire l'acquisizione, da parte dei decisori pubblici, di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli.
L'articolo 2 individua i soggetti che esercitano la rappresentanza di interessi e le caratteristiche dell'attività di *lobbying*.
Le attività di rappresentanza di interessi si configurano in ogni attività finalizzata alla rappresentanza di interessi nell'ambito dei processi decisionali pubblici e svolta da specifici soggetti, i rappresentanti di interessi, in modo professionale. Tali attività si esplicano attraverso molteplici modalità quali la presentazione di domande di incontro, proposte, richieste, studi, ricerche, analisi e documenti, anche mediante procedure digitali e di ogni altra attività volta a contribuire alla formazione delle decisioni pubbliche.
Sono definiti poi i soggetti destinatari della presente normativa («rappresentanti di interessi», «portatori di interessi» e «decisori pubblici») e i procedimenti di formazione degli atti normativi e degli atti amministrativi generali («processi decisionali pubblici»).
L'articolo 3 esplicita i casi di esclusione dall'applicazione della nuova normativa.
In particolare, le disposizioni introdotte non trovano applicazione nei confronti dei seguenti soggetti: giornalisti e funzionari pubblici, per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all'esercizio della loro professione o funzione; più in generale, persone che intrattengono rapporti o instaurano contatti con i decisori pubblici per raccogliere dichiarazioni destinate alla pubblicazione; rappresentanti dei Governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri; rappresentanti delle confessioni religiose riconosciute; partiti, movimenti e gruppi politici in relazione all'attività svolta per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione. Inoltre, le disposizioni non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi svolta da: enti pubblici, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici; partiti o movimenti politici; esponenti

di organizzazioni sindacali; esponenti di organizzazioni imprenditoriali.
Dal punto di vista oggettivo, le disposizioni non si applicano: ai rapporti, agli oggetti e alle notizie la cui pubblicità costituisce violazione delle norme sul segreto di Stato, d'ufficio, professionale o confessionale; all'attività di comunicazione istituzionale, come definita dalla normativa vigente; alle comunicazioni, orali e scritte, rese nell'ambito di sedute e di audizioni delle Commissioni o di altri organi parlamentari e nell'ambito di consultazioni indette da amministrazioni o enti pubblici statali, regionali e locali; all'attività di rappresentanza svolta nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa o altri strumenti di concertazione.
L'articolo 4 prevede l'istituzione, presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), del Registro per la trasparenza dell'attività di rappresentanza di interessi. Il Registro, tenuto in forma digitale, è articolato in due parti: una parte ad accesso riservato ai soggetti iscritti e alle amministrazioni pubbliche e una parte ad accesso pubblico, consultabile per via telematica, tramite SPID o carta di identità elettronica. I soggetti che intendano svolgere l'attività di rappresentanza di interessi hanno l'obbligo di iscriversi nel Registro, dichiarando, tra gli altri, i dati identificativi del soggetto titolare degli interessi per conto del quale è svolta l'attività di relazione e le risorse umane ed economiche delle quali il rappresentante di interessi dispone per lo svolgimento dell'attività. È poi indicata una serie di categorie di persone che non possono iscriversi nel Registro. All'Autorità garante della concorrenza e del mercato è affidata l'organizzazione del Registro e la sua pubblicazione nel sito internet istituzionale del comitato di sorveglianza istituito presso la medesima Autorità. Le modalità di organizzazione del Registro e della sua pubblicazione sono stabilite con regolamento dell'AGCM da adottare, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, previa comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, previa procedura di consultazione pubblica.
L'articolo 5 introduce l'obbligo da parte di ciascun rappresentante di interessi di tenere e aggiornare con cadenza settimanale una propria agenda degli incontri con i decisori pubblici. I dati dell'agenda sono pubblicati, in formato aperto e riutilizzabile, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione ed è prevista la possibilità di opposizione, da parte dei decisori pubblici, alla pubblicazione di informazioni non veritiere.
L'articolo 6 prevede l'adozione di un codice deontologico da parte del comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici alla cui istituzione presso l'AGCM è dedicato l'articolo 7. Nello specifico, il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Repubblica ed è composto da un magistrato della Corte di cassazione, da un magistrato della Corte dei conti e da un membro del CNEL che svolge le funzioni di presidente del Comitato. Tutti i componenti rimangono in carica cinque anni. Al comitato, oltre alla tenuta e al controllo del Registro, sono attribuite le seguenti funzioni: ricevere le relazioni annuali che i rappresentanti di interessi sono tenuti a trasmettere ogni anno e curarne la pubblicazione nel Registro; redigere una relazione annuale sull'attività dei rappresentanti di interessi da trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere; vigilare e raccogliere segnalazioni sull'osservanza delle disposizioni della legge e del codice deontologico da parte dei rappresentanti di interessi e irrogare le sanzioni. Con riferimento all'attività parlamentare, si prevede che le funzioni del comitato di sorveglianza siano svolte da una Commissione bicamerale, composta da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro trenta giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.
Il disegno di legge individua poi alcuni diritti e obblighi in capo agli iscritti al Registro, rispettivamente agli articoli 8 e 9.
In particolare, l'articolo 8 riconosce a tali soggetti i diritti di: presentare ai decisori pubblici domande di incontro, proposte, richieste, studi, ricerche, analisi e documenti; svolgere ogni altra attività diretta a perseguire interessi leciti di rilevanza non generale e concorrere alla formazione della decisione pubblica, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà nei loro confronti; accedere alle sedi istituzionali dei decisori pubblici e acquisire documenti nel rispetto della normativa

generale in materia di accesso agli atti e in materia di accesso civico e obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni. Le forme e le modalità di esercizio di tali facoltà sono rimesse a provvedimenti delle singole amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle Regioni e delle Province autonome, secondo principi di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento. Si specifica altresì che, nell'ambito della propria autonomia, gli organi costituzionali adeguano il proprio ordinamento ai principi del presente provvedimento.
Per quanto concerne gli obblighi a cui sono tenuti gli iscritti nel Registro, l'articolo 9 prevede, innanzi tutto, il divieto per i rappresentanti di interessi di corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre utilità economicamente rilevanti a decisori pubblici. Prevede inoltre l'obbligo di ciascun rappresentante di interessi di trasmettere al comitato di sorveglianza, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sull'attività di rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente. Il comitato di sorveglianza è tenuto, a sua volta, a redigere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione annuale sull'attività dei lobbisti, nella quale possono essere segnalate eventuali criticità e formulate proposte.
L'articolo 10 regolamenta in modo unitario la procedura di consultazione che ciascun decisore pubblico può indire, qualora intenda proporre o adottare un atto normativo o regolatorio di carattere generale.
L'articolo 11 reca la disciplina sanzionatoria per l'eventuale violazione di obblighi stabiliti dal provvedimento nei confronti del rappresentante di interessi.
L'articolo 12 dispone un incremento della pianta organica dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, fino a trenta unità, in ragione delle nuove competenze attribuitele, provvedendo alla copertura dei relativi oneri.
Infine, l'articolo 13 reca la clausola di invarianza finanziaria e altre disposizioni finali.

Il PRESIDENTE sottopone alla Commissione l'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) condivide la proposta di svolgere alcune audizioni, stante la complessità della materia oggetto del disegno di legge. Sarebbe importante comprendere quali soggetti attualmente svolgono l'attività di *lobbying*, pur in assenza di un quadro di regole certe. Ricorda che da tempo si avverte l'esigenza di introdurre una disciplina in materia, ma finora l'unico tentativo più significativo è stato quello della Camera dei deputati, che nel 2016 ha approvato un codice di condotta dei deputati e la regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi.

Il senatore TONINELLI (*M5S*) sottolinea che, nei prossimi mesi, l'attenzione sarà concentrata sui provvedimenti di attuazione delle riforme previste dal PNRR, oltre che sulle questioni relative al conflitto in Ucraina. Vi è quindi il rischio che i margini per l'approvazione definitiva del disegno di legge in titolo siano molto ristretti.
Il testo in esame, tuttavia, già approvato in prima lettura a larghissima maggioranza, è l'esito di un ampio e approfondito lavoro - sotto il profilo tecnico, politico e giuridico - svolto dalla Camera dei deputati, dal quale tutti, compresa la propria parte politica, hanno rinunciato ad istanze in nome di una soluzione condivisa: in ragione di ciò, si potrebbe valutare anche l'opportunità di non apportare ulteriori modifiche. È probabile, infatti, che non sia possibile ottenere una sintesi migliore di quella raggiunta dall'altro ramo del Parlamento.
Si tratta di una normativa importante, che consentirebbe una maggiore trasparenza dei processi decisionali, riconducendo all'interno del Parlamento scelte e indirizzi che altrimenti rischierebbero di essere influenzati da rappresentanti di interessi al di fuori delle sedi istituzionali.
Conviene, sull'opportunità di svolgere un ciclo di audizioni, purché breve.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) conviene sulla rilevanza del lavoro svolto in prima lettura e sulla esigenza, sottolineata dal senatore Toninelli, di concludere prima possibile l'iter del provvedimento. Tuttavia, non esclude che sia necessario affinare ulteriormente, anche se

limitatamente, il testo. Sarà quindi importante audire esperti in materia, al fine di valutare se sia opportuno confermare il testo licenziato dalla Camera dei deputati.

Il senatore MALAN (*FdI*) concorda sulla opportunità di approfondire la materia attraverso lo svolgimento di audizioni, tanto più che il Gruppo Fratelli d'Italia, alla Camera dei deputati, nella votazione finale sul provvedimento in esame si è astenuto. A suo avviso, se c'è la volontà politica, il tempo a disposizione è sufficiente per approvare definitivamente il disegno di legge entro la fine della legislatura anche apportando modiche: peraltro, non riterrebbe opportuno che il monocameralismo di fatto cui ormai si assiste per i provvedimenti di iniziativa governativa si estendesse anche a quelli di origine parlamentare.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*), integrando il suo intervento, precisa di concordare sull'opportunità di approvare rapidamente il disegno di legge, in via definitiva, ma senza conculcare le prerogative del Senato di esaminarlo in modo approfondito e - se necessario - di modificarlo. Anche se vi sono organizzazioni di rappresentanza di interessi che si sono *dotate* di un codice etico, è necessario introdurre una regolamentazione dell'attività di lobbying per porre fine al fenomeno di affaristi che, approfittando della confusione del quadro normativo, tentano di incidere sull'operato del legislatore.

Il PRESIDENTE, all'esito del dibattito, sottolinea che non vi è alcuna contrarietà pregiudiziale a confermare il testo approvato dalla Camera dei deputati. Tuttavia, non è possibile accogliere in via pregiudiziale la proposta del senatore Toninelli di approvare il disegno di legge senza modifiche, prima ancora di esaminarlo in modo approfondito, con il contributo della società civile, dal momento che la politica svolge un'importante funzione di mediazione di interessi.
Propone quindi di fissare il termine entro il quale i Gruppi potranno indicare i nominativi dei soggetti da convocare in audizione per le ore 12 di venerdì 11 marzo.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1359) ***Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti***
(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.
Rinvia pertanto il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1785) ***Roberta PINOTTI ed altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di martedì 1° marzo.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, prevista per le ore 12 di lunedì 7 marzo, sono stati presentati 26 emendamenti, pubblicati in allegato.
Avverte che le senatrici Parente, Ginetti e Garavin hanno sottoscritto gli emendamenti presentati dalla senatrice Conzatti.

Propone di rinviare l'illustrazione degli emendamenti, data l'assenza della relatrice, impegnata in attività legate alla Giornata internazionale della donna in qualità di Presidente della Commissione di inchiesta sul femminicidio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2462) ***Deputato PELLA ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonché al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico*** , approvato dalla Camera dei deputati
(2224) ***AUGUSSORI ed altri. - Modifica all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di numero dei mandati per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti***
(Esame congiunto e rinvio)

Prende la parola il sottosegretario SCALFAROTTO per informare la Commissione che a breve, probabilmente entro dieci giorni, sarà sottoposto al Consiglio dei ministri il testo di riforma del testo unico degli enti locali, nel quale saranno affrontate sia la questione del terzo mandato dei sindaci, oggetto dei provvedimenti in titolo, sia quella della incandidabilità in Parlamento dei sindaci di Comuni con più di 20.000 abitanti.
Nell'assicurare che il Governo non intende interferire con i lavori parlamentari, ritiene necessario chiarire - per un ordinato svolgimento della discussione - che l'Esecutivo non potrebbe non tener conto di una decisione definitiva delle Camere su aspetti oggetto dei disegni di legge in esame e su cui attualmente vi è una dialettica all'interno delle forze politiche di maggioranza.

Si apre un dibattito.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) esprime il proprio apprezzamento per l'annuncio della tanto attesa riforma del testo unico degli enti locali. Rileva, tuttavia, che la questione del terzo mandato dei sindaci assume particolare rilevanza e urgenza, in vista della ormai prossima tornata elettorale amministrativa. È infatti sostanzialmente impossibile che la complessiva riforma del TUEL sia approvata entro il mese di aprile.

Il sottosegretario SCALFAROTTO precisa che il Governo non intende imporre il proprio orientamento. Tuttavia, sulla base di un rapporto di leale collaborazione istituzionale, è necessario che sia chiaro il quadro della situazione, prima di procedere all'esame dei provvedimenti in titolo.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea l'inopportunità di sospendere l'esame del testo licenziato dalla Camera dei deputati, su cui peraltro si è formata un'ampia maggioranza. Del resto, la questione dell'incandidabilità in Parlamento dei sindaci di Comuni con più di 20.000 abitanti, per quanto rilevante, non riveste particolare urgenza, a differenza della norma relativa al terzo mandato dei sindaci dei piccoli Comuni, che incide sulla operatività degli enti locali nei prossimi mesi.

Il relatore VITALI (*FIBP-UDC*), nel riconoscere l'urgenza di avviare l'esame dei due provvedimenti in titolo per porre rimedio a una lacuna che potrebbe ostacolare la funzionalità delle amministrazioni locali in vista delle prossime elezioni amministrative, chiede al Governo di chiarire se l'eventuale approvazione dei testi in esame potrebbe costituire un punto di non ritorno anche per l'Esecutivo. In tal caso, infatti, si troverebbe in difficoltà a svolgere la funzione di relatore, essendo personalmente

favorevole alla estensione del terzo mandato ai sindaci di Comuni fino a 15.000 abitanti e contrario alla candidatura in Parlamento dei sindaci di Comuni oltre i 20.000 abitanti.

Il sottosegretario SCALFAROTTO ribadisce che il Governo, essendo sostenuto da una maggioranza molto ampia e composita, non potrebbe non tener conto del pronunciamento di entrambi i rami del Parlamento sul medesimo testo. Pertanto, si troverebbe nella situazione di dover espungere la norma dal testo di riforma del TUEL, oppure di uniformarla a quella già approvata dalle Camere. Sottolinea, in ogni caso, che la valutazione politica sull'opportunità di procedere nell'esame dei disegni di legge in titolo spetta ai Gruppi parlamentari.

Il relatore VITALI (*FIBP-UDC*) avverte che potrebbe trovarsi nella situazione di rimettere il mandato di relatore.

Il PRESIDENTE ricorda che il provvedimento, in origine, era molto corposo. Il testo licenziato dalla Camera, invece, è composto da soli tre articoli, che vertono sulle uniche questioni su cui è stato possibile raggiungere un'intesa. Nell'eventualità che nel testo del Governo si raggiunga un punto di mediazione più elevato, ritiene opportuno attendere alcuni giorni per conoscere l'articolato predisposto dall'Esecutivo. Qualora vi fosse un ritardo, tanto da pregiudicare la possibilità di far entrare in vigore la norma sul terzo mandato dei sindaci entro le amministrative di maggio, allora si potrebbe procedere senza ulteriori indugi all'approvazione dei disegni di legge in titolo. Diversamente, si potrebbe modificare il testo all'esame della Commissione tenendo conto dell'orientamento del Governo e rinviarlo alla Camera per l'approvazione definitiva.

Il relatore VITALI (*FIBP-UDC*) ritiene condivisibile la proposta del Presidente.

Il sottosegretario SCALFAROTTO assicura che l'intenzione del Governo è approvare la riforma del TUEL entro la fine della legislatura. Auspica, quindi, che il testo sia pronto entro il termine indicato e che l'iter parlamentare possa iniziare senza ulteriori ritardi.

Il PRESIDENTE osserva che eventualmente si potrebbe stralciare ab origine dal testo del Governo e rimettere all'esame del Parlamento le questioni controverse, tra cui anche quella del terzo mandato dei sindaci.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) esorta a considerare con attenzione i tempi per l'entrata in vigore della nuova norma: sarebbe necessario, infatti, concludere l'iter entro il 31 marzo, per consentire ai sindaci dei piccoli Comuni, già al secondo mandato, di ricandidarsi.

Il PRESIDENTE sottolinea che, per evidenti ragioni, qualora si estendesse il terzo mandato ai sindaci di Comuni fino a 5.000 abitanti, sarebbe possibile successivamente, con il testo d'iniziativa governativa, innalzare ulteriormente il limite, ma di certo non tornare a quello di 3.000 abitanti.
Invita quindi il relatore a svolgere la relazione sui disegni di legge in esame.

Il relatore VITALI (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge n. 2462, già approvato dalla Camera dei deputati, che reca alcune modifiche del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) su controllo di gestione e limite al numero di mandati consecutivi dei sindaci nei piccoli Comuni, nonché norme su inconferibilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico.
Il testo si compone di tre articoli.
L'articolo 1 dispone l'inconferibilità di incarichi amministrativi di vertice negli enti di diritto privato in controllo pubblico nei confronti di coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del codice penale, relativo ai "delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione". A tal fine è novellato

l'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 39 del 2013 che, nel testo vigente, prevede l'inconferibilità, nei confronti di coloro che sono stati condannati per i richiamati reati, di incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali, integrando tale disposizione con il riferimento anche agli incarichi di vertice negli enti di diritto privato in controllo pubblico.
L'articolo 2, mediante una novella all'articolo 196, comma 1, del TUEL, esclude i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti dal novero degli enti locali che sono tenuti ad applicare il controllo di gestione.
L'articolo 3 novella l'articolo 51 del TUEL, che disciplina la durata del mandato del sindaco, del presidente della Provincia e dei consigli e dispone in materia di limitazione dei mandati.
In particolare, dispone che i sindaci che abbiano svolto un numero di mandati consecutivi superiore al limite previsto non siano ricandidabili, mentre nel testo vigente dell'articolo 51, comma 2, del TUEL essi sono considerati non rieleggibili.
Stabilisce, inoltre, che i sindaci dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possano svolgere fino a tre mandati consecutivi, con conseguente intervento di coordinamento.
Prevede, infine, l'abrogazione dell'articolo 1, comma 138, della legge n. 56 del 2014, che attualmente riserva solo ai sindaci di Comuni fino a 3.000 abitanti la possibilità di essere rieletti per un terzo mandato.
L'articolo 3 del disegno di legge in esame verte sulla stessa materia del disegno di legge n. 2224 a prima firma del senatore Augussori, che passa quindi a illustrare. Il provvedimento modifica l'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) in tema di terzo mandato consecutivo del sindaco per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Nello specifico, prevede che il limite di due mandati consecutivi non si applichi ai sindaci dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, precisando altresì che ai medesimi sindaci sia comunque consentito un numero massimo di tre mandati consecutivi.
Dispone, inoltre, l'abrogazione dell'articolo 1, comma 138, della legge n. 56 del 2014, che attualmente riserva solo ai sindaci di Comuni fino a 3.000 abitanti la possibilità di essere rieletti per un terzo mandato.
Considerato che i due disegni di legge riguardano la medesima materia, propone di esaminarli congiuntamente.
La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1650) ***FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seconda seduta pomeridiana di mercoledì 23 febbraio e rinviata nella seduta di martedì 1° marzo.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati 36 emendamenti, pubblicati in allegato.

Il relatore TONINELLI (*M5S*), considerato il ristretto numero di emendamenti presentati, propone di convocare una ulteriore riunione del Comitato ristretto per valutare la possibilità di mediazione sulle proposte di modifica e accelerare così l'iter del disegno di legge.

Non essendovi osservazioni in senso contrario, il PRESIDENTE dispone la convocazione del Comitato ristretto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2471) ***Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019*** , approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE, relatore, riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere un parere non ostativo.

La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che le modifiche da apportare all'Accordo tra il Governo italiano e quello del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa prevedono l'applicazione della legge penale del Paese ospitante sul personale civile e sui membri delle Forze armate. Esprime dubbi e preoccupazioni a tale riguardo, perché vi sarebbe una evidente disparità tra le tutele riconosciute dal Qatar al personale ivi operante e quelle garantite dall'ordinamento italiano. Pertanto, a nome del Gruppo, annuncia un voto di astensione.

Il senatore MALAN (*FdI*) dichiara che si asterrà dalla votazione. Ritiene che proprio oggi, 8 marzo, bisognerebbe tenere conto che in Qatar le donne sono vittime di gravi discriminazioni.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) annuncia l'astensione del Gruppo di Forza Italia, sottolineando la lontananza del Qatar dalla cultura giuridica occidentale.

Il PRESIDENTE, nel ricordare la recente visita del Ministro degli affari esteri in Qatar per la fornitura di gas liquefatto necessaria a far fronte alla crisi energetica legata alla eventuale sospensione dell'approvvigionamento da parte della Russia, sottolinea che la questione dell'accordo nel suo complesso, esorbiti dalle competenze della Commissione affari costituzionali. Tuttavia, ritiene preferibile rinviare la votazione dello schema di parere per un ulteriore approfondimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1650

Art. 1

1.1

Comincini

Al comma 1 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 1, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis*. Alle cooperative e loro consorzi si applicano le norme del codice civile, le norme speciali e le relative disposizioni di attuazione concernenti la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita e, per gli aspetti non disciplinati e in quanto compatibili, le disposizioni del presente decreto e le norme del codice del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

1.2

Binetti

*Al comma 1, lett. b), al capoverso « 5-*bis*», apportare le seguenti modificazioni:*

- *sostituire l'alinea con il seguente:* «Ai fini del presente decreto, si considera altresì impresa di interesse generale quell'attività imprenditoriale svolta al fine di creare comunità e migliorare la qualità della vita delle persone che vivono nel territorio interessato dall'attività imprenditoriale, e che operi perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; l'attività dell'impresa sociale di comunità dovrà essere finalizzata a contrastare fenomeni di spopolamento, declino sociale ed economico, degrado ambientale ed è posta in essere da una impresa sociale di comunità che stabilisca la propria sede legale e operi in via stabile e principale: »

- *dopo la lettera c) aggiungere la seguente:* «*c-bis)* in uno o più comuni individuati come piccoli comuni rurali ai sensi della legge 6 ottobre 2017, n. 158 »

1.3

Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano

Al comma 1, lettera b), capoverso «*5-*bis*», alinea, dopo le parole:* «impresa sociale di comunità», *inserire le seguenti:* «che adotti modalità di gestione responsabili e trasparenti e».

1.4

Comincini

Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso «*5-bis*», *alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, ai sensi del comma 3»;

b) sopprimere il capoverso «*5-*ter».

1.5

Di Piazza

Al comma 1, lett. b), capoverso «*5-*ter», *dopo le parole:* «di cui all'articolo 2,» *sostituire la parola:* «e» *con la seguente*: «o».

1.6

Briziarelli

Al comma 1, capoverso «*5-*ter», *dopo le parole:* «di cui all'articolo 2,», *sostituire la parola:* «e», *con la seguente:* «o».

1.7

Pagano

Al comma 1, capoverso «*5-*ter», *dopo le parole:* «*di cui all'articolo 2,*», *sostituire la parola:* «*e*», *con la seguente:* «*o*».

1.8

Comincini

Al comma 1, capoverso «*5-*ter», *dopo le parole:* «di cui all'articolo 2,» *sostituire la parola:* «e» *con la seguente:* «o».

1.9

De Petris, Ruotolo

Al comma 1, lettera b) capoverso «*5-*ter», *dopo le parole:* «di cui all'articolo 2,» *sostituire la parola* «e» *con la seguente:* «ovvero».

1.10

Binetti

Al comma 1, lett. b), al capoverso 5«-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera b) con la seguente: «*b)* interventi finalizzati allo sviluppo delle competenze digitali delle persone che vivono nel territorio interessato dall'attività dell'impresa sociale di comunità, in particolare delle persone anziane e delle persone a rischio di esclusione sociale»;

b) alla lettera f) sostituire le parole: «dell'artigianato artistico locale », *con le seguenti*: «dell'artigianato locale, ivi compreso quello artistico».

1.11

Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano

Al comma 1, lettera b), capoverso «5-*ter*», *dopo la parola:* «territorio», *aggiungere le seguenti:* «e nel rispetto della normativa specifica di ciascuna attività»

1.12

Malan

Al comma 1, lettera b), capoverso «5-ter», *dopo la parola*: «territorio» *aggiungere le seguenti*: «*e nel rispetto della normativa specifica di ciascuna attività*».

1.13

Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano

Al comma 1, lettera b), capoverso «5-*quater*», *apportare le seguenti modificazioni.*

a) *dopo la parola*:«operatività», *aggiungere le seguenti*: «, esclusivamente nelle aree individuate al comma 5-*bis*»;

b) *sopprimere le parole*: «ovvero operino con carattere di continuità».

1.14

Malan

Al comma 1, lettera b), capoverso «5-quater», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo la parola:* «operatività», *aggiungere le seguenti*: «, esclusivamente nelle aree individuate al comma 5-*bis*»;

b) *sopprimere le parole*: «ovvero operino con carattere di continuità».

1.15

Riccardi, Augussori, Calderoli, Grassi, Pirovano

Al comma 1, lettera b), capoverso «5-*quater*», *apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo la parola*: «operatività», *aggiungere le seguenti*: «, prevalentemente nelle aree individuate al comma 5-*bis*»;

b) *sopprimere le parole*: «ovvero operino con carattere di continuità».

1.16

Di Piazza

Al comma 1, lett. b), capoverso «5-quater», *sostituire le parole*: «i soci risiedano o abbiano fissato la sede legale ovvero operino», *con le seguenti*: «la maggioranza dei soci risieda o abbia fissato la sede legale ovvero operi».

1.17

Briziarelli

Al comma 1, capoverso «5-quater», *sostituire le parole:* «i soci risiedano o abbiano fissato la sede legale ovvero operino», *con le seguenti:* «la maggioranza dei soci risieda o abbia fissato la sede legale ovvero operi».

1.20

De Petris, Ruotolo

Al comma 1, lettera b) capoverso «5-quater», *sostituire le parole:* «i soci risiedano o abbiano fissato la sede legale ovvero operino», *con le seguenti:* «la maggioranza dei soci risieda o abbia fissato la sede legale ovvero operi».

1.19

Pagano

Al comma 1, capoverso «*5*-quater»*, sostituire le parole*: «i soci risiedano o abbiano fissato la sede legale ovvero operino», *con le seguenti*: «la maggioranza dei soci risieda o abbia fissato la sede legale ovvero operi».

1.18

Comincini

Al comma 1, capoverso «*5*-quater»*, sostituire le parole:* «i soci risiedano o abbiano fissato la sede legale ovvero operino», *con le seguenti:* «la maggioranza dei soci risieda o abbia fissato la sede legale ovvero operi».

1.21

Binetti

Al comma 1, lett. b), al capoverso «*5*-quater» *sostituire la parola*:«ovvero» *con le parole: «*e che *»*

1.22

Comincini

Al comma 1, lettera c), capoverso «*1*-bis» *dopo le parole:* «società cooperativa», *inserire le seguenti:* «impresa sociale».

1.23

Comincini

Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente:

c-*bis*) all'articolo 6, comma 3, dopo le parole: «di impresa sociale», sono aggiunte le seguenti "o di impresa sociale di comunità".

1.24

Binetti

Al comma 1, lett. d), al capoverso «*4*-bis»*, apportare le seguenti modificazioni:*

- *alla lettera a), sostituire le parole:* « utenti cittadini», con le parole: «*abitanti nel territorio della comunità di riferimento»;*

- *alla lettera b), sostituire la parola:* «utenti», con le parole: «*abitanti nel territorio della comunità di riferimento»;*

- *alla lettera c), sostituire le parole: «*cittadini utenti*», con le parole: «*abitanti nel territorio della comunità di riferimento*»*

1.25

Di Piazza

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. In riferimento all'operatività prevalente dell'impresa sociale di comunità nei territori e nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della presente legge, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale di statistica definisce le modalità per l'assegnazione alle imprese sociali di comunità di più codici ATECO per l'attività primaria svolta.».

1.26

Briziarelli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*: Con riferimento all'operatività prevalente nei territori e nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della presente legge, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituto nazionale di statistica definisce le modalità per l'assegnazione alle imprese sociali di comunità di più codici ATECO per l'attività primaria."

1.27

Comincini

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-*bis*. Con riferimento all'operatività prevalente nei

territori e nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della presente legge, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale di statistica definisce le modalità per l'assegnazione alle imprese sociali di comunità di più codici ATECO per l'attività primaria.»

1.28

De Petris, Ruotolo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «*1*-bis. Con riferimento all'operatività prevalente nei territori e nelle aree di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della presente legge, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale di statistica definisce le modalità per l'assegnazione alle imprese sociali di comunità di più codici ATECO per l'attività primaria»

1.29

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Al comma 2, sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

Art. 2

2.1

Evangelista

All'articolo 2, al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 81, comma 1, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sostituire le parole "ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di cui all'articolo 5 con modalità non commerciali" con le seguenti: "ai suddetti enti del Terzo settore e alle imprese sociali di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di cui all'articolo 5". »

2.0.1

Evangelista

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*

(*Interventi in materia di superbonus effettuati dalle imprese sociali di comunità)*

1. All'articolo 119, comma 9, lettera d-*bis*), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo le parole "di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460," aggiungere le seguenti: "dagli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, comprese le imprese sociali e le imprese sociali di comunità di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112. »

Art. 3

3.1

Evangelista

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. All'articolo 48, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera c), quinto periodo, dopo le parole "ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266," inserire le seguenti "agli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e le imprese sociali, incluse le imprese sociali di comunità, di cui decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112,"

b) comma 6, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "e-*bis*) gli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e le imprese sociali di comunità di cui all'articolo 2, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.". »

Art. 4

4.0.1

Evangelista

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Disposizioni in materia di Fondo unico di giustizia)

1. All'articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, inserire la seguente: "b-*bis*) in misura non inferiore ad un quarto, al Ministero della giustizia per assicurare il sostegno e il finanziamento delle attività svolte dagli enti del terzo settore, comprese le imprese sociali di comunità, destinatarie di immobili ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo del 6 ottobre 2011, n. 159;" »

Art. 5

5.1

Comincini

Sopprimere il comma 1.

5.2

Comincini

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'art. 9 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Le regioni hanno la facoltà di individuare categorie di soggetti svantaggiati ulteriori a quelle previste dall'art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381 cui destinare eventualmente agevolazioni e sovvenzioni che gravino esclusivamente sulle ordinarie disponibilità delle regioni medesime. Le categorie di soggetti di cui al primo periodo non concorrono al computo della percentuale minima del 30% di soggetti svantaggiati ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, necessaria per il mantenimento della qualifica di cooperativa sociale ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) della citata legge».

5.0.1

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-*bis*

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.»

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE
N. 1785

Art. 1

1.0.1

Conzatti, Evangelista, Sbrollini, Parente, Ginetti, Garavini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*

(Misure per garantire la trasparenza nei processi di nomina parlamentare)

1. Nei processi di nomina parlamentare, i componenti dei collegi sono eletti all'esito di una procedura di selezione delle candidature il cui avviso viene pubblicato nei siti internet della Camera e del Senato della Repubblica. Le modalità di presentazione delle candidature prevedono che debbano pervenire almeno trenta giorni prima della nomina e i curricula debbano essere pubblicati negli stessi siti internet.

2. Le candidature sono riservate a soggetti caratterizzati da competenza e da comprovata esperienza nel settore.».

Art. 2

2.1

Riccardi, Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2

(*Equilibrio di genere nelle autorità indipendenti*)

1. All'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in materia di composizione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «*2*-bis. *Nella scelta dei componenti dell'Autorità, è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, nella misura di due quinti dei membri, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato. Tale criterio di scelta si applica per sei mandati consecutivi*».

2. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in materia di composizione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al comma 3, al quinto periodo sono aggiunte in fine le seguenti parole: «*: per i primi sei rinnovi, risulta eletto, da parte di ciascuna Camera, chi ottiene il numero più alto di preferenze per l'uno e per l'altro genere*» e, al sesto periodo, dopo le parole: «*all'elezione di un nuovo commissario*» sono inserite le seguenti: «*, dello stesso sesso del commissario da sostituire,*».

3. All'articolo 1, comma 528, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di composizione dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), è aggiunto in fine il seguente periodo: «*Nella scelta dei componenti dell'Autorità, è assicurato il rispetto del principio di equilibrio di genere, nella misura di due quinti dei membri, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato; tale criterio di scelta si applica per sei mandati consecutivi*».

4. All'articolo 153, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di composizione del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, al secondo periodo sono aggiunte in fine le seguenti parole: «: per i primi sei rinnovi, risulta eletto, da parte di ciascuna Camera, chi ottiene il numero più alto di preferenze per l'uno e per l'altro genere».

5. All'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di composizione dell'Autorità nazionale anticorruzione, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il presidente e i componenti sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere nella misura di due quinti dei membri, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato; tale criterio di scelta si applica per sei mandati consecutivi».

6. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di composizione della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nella scelta dei componenti, i Ministri competenti e il Consiglio dei ministri assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, nella misura di un terzo dei membri della Commissione, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato; tale criterio di scelta si applica per sei mandati consecutivi».

7. All'articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, in materia di composizione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nella scelta dei componenti della Commissione, si assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, in modo che non possano esservi più di cinque membri dello stesso genere, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato; tale criterio di scelta si applica per sei mandati consecutivi».

8. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge

7 giugno 1974, n. 216, in materia di composizione della Commissione nazionale per le società e la borsa, dopo il terzo comma è inserito il seguente: «Nella scelta dei componenti della Commissione, il Consiglio dei ministri e il Presidente del Consiglio dei ministri assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, nella misura di due quinti dei membri, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato; tale criterio di scelta si applica per sei mandati consecutivi».

9. All'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di composizione dell'Autorità di regolazione dei trasporti, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, le parole: «nominati secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481» sono soppresse e le parole: «della medesima legge» sono sostituite dalle seguenti: «della legge 14 novembre 1995, n. 481»;

b) al comma 1-*ter*, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I componenti dell'Autorità sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Autorità. Nella scelta dei componenti, il Ministro competente e il Consiglio dei ministri assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, nella misura di un terzo dei membri dell'Autorità, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato. Tale criterio di scelta si applica per sei mandati consecutivi».

10. Le nomine effettuate in violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 del presente articolo sono nulle.

11. Nella scelta dei presidenti delle autorità di cui ai commi da 1 a 9 del presente articolo, si tiene conto del principio dell'equilibrio di genere, nella misura di almeno due quinti, da computare sul numero complessivo delle nomine effettuate nel corso di tre anni.».

2.2

Riccardi, Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sostituire la parola*: «sesso», *ovunque ricorra, con la seguente*: «genere»;

b) *al comma 4, sostituire la parola*: «sesso», *con la seguente*: «genere»;

c) *al comma 7, sostituire la parola*: «sesso», *con la seguente*: «genere».

2.3

Binetti

Al comma 2, *sostituire le parole:* «dello stesso sesso del commissario da sostituire» *con le seguenti*: «tenuto conto dell'applicazione del principio della parità di genere di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*»

2.4

Binetti

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-*bis*. L'elenco dei candidati e delle candidate alle due commissioni di cui all'art 3, quarto periodo, sottoposti ad elezione da parte della Camera dei Deputati e del Senato è composto nel rispetto del principio delle pari opportunità di genere"».

2.5

Conzatti, Evangelista, Sbrollini, Parente, Ginetti, Garavini

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 9 inserire i seguenti:

«9-*bis*. All'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in materia di composizione delle Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e per le telecomunicazioni, dopo il primo periodo è inserito il

seguente: «Nella scelta dei componenti, il Ministro competente e il Consiglio dei ministri assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, nella misura di un terzo dei membri di ciascuna Autorità, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato.

9-*ter*. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, in materia di composizione dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Nella scelta dei componenti, il Ministero competente e il Consiglio dei ministri assicurano il rispetto del principio di riequilibrio di genere, nella misura di un terzo dei membri dell'Autorità, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato.

9-*quater*. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, in materia di composizione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, aggiungere in fine il seguente periodo: «Nella scelta dei componenti, il Consiglio dei ministri assicurano il rispetto del principio di riequilibrio di genere, nella misura di un terzo dei membri dell'Autorità, anche nei casi di sostituzione dei componenti venuti a cessare anticipatamente in corso di mandato.».

b) al comma 10, sostituire le parole: «ai commi da 1 a 9», con le seguenti: «ai commi da 1 a 9-*quater*».

c) Al comma 11, sostituire le parole: «ai commi da 1 a 9», con le seguenti: «ai commi da 1 a 9-*quater*».

2.6

Riccardi, Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Nel caso di nomine effettuate in violazione del principio di equilibrio di genere, ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 del presente articolo, gli organi competenti alla nomina hanno sessanta giorni di tempo per provvedere a ripristinare l'equilibrio tra i generi. Decorso inutilmente detto termine, i soggetti nominati decadono dalla carica e si provvede alla nomina nei modi e nei termini previsti dalla legge.».

2.7

Binetti

Dopo il comma 10, inserire i seguenti:

«10-*bis*. Il monitoraggio e la vigilanza sulla applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 del presente articolo sono affidati al Ministro delegato per le pari opportunità*;*

10-ter. Entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunità, approva il regolamento sulla vigilanza delle disposizioni relative all'applicazione del principio di pari opportunità di genere in tutte le autorità indipendenti, organi delle società a controllo pubblico, delle società quotate e degli organismi di consulenza del governo*».*

2.8

Vitali

Sopprimere il comma 11

2.9

Conzatti, Evangelista, Sbrollini, Parente, Ginetti, Garavini

Sostituire il comma 11 con il seguente:

«11. Per ciascuna delle autorità di cui al presente articolo, i presidenti sono eletti o nominati in modo da garantire che il successivo in ordine cronologico sia sempre di genere diverso rispetto al precedente.»

Art. 3

3.1

Riccardi, Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «per la loro attribuzione», *aggiungere le seguenti*: «nonché, in caso di mancato adeguamento al principio dell'equità di genere, delle ragioni del mancato rispetto».

3.2

Conzatti, Evangelista, Sbrollini, Parente, Ginetti, Garavini

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "Nella scelta degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura del sessanta per cento sulla misura sul totale delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo e un organo di controllo collegiale, lo Statuto prevede che la scelta degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti rispettivamente dagli articoli 147-*ter*, comma 1-*ter*, e 148, comma 1-*bis* del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".»

3.3

Conzatti, Parente, Ginetti, Garavini

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "Nella scelta degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di due quinti da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo e un organo di controllo collegiale, lo Statuto prevede che la scelta degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti rispettivamente dagli articoli 147-*ter*, comma 1-*ter*, e 148, comma 1-*bis* del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.".»

3.4

Riccardi, Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«*b) al comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente:* «Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico e nel conferimento delle deleghe, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo qualora il consiglio di amministrazione sia composto da tre membri e di due quinti qualora sia composto da cinque membri, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine e dei conferimenti effettuati in corso d'anno; tale criterio di scelta si applica per sei mandati consecutivi.».»

3.5

Riccardi, Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «almeno nella misura di due quinti», *con le seguenti*: «almeno nella misura di un terzo qualora il consiglio di amministrazione sia composto da tre membri e di due quinti qualora sia composto da cinque membri; tale criterio di scelta si applica per sei mandati consecutivi».

3.6

Riccardi, Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli

Alla rubrica, sostituire le parole: «società controllate da pubbliche amministrazioni», *con le seguenti*: «società a controllo pubblico».

3.0.1

Conzatti, Evangelista, Sbrollini, Parente, Ginetti, Garavini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*

(Equilibrio di genere nelle società partecipate)

1. Al fine di assicurare *standard* minimi di equilibrio di genere e trasparenza, presso il Dipartimento delle Pari opportunità della Presidenza del Consiglio è istituito l'Albo delle società partecipate a controllo pubblico, i cui membri devono essere nominati da soggetti politici. Sono altresì indicati i termini per la presentazione delle domande e i requisiti per la candidatura, sulla base del settore di attività delle società medesime.

2. Per i medesimi scopi è istituito un Albo delle competenze per la raccolta di tutte le candidature riferite alle nomine nelle società di cui al comma 1. L'iscrizione non è obbligatoria per competere alla nomina.

3. Al fine di potenziare la trasparenza, è possibile procedere all'audizione dei candidati e delle candidate da parte del competente organo di nomina.».

Art. 4

4.1

Binetti

Al comma 1, capoverso «2-*ter*»*, al secondo periodo, apportare le seguenti modifiche:*

a) *sostituire le parole:* «Qualora la scelta dei componenti di un comitato di consulenza», *con le seguenti*: « Qualora la scelta dei componenti dei comitati, dei commissari, e delle strutture di cui al paragrafo 1»

b) *sostituire le parole:* « il comitato è integrato da esperti, anche estranei all'amministrazione dello Stato, al fine di assicurare che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei componenti del comitato» *con le seguenti*: « la scelta dei componenti è nulla».

4.2

Binetti

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *sopprimere le seguenti parole: «* la vigilanza sulla applicazione delle disposizioni medesime»;

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma*:

2-*bis*. L'autorità competente per la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni medesime è il Ministro delegato per le pari opportunità, che agisce in base all'applicazione del regolamento di cui all'art 2, comma 10-*ter.*

4.0.1

Conzatti, Evangelista, Sbrollini, Parente, Ginetti, Garavini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

(*Equilibrio di genere negli organi di garanzia*)

1. All'articolo 22, comma 1, della legge 24 marzo 1958, n. 195, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nella elezione dei componenti del Consiglio superiore si assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, nella misura del cinquanta per cento, da computare sul numero complessivo dei componenti eletti nel corso di quattro anni, e si prevedono altresì le modalità di sostituzione dei componenti del Consiglio venuti a cessare in corso di mandato, in modo da garantire il rispetto della quota di cui al presente periodo.»

2. All'articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Nella elezione dei componenti di cui al comma 1, lettera d), si assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, nella misura del cinquanta per cento, da computare sul numero complessivo dei componenti eletti nel corso di quattro anni, e si prevedono altresì le modalità di

sostituzione dei componenti del Consiglio di presidenza venuti a cessare in corso di mandato, in modo da garantire il rispetto della quota di cui al presente periodo».

3. All'articolo 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Nell'elezione dei rappresentanti del Parlamento, si assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, nella misura del cinquanta per cento, da computare sul numero complessivo dei componenti eletti nel corso di quattro anni, e si prevedono altresì le modalità di sostituzione dei componenti del Consiglio di presidenza venuti a cessare in corso di mandato, in modo da garantire il rispetto della quota di cui al presente periodo».

4. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Nell'elezione dei rappresentanti del Parlamento, si assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, nella misura del cinquanta per cento, da computare sul numero complessivo dei componenti eletti nel corso di quattro anni, e si prevedono altresì le modalità di sostituzione dei componenti del Consiglio di presidenza venuti a cessare in corso di mandato, in modo da garantire il rispetto della quota di cui al presente periodo».»

4.0.2

Conzatti, Evangelista, Sbrollini, Parente, Ginetti, Garavini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Disposizioni di principio per le Regioni)

1. Le Regioni disciplinano le norme generali in materia di nomine, designazioni e rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione.

2. Al fine di promuovere il rispetto del principio dell'equilibrio di genere, nel momento dell'avvio della procedura i soggetti titolati a presentare la candidatura sono tenuti a proporre, per gli organismi collegali, nominativi di persone di entrambi i generi purché rispondenti alle competenze richieste dal bando.

3. Il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente della Giunta reginale pubblicano annualmente, ciascuno per la propria competenza, l'elenco delle nomine e delle designazioni da effettuare nell'anno solare successivo.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, compatibilmente con le modalità organizzative disposte nei rispettivi statuti, anche alle regioni ad autonomia speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano».

4.0.3

Conzatti, Evangelista, Sbrollini, Parente, Ginetti, Garavini

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 4-*bis*

(Disposizioni di principio per gli Enti locali)

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nei seguenti organi: nelle giunte e negli organi collegali non elettivi del comune e della provincia; negli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti; infine, nei consorzi, associazioni tra comuni, società di capitali e consortili, istituti di credito e loro enti di controllo o fondazioni, università, politecnici, teatri, musei, istituzioni e fondazioni culturali.

b) Al comma 6 aggiungere in fine il seguente periodo: «Gli enti locali inviano entro il 31 dicembre di ogni anno i regolamenti sulle nomine al Dipartimento della Pari opportunità della

Presidenza del Consiglio per la verifica del rispetto dei principi contenuti di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* del presente articolo».

c) Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. Al fine di garantire standard minimi di trasparenza dei procedimenti, gli enti locali pubblicizzano adeguatamente, nei mesi di gennaio per il primo semestre e luglio per il secondo semestre, l'elenco delle nomine e delle designazioni da effettuare nell'anno solare successivo.

6-*ter*. Al fine di promuovere il rispetto del principio dell'equilibrio di genere, nel momento dell'avvio della procedura i soggetti titolati a presentare la candidatura sono tenuti a proporre, per gli organismi collegali, nominativi di persone di entrambi i generi purché rispondenti alle competenze richieste dal bando.».

4.0.4

Riccardi, Augussori, Pirovano, Grassi, Calderoli

Dopo l'articolo, inserire con il seguente:

«Art. 4-*bis*.

(*Osservatorio per la vigilanza del rispetto del principio dell'equilibrio di genere*)

1. Presso il Dipartimento delle Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio per la vigilanza del rispetto del principio dell'equilibrio di genere, con il compito di svolgere attività di vigilanza e trasmettere segnalazioni e proposte per l'adozione di buone pratiche in tema di equilibrio di genere, anche ai fini della redazione della relazione triennale di cui all'articolo 5. L'Osservatorio è composto da esperti di comprovata esperienza nel settore delle pari opportunità e degli studi sull'equilibrio di genere. La partecipazione alle attività dell'Osservatorio è svolta in forma gratuita.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'istituzione dell'Osservatorio.

3. Alle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Art. 5

5.1

Conzatti, Evangelista, Sbrollini, Parente, Ginetti, Garavini

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5

(Osservatorio per il monitoraggio sull'attuazione del principio di pari opportunità nei procedimenti di nomina)

1. Presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio è istituito un Osservatorio per il monitoraggio sull'attuazione del principio di pari opportunità nei procedimenti di nomina.

2. L'Osservatorio ha il compito di:

a) monitorare il rispetto delle norme volte a garantire l'equilibrio di genere in relazione a tutti i destinatari della presente legge, segnalare ai soggetti interessati la mancata ottemperanza a tali disposizioni;

b) con riferimento agli enti pubblici alle autorità amministrative indipendenti e agli organi di garanzia, pubblicizzare le informazioni relative alle scadenze dei collegi in carica, ai termini per la presentazione delle candidature e ai criteri di valutazione adottati per la selezione;

c) con riferimento alle società partecipate, pubblica l'Albo delle società partecipate, con relative scadenze dei termini per la presentazione delle candidature e l'Albo pubblico delle

competenze;

d) con riferimento a Regioni ed enti locali, valutare il rispetto da parte dei regolamenti degli enti locali in materia di nomine delle previsioni di cui alla presente legge.

3. Ogni due anni l'Osservatorio trasmette una relazione periodica al Parlamento sull'attuazione dei principi di cui alla presente legge, dando conto di tutte le nomine effettuate, delle relative proporzioni per genere e delle relative procedure di nomina seguite.».

5.2

Binetti

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

- *sostituire le parole:* « tre anni» *con le seguenti*: «ogni anno, entro l'8 marzo»;

- *aggiungere, in fine, il seguente comma:* «1-*bis*. La relazione annuale di cui al comma 1 dovrà indicare anche le misure adottate per la rimozione degli ostacoli all'applicazione dell'equilibrio di genere negli organismi di cui alla presente legge nonché le sanzioni applicate a fronte delle eventuali irregolarità riscontrate»

Art. 6

6.1

Vitali

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. La presente legge ha validità per dieci anni a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.».

1.3.2.1.8. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 326 (pom.) del 15/03/2022

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 15 MARZO 2022
326ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REDIGENTE
(2185) ***CANDIANI ed altri. - Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'8 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio ha richiesto la relazione tecnica sul testo del provvedimento in titolo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.
Avverte che l'esame del provvedimento sarà seguito, in rappresentanza del Governo, dal Sottosegretario Bini.

Il relatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ribadisce di aver concluso l'istruttoria sugli emendamenti ma, prima di procedere, sarebbe preferibile conoscere il parere della Commissione bilancio.

Il senatore MALAN (*FdI*) rileva la necessità di affrontare la questione della mancata nomina dei giudici delle Sezioni regionali della Corte dei conti da parte delle Regioni, per evitare ulteriori oneri a carico del bilancio regionale. Alla luce del nuovo ordinamento che si intende approvare, si potrebbe trasferire questo onere a carico della Corte dei conti. Una eventuale modifica in tal senso, tuttavia, potrebbe essere inserita solo dal relatore, essendo ormai scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il relatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) osserva che già l'esame del disegno di legge in titolo, di carattere ordinamentale, sta richiedendo più tempo per i necessari approfondimenti da parte della Commissione bilancio. L'introduzione di una modifica nel senso indicato dal senatore Malan, pur

essendo del tutto condivisibile, ostacolerebbe l'*iter* del provvedimento, impedendone probabilmente l'approvazione.

Il senatore MALAN (*FdI*) prende atto che sia preferibile intervenire all'interno di un altro provvedimento.

Il PRESIDENTE, in attesa del parere della Commissione bilancio, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2495) ***Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Maria Anna Madia e Francesco Silvestri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'8 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che sono pervenute circa quaranta richieste di audizione, che potranno essere programmate a partire dalla prossima settimana. Trattandosi tuttavia di un provvedimento approvato quasi all'unanimità dalla Camera dei deputati, invita i Gruppi - in particolare quelli di Forza Italia e Partito democratico, oltre a quelli del Movimento 5 Stelle e di Italia Viva - a ridurre della metà le audizioni proposte, limitandosi ad acquisire eventualmente un contributo scritto da parte dei soggetti che non saranno auditi. In ogni caso, entro domani mattina, mercoledì 16 marzo, dovranno essere segnalati i nominativi dei soggetti da convocare effettivamente in audizione.

Il senatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) ritiene opportuno riflettere sulla effettiva utilità delle audizioni richieste, dal momento che il disegno di legge ha ricevuto un ampio consenso in prima lettura e considerato che l'inserimento di eventuali modifiche finirebbe per ostacolarne l'approvazione definitiva.

Il senatore RUOTOLO (*Misto-LeU-Eco*) concorda con il senatore Bressa.

Il senatore TONINELLI (*M5S*) ribadisce l'inopportunità di apportare correttivi al testo, seppure condivisi ed effettivamente migliorativi, in quanto si finirebbe per compromettere il raggiungimento dell'obiettivo finale, cioè quello di disciplinare finalmente l'attività di rappresentanza di interessi. Si potrebbe quanto meno ridurre il numero delle audizioni, contenendole in due giorni al massimo.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ritiene condivisibili le osservazioni del senatore Bressa. Tuttavia, pur convenendo sull'opportunità di accelerare l'*iter* del provvedimento, respinge l'ipotesi di decidere fin d'ora di recepirlo senza modifiche, anche se è già stato esaminato a lungo nell'altro ramo del Parlamento. Peraltro, la Camera spesso dedica molto tempo e cura all'esame di disegni di legge approvati anche all'unanimità dal Senato.

Il PRESIDENTE, alla luce del dibattito, ribadisce la propria proposta di ridurre almeno della metà il numero delle audizioni richieste.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1650) ***FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità***
(Rinvio del seguito della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di martedì 8 marzo.

Il relatore TONINELLI (*M5S*) informa che la scorsa settimana si è svolta una proficua riunione del Comitato ristretto, nel corso della quale è iniziato l'esame degli emendamenti. Giovedì 17 marzo si terrà una nuova riunione del Comitato ristretto, alla quale auspica che partecipino tutti i Gruppi, in modo da completare poi l'esame del provvedimento.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1359) ***Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti***
(Rinvio del seguito della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 1° marzo e rinviata nella seduta dell'8 marzo.

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio non ha ancora espresso il parere. Rinvia pertanto il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2471) ***Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 3a Commissione. Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 marzo.

Il PRESIDENTE avverte che il Gruppo M5S ha chiesto un ulteriore rinvio per poter svolgere altre verifiche. Nel ricordare che la Commissione è chiamata a pronunciarsi sui profili di costituzionalità dell'atto, acconsente alla richiesta, pur sottolineando che non sarebbe giustificabile un tempo eccessivamente lungo per l'espressione del parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (n. 369)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Esame e rinvio)

Il relatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) illustra lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame, che contiene il regolamento recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione.

Il provvedimento è stato predisposto ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 80 del 2021, recante misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.
In via preliminare, ricorda che l'articolo 6 del predetto decreto-legge prevede che le pubbliche amministrazioni con più di 50 dipendenti, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, adottino entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano integrato di attività e organizzazione. Con tale Piano si intende assorbire, in un'ottica di massima razionalizzazione e semplificazione, molti degli atti di pianificazione cui sono tenute le amministrazioni, racchiudendoli in un unico atto.
Lo stesso articolo 6, al comma 5, dispone che entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge (termine prorogato al 31 marzo 2022 dal decreto-legge n. 228 del 2021 recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi), con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, previa intesa in sede di Conferenza unificata, siano individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione.
Lo schema di regolamento si compone di due articoli.
L'articolo 1 dispone l'abrogazione delle disposizioni di legge che prevedono gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione.
L'articolo 2 prevede modifiche, soppressive o sostitutive, di parole o proposizioni di altre norme primarie, anche al fine di espungere il riferimento agli adempimenti assorbiti dal Piano per sostituirli con l'indicazione della relativa sezione/sottosezione del Piano stesso.
Segnala che il Consiglio di Stato e la Conferenza unificata hanno evidenziato alcune modifiche che sarebbe necessario apportare.

Il PRESIDENTE invita il relatore a predisporre già questa settimana uno schema di parere, sul quale potrà poi svolgersi la discussione.

Il relatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) anticipa che intende formulare una proposta di parere favorevole, con osservazioni o condizioni che recepiscano le segnalazioni della Conferenza unificata - che a sua volta ripropone i rilievi dell'ANCI e della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - e del Consiglio di Stato.

I senatori VITALI (*FIBP-UDC*) e RUOTOLO (*Misto-LeU-Eco*) concordano con le considerazioni del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA
Affare assegnato sul Documento CCLXIII, n. 1: "Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021" (n. 1055)
(Parere alle Commissioni 5ª e 14ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 23 febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di giovedì 10 marzo si sono svolte le audizioni del Ministro per le pari opportunità e del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.

Il relatore GARRUTI (*M5S*) precisa che il ministro Colao, nella sua relazione, ha illustrato anche una previsione delle attività che saranno svolte nel breve termine. Sebbene la Commissione dovrebbe

esprimersi sulla prima relazione relativa allo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riferita all'anno 2021, valuterà se integrare la proposta di parere anche con rilievi sulle misure da adottare nei prossimi mesi. Il testo sarà presentato informalmente questa settimana, in modo da porlo in votazione nel corso della prossima.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

1.3.2.1.9. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 330 (pom.) del 29/03/2022

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 29 MARZO 2022
330ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(2462) ***Deputato PELLA ed altri. - Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limitazione del mandato dei sindaci e di controllo di gestione nei comuni di minori dimensioni, nonché al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità di incarichi negli enti privati in controllo pubblico*** , approvato dalla Camera dei deputati
(2224) ***AUGUSSORI ed altri. - Modifica all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di numero dei mandati per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti***
(2214) ***AIMI e MALLEGNI. - Modifica all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di limite di due mandati per i sindaci dei comuni fino a 5.000 abitanti***
(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 23 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, fissato per le ore 12 di venerdì 25 marzo, sono stati presentati 11 emendamenti, pubblicati in allegato.

Il senatore MALAN (*FdI*), per agevolare la conclusione dell'esame in sede referente del disegno di legge in titolo, ritira gli emendamenti del Gruppo di Fratelli d'Italia.

Il presidente PARRINI (*PD*), in sostituzione del senatore Vitali, relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, ringrazia il senatore Malan per aver consentito alla Commissione di accelerare l'*iter* del disegno di legge e fare in modo così che entri in vigore prima delle prossime elezioni amministrative.

Comunica che la Commissione bilancio ha espresso un parere non ostativo sul testo. Poiché non residuano emendamenti, è possibile procedere alla votazione del mandato al relatore sul testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il senatore MALAN (*FdI*) annuncia l'astensione dalla votazione, in analogia con l'orientamento espresso alla Camera dei deputati, in quanto dal testo originario sono state stralciate parti ritenute rilevanti dalla sua parte politica.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), a nome del Gruppo, esprime con soddisfazione un voto favorevole, in quanto il provvedimento garantisce la continuità amministrativa nei Comuni fino a 5.000 abitanti, in una fase ancora molto critica dopo la pandemia. Ringrazia la Commissione per il lavoro svolto per di più in tempi rapidi e auspica che si proceda in modo analogo anche in Assemblea.

Il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) ringrazia il senatore Malan per aver ritirato gli emendamenti, consentendo così di trasmettere all'Assemblea il disegno di legge in titolo in tempi rapidi, decisivi per l'entrata in vigore della norma prima della prossima tornata elettorale.

Il senatore TONINELLI (*M5S*), a nome del Gruppo, dichiara un voto favorevole, in linea con il voto espresso dal Movimento 5 Stelle nell'altro ramo del Parlamento, dove è stato svolto un lungo e complesso lavoro alla ricerca di un punto di mediazione fra posizioni contrapposte. Sebbene permangano alcune criticità, nel complesso il testo è migliorato rispetto a quello originario.

Il senatore RUOTOLO (*Misto-LeU-Eco*) dichiara il proprio voto favorevole.

La senatrice ROJC (*PD*), a nome del Gruppo, annuncia un voto favorevole, sottolineando che la norma risponde alle attese dei sindaci e delle amministrazioni locali.

Il PRESIDENTE esprime compiacimento per lo svolgimento ordinato dei lavori, che sono stati opportunamente sospesi in attesa del testo del Governo di riforma organica del testo unico degli enti locali, di cui era stata annunciata la presentazione a breve termine. A causa del ritardo nell'approvazione del disegno di legge da parte del Consiglio dei ministri, per non compromettere l'entrata in vigore della norma prima delle prossime elezioni amministrative, che presumibilmente si svolgeranno nel mese di giugno, si è convenuto di concludere senza ulteriori indugi l'*iter* del provvedimento già all'esame della Commissione.
Rileva che anche in questo caso, come sui temi dell'indennità di funzione e della responsabilità penale dei sindaci, si intende andare incontro alle esigenze delle amministrazioni locali, il cui efficace funzionamento è fondamentale per il sistema istituzionale del Paese.
Auspica quindi che la Conferenza dei Capigruppo inserisca con particolare urgenza il provvedimento all'ordine del giorno dell'Assemblea, affinché possa essere licenziato definitivamente quanto prima.
Previa verifica del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce quindi al relatore Vitali il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con richiesta di autorizzazione a svolgere la relazione orale.

IN SEDE REDIGENTE

(1650) ***FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 23 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che il relatore ha presentato gli emendamenti 1.100, 2.100, 3.100, 4.100 e 6.100, pubblicati in allegato.
Avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Il relatore TONINELLI (*M5S*) illustra l'emendamento 2.100, volto a sopprimere l'articolo 2, che prevedeva agevolazioni fiscali ulteriori per le imprese sociali di comunità. Questa norma, in particolare, avrebbe potuto essere censurata dalla Commissione bilancio. Conseguentemente, con gli emendamenti 4.100 e 6.100 si sopprimono gli articoli 4 e 6, che prevedono, rispettivamente, il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e la copertura finanziaria.
L'emendamento 3.100, nel sopprimere l'articolo 3, fa venir meno il diritto di prelazione riconosciuto alle imprese sociali di comunità nell'assegnazione dei beni confiscati alla mafia, per evitare disparità con le altre imprese sociali.
L'emendamento 1.100, invece, precisa che le imprese sociali di comunità, proprio per le loro caratteristiche, devono svolgere specifici servizi nell'interesse del territorio, per evitarne lo spopolamento e il degrado.
Sottolinea di aver rinunciato a presentare un emendamento volto a inserire uno specifico riferimento alle imprese sociali di comunità nel codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, avendo appreso - dopo un'interlocuzione con il Governo - che non sarebbe stato valutato positivamente. La proposta, infatti, sarebbe stata ultronea, dato che, una volta approvato il disegno di legge, l'attuale formulazione del Codice consentirà già un pieno riconoscimento delle imprese sociali di comunità è già implicito nel testo in esame.
Essendo venute meno le disposizioni aventi carattere oneroso, auspica che si possa accelerare l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio.

Il PRESIDENTE assicura che si farà carico di sollecitare in tal senso la 5ª Commissione.
Avverte che i subemendamenti potranno riguardare solo l'emendamento 1.100, essendo gli altri meramente soppressivi di articoli.
Propone pertanto di fissare un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti all'emendamento 1.100 del relatore per le ore 16 di giovedì 31 marzo.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2410) ***RUOTOLO ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che si è concluso il ciclo di audizioni informali.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), pur comprendendo il coinvolgimento emotivo causato dal drammatico eccidio di Castel Volturno del 18 settembre 2008, ritiene riduttivo circoscrivere la ricorrenza ai soli immigrati vittime di odio razziale e di sfruttamento sul lavoro. Oltre alla Giornata

mondiale contro lo sfruttamento minorile, infatti, non vi sono giornate in memoria di tutti coloro che sono oggetto di sfruttamento o di odio razziale, al di là del fatto che siano immigrati. Propone, pertanto, di ampliare l'ambito di intervento legislativo, in modo che, pur partendo da un fatto specifico, si possa cogliere l'occasione per ricomprendere altre fattispecie meritevoli di essere ricordate e ancora trascurate.

Stigmatizza la indisponibilità del coordinatore del tavolo tecnico per l'elaborazione del Piano nazionale di contrasto al lavoro sommerso, presso il Ministero del lavoro, a essere audito. Si trattava peraltro dell'unica audizione richiesta dal Gruppo della Lega e finalizzata proprio a un'adeguata analisi dell'ampiezza del fenomeno oggetto di attenzione.

Il senatore MALAN (*FdI*) manifesta perplessità sulla istituzione dell'ennesima Giornata, che si risolve sostanzialmente in un ulteriore impegno - per lo meno facoltativo - per le scuole. Piuttosto che formare il senso civico dei ragazzi attraverso singole Giornate, legate a episodi specifici, a suo avviso, sarebbe più opportuno finalizzare l'educazione scolastica alla formazione di uno spirito critico, in modo che gli studenti abbiano gli strumenti culturali, storici e sociali per comprendere il disvalore di fenomeni quali l'odio razziale e lo sfruttamento sul lavoro.
Rileva, inoltre, che Giornate come quella proposta finiscono per ottenere il risultato contrario a quello desiderato, dividendo l'opinione pubblica in schieramenti contrapposti. Per esempio, a proposito delle cause delle morti di immigrati in mare nel tentativo di giungere sulle coste italiane, da una parte, si sottolinea la scarsa capacità di accoglienza, dall'altra si imputa questo tragico fenomeno al fatto che non si interviene a dissuadere dalla partenza persone che comunque non hanno titolo per entrare nel Paese.

La relatrice ROJC (*PD*) ringrazia i colleghi intervenuti nel dibattito per gli spunti di riflessione offerti. Ritiene, tuttavia, che si debba contestualizzare in modo differente il provvedimento in esame, che è volto a promuovere un cambiamento culturale affinché episodi tragici come quello da cui si prende spunto per l'istituzione della Giornata in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro non accadano più. L'obiettivo è quindi quello di educare le nuove generazioni al rispetto reciproco, indipendentemente dal colore della pelle, che è alla base del pensiero democratico.

Il senatore RUOTOLO (*Misto-LeU-Eco*) sottolinea che il provvedimento trae soltanto spunto da uno specifico episodio drammatico, ma è rappresentativo di fatti che purtroppo si verificano continuamente sul territorio nazionale, come emerso anche durante le audizioni informali.
Con la proposta in esame, quindi, si intende ricordare le vittime di sfruttamento sul lavoro e violenza con l'aggravante dell'odio razziale e invitare le scuole a educare i futuri cittadini al rispetto reciproco, secondo il patrimonio di valori che è alla base della Costituzione.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.
Per quanto riguarda l'audizione proposta dal Gruppo della Lega, osserva che si potrà quanto meno sollecitare un contributo scritto.
Ritiene, quindi, che si possa fissare il termine per la presentazione di emendamenti martedì 5 aprile.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) chiede di prevedere un termine più ampio, essendo impegnato nei prossimi giorni in una missione dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE.

Il PRESIDENTE, accogliendo la richiesta del senatore Augussori, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di giovedì 7 aprile.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (n. 369)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il PRESIDENTE avverte che la Commissione bilancio ha comunicato, per le vie brevi, l'intenzione di esprimere le proprie osservazioni sull'atto. Pertanto, il relatore trasmetterà ai commissari uno schema di parere, che potrà essere posto in votazione dopo che la 5ª Commissione si sarà espressa. A tale proposito, tuttavia, ricorda che la Commissione affari costituzionali dovrà pronunciarsi entro il 7 aprile.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2185) ***CANDIANI ed altri. - Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese***
(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, che a sua volta è in attesa della relazione tecnica richiesta al Governo.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1359) ***Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti***
(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il PRESIDENTE comunica che i documenti trasmessi in relazione alle audizioni informali sui disegni di legge nn. 2495 (rappresentanza di interessi) e 2229 (spese per minori in comunità o istituti) saranno pubblicati sulla pagina *web* della Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2462, 2224, 2214

Art. 1

1.1

Iannone, Malan, La Russa

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*). All'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, le parole: «nei due anni precedenti» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «nei due mesi precedenti» e le parole: «nell'anno precedente» sono sostituite, ovunque ricorrano dalle seguenti: «nel mese precedente».

1.0.1

Iannone, Malan, La Russa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 1-*bis***

(Disposizioni in materia di assunzione straordinaria di personale)

1. Nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni nel limite del 50 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2017.

2. Nei comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni sino al 35 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2017.

3. Nei comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni sino al 25 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2017.

4. Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono ammesse nuove assunzioni sino al 10 per cento, arrotondato per eccesso, dei posti ancora vacanti rispetto al limite massimo di personale previsto dal decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2017.

5. Qualora il rapporto dipendenti-popolazione previsto dal decreto del Ministro dell'interno 10 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 22 aprile 2017, venisse ridotto in sede di rideterminazione triennale ai sensi dell'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le assunzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo non possono essere considerate esuberi.

6. Nei Comuni per i quali è prevista, nella programmazione triennale del fabbisogno, la cessazione per pensionamenti programmati di personale, le capacità assunzionali previste ai commi 2, 3 e 4, sono calcolate inserendo il pensionamento futuro, onde consentire la compresenza dei dipendenti

per un periodo minimo di sei mesi.»

Art. 2

2.1

Iannone, Malan, La Russa

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «i-*bis*) da non meno di 10 e da non più di 25 elettori nei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti»;

b) il comma 2 è abrogato.»

2.0.1

Iannone, Malan, La Russa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 2-*bis***

(Decurtazioni dal Fondo di solidarietà comunale per le attività di sgombero neve nei comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti)

1. La quota relativa all'imposta municipale propria del Fondo di solidarietà comunale, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 380-*ter*, di spettanza dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, classificati come montani, è decurtata dell'importo messo a bilancio dai comuni medesimi per le attività ordinarie e straordinarie di sgombero neve.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, apporta le necessarie variazioni a bilancio. »

2.0.2

Iannone, Malan, La Russa

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«**Art. 2-*bis***

(Disposizioni per la riduzione degli oneri relativi agli accessi stradali per le amministrazioni comunali)

1. Con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, denominato "Fondo per il contenimento degli oneri per gli accessi stradali", con una dotazione di 3 milioni di euro, col fine di contenere i costi derivanti dagli accessi stradali gestiti da ANAS SpA gravanti sulle amministrazioni comunali.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

Art. 3

3.1

Iannone, Malan, La Russa

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del terzo mandato», *con le seguenti*:« Per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, il limite previsto dal primo periodo si applica allo scadere del quarto mandato, per i sindaci dei comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000, tale limite si applica allo scadere del terzo mandato. »

3.0.1

Iannone, Malan, La Russa

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Incompatibilità di funzioni)

All'articolo 64 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole "comunale e" sono soppresse, ed è aggiunto, in fine il seguente periodo: "L'esercizio delle funzioni di assessore comunale è incompatibile con l'esercizio delle funzioni di consigliere comunale. Il consigliere comunale nominato assessore è sospeso dalla carica di consigliere per la durata dell'incarico da assessore. Il Consiglio comunale, nella prima seduta successiva al provvedimento di nomina ad assessore procede alla temporanea sostituzione del consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che nella lista ha conseguito la cifra elettorale immediatamente successiva a quella ottenuta dal consigliere nominato assessore.";

b) al comma 2 le parole "comunale o" sono soppresse, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'esercizio delle funzioni di assessore comunale è incompatibile con l'esercizio delle funzioni di consigliere comunale. Il consigliere comunale nominato assessore è sospeso dalla carica di consigliere per la durata dell'incarico da assessore. Il Consiglio comunale, nella prima seduta successiva al provvedimento di nomina ad assessore procede alla temporanea sostituzione del consigliere interessato, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato che nella lista ha conseguito la cifra elettorale immediatamente successiva a quella ottenuta dal consigliere nominato assessore.";

3.0.2

Iannone, Malan, La Russa

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«**Art. 3-*bis***

(Disposizioni in materia di scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare)

1. All'articolo 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole «fino ad un massimo di ventiquattro mesi», sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un massimo di cinque anni.».

3.0.3

Iannone, Malan, La Russa

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«**Art. 3-*bis***

(Disposizioni in materia di utilizzo temporaneo di segretari comunali collocati in disponibilità)

1. Al testo unico delle norme sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 270, dopo le parole: "I contributi, stabiliti con delibera dagli organi statutari competenti dell'Anci," sono inserite le seguenti: "dell'Associazione nazionale dei piccoli comuni d'Italia (ANPCI),"

b) all'articolo 271:

1) al comma 1, dopo le parole: "Gli enti locali, le loro aziende e le associazioni dei comuni presso i quali hanno sede sezioni regionali e provinciali dell'Anci", sono inserite le seguenti: "dell'ANPCI,"

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. I segretari comunali collocati in disponibilità possono essere distaccati, a tempo pieno o parziale, presso l'Anci o l'ANPCI ed essere autorizzati a prestare la loro collaborazione in favore di tali

associazioni per costituire un nucleo di assistenza per i comuni fino a 5.000 abitanti. I segretari comunali distaccati ai sensi del presente comma mantengono la propria posizione giuridica e il corrispondente trattamento economico, a cui provvede il Ministero dell'interno. Il termine di cui al comma 4 dell'articolo 101 è sospeso per l'intera durata del distacco".

2. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le parole: "ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM" sono sostituite dalle seguenti: ", il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM e il presidente dell'Associazione nazionale dei piccoli comuni d'Italia - ANPCI".

3. Il Governo modifica l'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, prevedendo che, per i comuni aventi popolazione inferiore a 5.000 abitanti, nei quali sia vacante la sede di segreteria, la prefettura possa conferire le funzioni di segretario comunale a un funzionario di ruolo in servizio presso il comune, in possesso dei requisiti determinati con decreto del Ministro dell'interno, comunque per un periodo non eccedente 180 giorni, salvo proroga motivata da mancanza di disponibilità di segretari comunali presso la sezione regionale.
»

3.0.4

Iannone, Malan, La Russa

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di giunte provinciali e giunte metropolitane)

1. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014. n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 42 è inserito il seguente: «42-*bis*. Il sindaco metropolitano presiede la giunta metropolitana, la cui composizione e le cui competenze sono disciplinate dagli articoli 47 e 48 del testo unico»;

b) al comma 54, dopo la lettera *c),* è aggiunta la seguente:

«*c*-bis*)* la giunta provinciale»;

c) dopo il comma 56, è inserito il seguente: «56-*bis*. Il sindaco metropolitano presiede la giunta provinciale, la cui composizione e le cui competenze sono disciplinate dagli articoli 47 e 48 del testo unico.».

3.0.5

Iannone, Malan, La Russa

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Elezione diretta del presidente della provincia e del consiglio provinciale)

All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, i commi da 58 a 78 sono abrogati.

Il presidente della provincia e i consiglieri provinciali sono eletti a suffragio universale e diretto con il sistema elettorale previsto dagli articoli 74 e 75 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1650

Art. 1

1.100

IL RELATORE

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 5-ter con il seguente:

«*5*-ter. Nelle aree di cui al comma 5-*bis*, le imprese sociali di comunità devono in ogni caso svolgere, in via principale ai sensi del comma 3, una o più delle attività di cui al comma 1, o uno o più

dei seguenti servizi, nell'interesse generale della comunità e del territorio:

a) interventi finalizzati alla realizzazione e gestione di reti a banda larga per le aree grigie e bianche e alla conseguente digitalizzazione dei cittadini e delle imprese;

b) attività e servizi finalizzati alla auto-produzione e autoconsumo di energia rinnovabile.».

Art. 2

2.100

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

Art. 3

3.100

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

Art. 4

4.100

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

Art. 6

6.100

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

1.3.2.1.10. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 331 (pom.) del 05/04/2022

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 5 APRILE 2022
331ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Intervengono il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 15,30.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, svolta il 31 marzo.
Su richiesta del senatore Toninelli, si è convenuto di chiedere alla Presidenza l'assegnazione di un affare sul tema del "Metaverso" e delle sue implicazioni per l'ordinamento giuridico. La richiesta è stata inoltrata e si è in attesa dell'assegnazione.
Si è deciso, inoltre, di procedere, in parallelo, anche alle audizioni sull'affare assegnato sul segreto di Stato (Atto n. 915).
Si è concordato, quindi, di esaminare in seconda deliberazione, non appena sarà assegnato, il disegno di legge costituzionale n. 865 (Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle isole e il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità), approvato dalla Camera dei deputati in prima deliberazione, senza modifiche. Sono infatti già trascorsi i tre mesi prescritti dall'articolo 138, primo comma, della Costituzione.
Si è poi convenuto di proseguire nell'esame dei disegni di legge già avviati.
Successivamente si procederà all'esame dei seguenti disegni di legge: su richiesta del Gruppo di Fratelli d'Italia, i disegni di legge nn. 748 (Tutela e valorizzazione della lingua italiana) e 915 (Norme in materia di elezioni degli organi delle Province e delle Città metropolitane, volte a reintrodurre il sistema di elezione a suffragio universale), entrambi a prima firma del senatore Iannone; su richiesta del Gruppo della Lega, i disegni di legge n. 1444 (Istituzione dell'osservatorio nazionale per il sostegno ed il supporto psicologico del personale delle Forze di Polizia), d'iniziativa della senatrice Saponara e altri, n. 2281 (Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944), d'iniziativa del senatore Rufa e altri.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REDIGENTE

(1650) ***FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 29 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che sono stati presentati tre subemendamenti all'emendamento del relatore 1.100, pubblicati in allegato.
Avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

La senatrice RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*) segnala una criticità relativa agli enti iscritti nella sezione ONLUS del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). A seguito di tale iscrizione, infatti, le ONLUS perdono i benefici fiscali previsti dal decreto legislativo n. 460 del 1997 ma, in assenza del parere della Commissione europea sul regime fiscale applicabile agli enti del Terzo settore, non possono accedere a quelli previsti dal decreto legislativo n. 117 del 2017. Chiede quindi al Governo chiarimenti a tale riguardo. Ritiene, infatti, che eventualmente il relatore potrebbe inserire un correttivo con propri emendamenti.

Il sottosegretario Rossella ACCOTO assicura che, effettuate le opportune verifiche, valuterà i possibili interventi.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1359) ***Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti***
(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) chiede di rinviare il seguito della discussione, considerata anche l'assenza della relatrice Pirovano.

Il PRESIDENTE rinvia pertanto il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2185) ***CANDIANI ed altri. - Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese***
(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2495) ***Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Maria Anna Madia e Francesco Silvestri
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che si è concluso il ciclo di audizioni informali.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) sollecita una riflessione sull'ipotesi di dare seguito al testo approvato dalla Camera dei deputati o sull'opportunità di apportare alcune modifiche puntuali, senza incidere sull'impianto complessivo.
In ogni caso, essendo assente il relatore, chiede di rinviare il seguito della discussione.

Il PRESIDENTE rinvia pertanto il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante individuazione e abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione (n. 369)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il PRESIDENTE avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni, pubblicata in allegato.
Comunica, inoltre, che non sono ancora pervenute le osservazioni della Commissione bilancio.

Il relatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) precisa che la proposta di parere presenta alcune correzioni meramente formali rispetto al testo anticipato informalmente nella giornata di venerdì 1° aprile.
Assicura inoltre la propria disponibilità ad accogliere proposte di integrazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di domani, già convocata alle ore 14, è stata posticipata alle ore 15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 369

La Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica,

premesso che:

l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, prevede che per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione;
il provvedimento in esame è previsto dal successivo comma 5, il quale prevede che, entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, siano individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo;
trattandosi di uno schema di regolamento di delegificazione, il parere delle competenti commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni, è richiesto dallo stesso articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988,
si tratta di un regolamento di delegificazione peculiare in quanto avente ad oggetto la sola abrogazione di disposizioni e non anche la determinazione delle norme generali regolatrici della materia: la disposizione di legge che lo autorizza, peraltro, parla impropriamente di "abrogazione di adempimenti" laddove il riferimento è da intendersi all'abolizione di adempimenti, in via principale ma non esclusiva a mezzo di abrogazione di disposizioni;
ciò nondimeno, mentre l'articolo 1 dispone mere abrogazioni, l'articolo 2 contiene modifiche di disposizioni normative per rendere compatibile l'ordinamento con il nuovo Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), apportando - come si legge nella relazione illustrativa - modifiche puntuali laddove non sia risultato possibile intervenire attraverso abrogazioni;
il contenuto del PIAO è invece oggetto di un decreto ministeriale, previsto dall'articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021, non sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari,
la Conferenza unificata e il Consiglio di Stato hanno espresso, nei rispettivi pareri, diversi rilievi che evidenziano alcune criticità che è opportuno superare prima dell'emanazione del regolamento,
la disposizione di legge cui il provvedimento in esame dà attuazione ha come finalità la semplificazione dei processi, pertanto occorre che siano aboliti tutti gli adempimenti che appaiono non più necessari a seguito dell'introduzione del PIAO,

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera b), occorre disporre l'abrogazione di tutte le disposizioni relative al "Nucleo della concretezza" e ai correlati adempimenti, introdotte dall'articolo 1 della legge n. 56 del 2019: il testo prevede infatti l'abrogazione del solo comma 2 dell'articolo 60-*bis* del d.lgs. n. 165 del 2001, che ha ad oggetto il "Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza

delle pubbliche amministrazioni", mentre sopravvivono le disposizioni sulle funzioni ispettive, di controllo e sanzionatorie, peraltro da coordinare con quanto disposto dall'articolo 6 del d.l. n. 80 del 2021. In subordine, occorre specificare che le disposizioni sui poteri ispettivi del Nucleo della concretezza non si applicano agli enti locali, a tal fine abrogando il comma 5 dell'articolo 60-*bis* e l'articolo 60-*ter* del d.lgs. n. 165 del 2001;

2) con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera a), che sopprime l'ultimo periodo del comma 3-*bis* dell'articolo 169 del TUEL, il quale prevede che il Piano dettagliato degli obiettivi (art. 108, comma 1, del TUEL) e il Piano della performance (art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150), siano unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione (PEG), occorre invece specificare che tali piani sono assorbiti nel PIAO;

3) occorre inoltre disporre l'abrogazione del comma 594, lettera *a)*, dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede l'adozione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio: la materia può infatti essere oggetto del PIAO;

4) con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera a), che modifica l'articolo 6 del d.lgs. n. 165 del 2001, occorre specificare che la previsione dell'invio del PIAO al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, essendo finalizzato a verifiche preliminari all'avvio di procedure di reclutamento da parte delle amministrazioni statali, si applica solo a queste ultime;

5) con riferimento all'articolo 2, comma 3, che modifica il d.lgs. n. 150 del 2009, occorre introdurre una disposizione che, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 16, comma 2, di quel decreto e al fine di non creare vuoti normativi, preveda che le aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale si adeguino ai principi materia di PIAO;

6) con riferimento all'articolo 2, comma 5, lettera a), e in particolare alla modifica all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo n. 33 del 2013, occorre chiarire se il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPCT) è assorbito o meno nel PIAO, anche in considerazione delle diverse scadenze temporali previste per i due documenti: a tal fine, si potrebbe anche intervenire direttamente l'articolo 1, comma 5, della legge n. 190 del 2012, che ha istituito il PTPCT, per specificare che questo deve essere definito e trasmesso dalle sole amministrazioni non tenute ad adottare il PIAO anche nella forma semplificata (questa specificazione si rende necessaria anche al fine della pubblicazione dell'uno o dell'altro documento nella sezione Amministrazione trasparente dei rispettivi siti internet istituzionali);

7) in via generale, occorre inserire una clausola che chiarisca gli effetti delle abrogazioni recate dal provvedimento sulle amministrazioni escluse dal PIAO, oppure riformulare le previsioni abrogative, nel senso di prevedere la cessazione dell'efficacia delle disposizioni nei confronti delle amministrazioni ora tenute a redigere il PIAO: in assenza di una espressa previsione in merito, le prime sarebbero infatti esonerate dalla redazione sia del PIAO sia degli altri piani contemplati dalle norme oggetto di abrogazione;

e le seguenti osservazioni:

a) in via generale, e a integrazione di quanto rilevato nelle condizioni, è opportuno estendere, già in questo provvedimento, il perimetro dell'abolizione degli adempimenti e delle correlate abrogazioni di norme al massimo grado consentito dall'introduzione del PIAO;

b) sempre in via generale, in considerazione della "costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi" sottesa all'introduzione del PIAO, occorrerebbe prevedere fin d'ora, anche sulla base della prima applicazione delle nuove disposizioni, successivi e progressivi interventi abrogativi, introducendo a tal fine un meccanismo di monitoraggio,

c) con riferimento al Piano della performance di cui all'articolo 10 del d.lgs. n. 150 del 2009, è opportuno introdurre una norma di chiusura per chiarire che, per le amministrazioni soggette al PIAO, tutti i riferimenti a tale Piano sono da intendersi come riferimenti alla corrispondente sezione del

nuovo strumento;

d) con riferimento al Piano dei fabbisogni, previsto dall'articolo 6 del d.lgs. n. 165 del 2001, che confluisce nel PIAO, sarebbe opportuno adattarne i contenuti alle mutate esigenze, tenuto conto delle necessità che derivano dall'attuazione del PNRR;

e) si rende opportuno introdurre disposizioni specifiche volte ad armonizzare e coordinare la nuova disciplina introdotta dallo schema di regolamento con quella specifica tuttora riservata agli enti pubblici di ricerca in ragione della loro specificità e peculiare autonomia, con particolare riferimento alla programmazione per il reclutamento del personale e al piano triennale dei fabbisogni degli enti pubblici di ricerca oggi regolati ai sensi degli articoli 7, 9 e 12 del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 218;

f) sarebbe opportuno prevedere, nel primo provvedimento utile, una proroga del termine per la prima adozione del PIAO.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.100 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1650

Art. 1

1.100/1

Binetti

All'emendamento 1.100, sostituire le parole da: «sostituire il capoverso 5-*ter* con il seguente», *fino alla fine, con le seguenti:*

«al capoverso "5-*ter*", apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la lettera *b)* con la seguente: «*b)* interventi finalizzati allo sviluppo delle competenze digitali delle persone che vivono nel territorio interessato dall'attività dell'impresa sociale di comunità, in particolare delle persone anziane e delle persone a rischio di esclusione sociale»;

b) alla lettera *f)* sostituire le parole: «dell'artigianato artistico locale», con le seguenti: «dell'artigianato locale, ivi compreso quello artistico».

1.100/2

Malan

All'emendamento 1.100, al capoverso «*5*-ter», *dopo la parola* «territorio», *inserire le seguenti*: «e nel rispetto della normativa specifica di ciascuna attività»

1.100/3

Binetti

All'emendamento 1.100, al capoverso «5-ter*», sostituire la lettera b), con la seguente:*

«*b)* interventi finalizzati allo sviluppo delle competenze digitali delle persone che vivono nel territorio interessato dall'attività dell'impresa sociale di comunità, in particolare delle persone anziane e delle persone a rischio di esclusione sociale.»

1.3.2.1.11. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 334 (pom.) del 12/04/2022

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 12 APRILE 2022
334ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto, alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini e per l'interno Sibilia.

La seduta inizia alle ore 15,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è appena conclusa, nel quale si è convenuto, con riferimento all'Affare assegnato n. 1144 sul Metaverso, di fissare per le ore 12 di martedì 19 aprile il termine per l'indicazione dei soggetti da audire, che saranno convocati secondo una ripartizione per categorie di argomenti.
Comunica che il Gruppo FdI ha chiesto di iniziare l'esame del disegno di legge costituzionale n. 2508 (Istituzione di un'Assemblea per la riforma della Costituzione in deroga all'articolo 138 della Costituzione), d'iniziativa del senatore La Russa e altri, in luogo del disegno di legge n. 748 (Tutela e valorizzazione della lingua italiana), d'iniziativa del senatore Iannone e altri, precedentemente indicato come prioritario.
Avverte altresì che il Gruppo M5S ha chiesto di proseguire l'esame del disegno di legge n. 862 (Modifiche alla disciplina sui rappresentanti di lista e sui membri dell'ufficio elettorale di sezione nelle elezioni politiche e comunali), d'iniziativa della senatrice Gaudiano e altri.

La Commissione prende atto.

IN SEDE REFERENTE

(865-B) ***DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - INIZIATIVA POPOLARE - Modifica all'articolo 119 della Costituzione, concernente il riconoscimento delle peculiarità delle Isole e il***

superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità , approvato in prima deliberazione dal Senato della Repubblica e in prima deliberazione, senza modificazioni, dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il relatore GARRUTI (*M5S*) illustra il disegno di legge costituzionale in titolo, che introduce nel testo della Costituzione il riconoscimento del grave e permanente svantaggio derivante dall'insularità.
Rammenta che il provvedimento è stato approvato, in prima deliberazione, dal Senato il 3 novembre 2021 e dalla Camera lo scorso 30 marzo.
Segnala che, non essendo state apportate modifiche al lavoro svolto in prima lettura al Senato, è ora possibile procedere in tempi rapidi alla seconda deliberazione richiesta dall'articolo 138 della Costituzione, che non prevede la possibilità di apportare modifiche, ma richiede una maggioranza qualificata per l'approvazione.
Per quanto riguarda l'andamento dell'esame in prima deliberazione, ricorda che il testo è stato definito dalla Commissione affari costituzionali a partire da una proposta d'iniziativa popolare e che è stato svolto, a partire dal mese di maggio del 2020, un articolato ciclo di audizioni informali, che ha coinvolto, tra gli altri, costituzionalisti, rappresentanti di enti territoriali insulari ed esponenti di numerose associazioni e comitati.
Il testo approvato dal Senato e dalla Camera si compone dunque di un unico articolo che modifica l'articolo 119 della Costituzione, prevedendo che la Repubblica riconosca le peculiarità delle isole e promuova le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità.

Non essendoci richieste di intervento, verificata la presenza del numero legale, la Commissione conferisce all'unanimità al relatore il mandato a riferire favorevolmente in Assemblea per l'approvazione del disegno di legge costituzionale n. 865-B.

IN SEDE REDIGENTE

(1650) ***FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità***
(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Il relatore TONINELLI (*M5S*) chiede alla Presidenza di sollecitare la Commissione bilancio affinché si pronunci in tempi brevi.

Il PRESIDENTE assicura che si farà interprete dell'esigenza rappresentata dal relatore.
Rinvia pertanto il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1359) ***Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti***
(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Rinvia pertanto il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2410) *RUOTOLO ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro*

(Seguito dell'esame e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 29 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza fissata per le ore 12 di giovedì 7 aprile, sono stati presentati 17 emendamenti e un ordine del giorno, pubblicati in allegato.

Si passa alla illustrazione degli emendamenti.

Il senatore MALAN (*FdI*) precisa di aver presentato alcune proposte di modifica all'articolo 1, con l'intento, già enunciato nel corso del dibattito, di caratterizzare meglio l'oggetto della commemorazione, evitando di circoscriverlo eccessivamente. Secondo il testo all'esame, infatti, sarebbero ricordati solo gli immigrati vittime sia di odio razziale sia di sfruttamento sul lavoro.
L'emendamento 9, invece, propone di sopprimere il comma 2 dell'articolo 1, ove si stabilisce che, in occasione della Giornata nazionale, sia osservato un minuto di silenzio in tutti i luoghi pubblici e privati. Ritiene che da tale disposizione possano sorgere problemi soprattutto per gli uffici pubblici, ad esempio sul piano disciplinare, nel caso in cui non vi si desse corso.
Con gli emendamenti 2.1 e 3.1 si propone di sopprimere, rispettivamente, gli articoli 2 e 3, in quanto pleonastici, dal momento che già adesso è possibile per le istituzioni pubbliche e quelle scolastiche organizzare, nell'ambito delle rispettive competenze, cerimonie, iniziative e momenti di ricordo.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che anche gli emendamenti del Gruppo della Lega mirano essenzialmente ad ampliare l'ambito del disegno di legge, in modo da non escludere dalla commemorazione quelle persone che non abbiano tutti e tre i requisiti indicati: essere immigrati, vittime dell'odio razziale e sfruttati sul posto di lavoro.
Se si volesse mantenere invece questa impostazione, ritiene necessario precisare quanto meno che gli immigrati siano "regolari", come si propone con l'emendamento 1.6.
A proposito del minuto di silenzio, per evitare i rischi prefigurati dal senatore Malan, con l'emendamento 1.10 propone di circoscrivere la disposizione alle sedute assembleari degli organi elettivi previste per il giorno della commemorazione.
Infine, piuttosto che sopprimere gli articoli 2 e 3, ritiene preferibile modificare l'articolo 4, nel senso di prevedere con l'emendamento 4.1 una mera facoltà - e non un obbligo - per la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale di assicurare spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione.

Terminata la fase di illustrazione, si apre un dibattito.

Il senatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) sottolinea che l'obiettivo del disegno di legge è proprio quello di commemorare gli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro.

Il senatore RUOTOLO (*Misto-LeU-Eco*) concorda con la considerazione del senatore Bressa. Ricorda che l'iniziativa legislativa prende spunto dalla strage avvenuta il 18 settembre 2008, a Castel Volturno, nella quale morirono sette persone, tra cui sei immigrati africani. Tuttavia, la commemorazione potrà essere declinata in modo differente, a seconda dei tanti episodi di violenza aggravata dall'odio razziale, come l'omicidio avvenuto a Colleferro di Willy Duarte, nato in Italia. Purtroppo gli episodi si ripetono in tutto il Paese e per questo si tenta di intervenire a livello educativo, nelle scuole.

La relatrice ROJC (*PD*), nel concordare con il senatore Ruotolo, si dichiara disponibile al confronto

nell'ambito di un Comitato ristretto, purché non si snaturi il principio ispiratore del disegno di legge, che ha soprattutto un significato etico.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) conviene sulla proposta di istituire un Comitato ristretto, dal momento che anche in passato in quella sede si è riusciti a individuare un orientamento condiviso, sia pure partendo da posizioni molto differenti. Ritiene pertanto possibile trovare un'intesa, senza perdere di vista la finalità del provvedimento.

Il PRESIDENTE, accogliendo la proposta della relatrice, comunica che è istituito un Comitato ristretto.

I senatori ROJC (*PD*), RUOTOLO (*Misto-LeU-Eco*), BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*), MANTOVANI (*M5S*), VITALI (*FIBP-UDC*), AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) e MALAN (*FdI*) comunicano che rappresenteranno i rispettivi Gruppi nel Comitato ristretto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(*Doc.* LVII, n. 5) ***Documento di economia e finanza 2022, allegati e relativo annesso***
(Parere alla 5ª Commissione. Esame e rinvio)
Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, riferisce sul Documento di economia e finanza 2022 che, insieme all'annessa Relazione, reca un aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Si evince uno scostamento finanziario dai precedenti obiettivi in termini di indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni, dal cui computo sono escluse le misure considerabili una tantum dalla Commissione europea e le variazioni imputabili alla congiuntura economica, per il quale è necessaria l'autorizzazione a maggioranza assoluta da parte di ciascuna Camera.
In termini, invece, di indebitamento netto complessivo, il Documento in esame conferma i valori previsti dal precedente quadro programmatico, definito dalla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza per il 2021 e dal Documento programmatico di bilancio per il 2022. La conferma di questi ultimi valori determina il conseguimento di un margine di risorse finanziarie disponibili, in quanto il quadro tendenziale condurrebbe a valori di indebitamento netto inferiori a quelli già programmati e ora oggetto di conferma.
In merito all'impiego di tali margini - pari a 0,5 punti percentuali di PIL per l'anno in corso, a 0,2 punti per il 2023 e a 0,1 punto per ciascuno degli anni 2024 e 2025 - il DEF e l'annessa Relazione indicano che, con un decreto-legge di prossima emanazione, saranno adottate misure per: ripristinare le dotazioni di alcuni fondi; disporre ulteriori interventi per contenere l'aumento dei prezzi dell'energia e dei carburanti; assicurare la necessaria liquidità alle imprese e sostenere quelle più danneggiate dalle sanzioni nei confronti della Russia, anche rifinanziando il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese; rafforzare le politiche di accoglienza nei confronti dei profughi ucraini; adeguare i fondi destinati alla realizzazione di investimenti pubblici rispetto alla dinamica imprevista dei costi dell'energia e delle materie prime, al fine di continuare a sostenere sia la risposta del sistema sanitario alle attuali emergenze sia i settori maggiormente colpiti dalle stesse.
Nel nuovo scenario programmatico il tasso di crescita del PIL è pari al 3,1 per cento quest'anno per poi scendere al 2,4 per cento nel 2023, all'1,8 per cento nel 2024 e all'1,5 per cento nel 2025, mentre il precedente quadro programmatico prevedeva un incremento pari al 4,7 per cento nell'anno in corso, al 2,8 per cento nel 2023 e all'1,9 per cento nel 2024.
La previsione del tasso di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni in rapporto al PIL si attesta al 5,6 per cento per l'anno in corso, al 3,9 per cento per il 2023, al 3,3 per cento per il 2024 e al 2,8 per cento per il 2025, con conferma dei valori del precedente quadro programmatico, fino al 2024.

Riguardo invece all'indebitamento netto strutturale delle pubbliche amministrazioni, il nuovo quadro prevede un tasso pari al 5,9 per cento per il 2022, al 4,5 per cento per il 2023, al 4 per cento per il 2024 e al 3,6 per cento per il 2025, mentre nel Documento programmatico di bilancio per il 2022 si prevedeva un valore pari al 5,4 per cento per l'anno in corso, al 4,4 per cento per il 2023 e al 3,8 per cento per il 2024.
È previsto inoltre un tasso di disoccupazione pari all'8,6 per cento per l'anno in corso, all'8,1 per cento per il 2023, all'8 per cento per il 2024 e al 7,9 per cento per il 2025. Il Documento programmatico di bilancio per il 2022 prevedeva invece un tasso di disoccupazione pari al 9,1 per cento per l'anno in corso, all'8,4 per cento per il 2023 e al 7,7 per cento per il 2024.
Il rapporto debito/PIL è fissato per il 2022 al 147 per cento e si riduce progressivamente negli anni successivi al 145,2 per cento nel 2023, al 143,4 per cento nel 2024 e al 141,4 nel 2025.
Il Documento si compone di tre sezioni: Programma di stabilità dell'Italia, Analisi e tendenze della finanza pubblica e Programma nazionale di riforma, cui si aggiunge un annesso recante la Relazione al Parlamento che illustra l'aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e del piano di rientro verso l'obiettivo di medio periodo (OMT).
Nella sezione I, tra le misure previste nell'ambito della manovra di finanza 2022, si segnalano, per i profili di competenza della 1ª Commissione, le risorse previste per il conseguimento della parità di genere e le misure a favore degli enti territoriali: la riduzione del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano; l'assegnazione di risorse per il risanamento dei Comuni che presentano deficit strutturali imputabili a caratteristiche socio-economiche o di quelli con meno di 5.000 abitanti che si trovino in difficoltà economiche; l'attribuzione di contributi ai Comuni sedi di Città metropolitane con disavanzo pro capite superiore a 700 euro. A questi interventi si aggiungono il rifinanziamento del trasporto pubblico locale, i contributi per l'esercizio delle funzioni fondamentali delle Province e Città metropolitane, le risorse per la salvaguardia e la valorizzazione della montagna, per il sostegno dei Comuni totalmente e parzialmente montani delle Regioni e delle Province autonome e per lo sviluppo dei servizi sociali per le Regioni Sicilia e Sardegna.
Sempre per i profili di competenza della Commissione, nell'ambito della sezione III, si segnalano le riforme che riguardano la pubblica amministrazione. Innanzitutto si intende migliorare i meccanismi di accesso e le procedure di selezione e favorire il ricambio generazionale del personale. In secondo luogo, il Governo si è impegnato a semplificare norme e procedure per facilitare gli investimenti previsti dal PNRR, oltre che a valorizzare alcune buone pratiche e innovazioni normative di successo. Inoltre, il Governo intende investire su qualificazione e riqualificazione delle risorse umane nonché sulla digitalizzazione quale strumento trasversale per realizzare pienamente le riforme previste.
Molte misure previste nel PNRR e relative alla pubblica amministrazione sono state già avviate nel 2021, in particolare la riforma del pubblico impiego e la revisione dei meccanismi di accesso e reclutamento. In attuazione della riforma dei meccanismi di selezione del personale, da novembre scorso è attivo il nuovo portale di reclutamento 'inPA' per la mappatura delle opportunità di lavoro e sono state avviate le procedure per il reclutamento di 2.800 funzionari per il Mezzogiorno e di 1.000 esperti per il supporto agli enti territoriali nella gestione delle procedure complesse, tenendo conto del relativo livello di coinvolgimento nell'attuazione del PNRR. È stato disposto anche un ampliamento delle facoltà di assunzione per i Comuni, che per realizzare gli interventi del PNRR possono assumere personale in possesso di specifiche professionalità. In questo ambito si concentreranno anche gli investimenti per la formazione dei dipendenti pubblici. Per quanto riguarda la revisione dei meccanismi di accesso e reclutamento, nel 2021 sono entrati in vigore i relativi decreti e il processo verrà completato nel primo semestre 2022, quando saranno adottati i provvedimenti attuativi necessari, verranno sviluppate e implementate sul portale InPA ulteriori funzionalità e si concluderà l'intervento di riordino del sistema di classificazione professionale.
Anche le misure necessarie al rafforzamento della macchina amministrativa e alla semplificazione per la gestione del PNRR sono state adottate nel 2021, con la definizione della struttura di governance del PNRR, l'introduzione di un sistema di archiviazione per audit e controlli per monitorare l'attuazione

del Dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza e la semplificazione di alcune procedure direttamente collegate all'attuazione del piano. Inoltre, è in corso la definizione delle modalità attuative della riforma per la semplificazione e la standardizzazione delle procedure nell'ambito dell'Agenda per la semplificazione ed è stata avviata la mappatura dei procedimenti e delle attività coinvolti nel processo. Entro la prima metà del 2022 è prevista la creazione di un portale in cui pubblicare i dati relativi alla durata delle procedure per tutte le amministrazioni.
Ricorda che alla transizione digitale è destinata la parte più corposa delle risorse totali del PNRR, secondo due linee principali di intervento: infrastrutture e connettività a banda ultra-larga, da una parte, e trasformazione della pubblica amministrazione in chiave digitale, dall'altra.
Tra le azioni già intraprese e in corso di attuazione nel 2022 rientrano: l'approvazione del progetto di fattibilità per la realizzazione e la gestione della infrastruttura cloud della PA, il Polo strategico nazionale (PSN), l'istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) e l'individuazione dei programmi per la sperimentazione del Servizio civile digitale. L'AgID inoltre ha adottato le linee guida sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma digitale nazionale dati (PDND).
Nell'ambito delle politiche per la parità di genere, oltre alle iniziative volte a incrementare la partecipazione delle donne al mondo del lavoro, è in corso la definizione di un "Sistema nazionale di certificazione della parità di genere" che accompagni e incentivi le imprese a adottare iniziative adeguate a ridurre il divario di genere in tutte le aree maggiormente critiche. Va infine segnalato il recente inserimento, nell'ambito delle procedure per la stipulazione di contratti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e dal Piano complementare, di disposizioni relative all'introduzione, nei bandi di gara, di criteri orientati verso gli obiettivi di parità di genere come requisiti necessari e premiali delle offerte. Sempre in tema di pari opportunità, si segnala la presentazione nel corso del 2021 della prima Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026 e il nuovo Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne, oltre all'istituzione, con la legge di bilancio per il 2022, di una cabina di regia interistituzionale contro la violenza sessuale e di genere e di un Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere.
Con riguardo alle politiche giovanili, si segnala l'istituzione del Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo presso il Ministero dell'istruzione e le risorse destinate al Servizio civile universale.
Seguono poi le politiche per l'inclusione dei cittadini migranti o con background migratorio che si inseriscono nella cornice europea del nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo e del Piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027, e con l'asse strategico "Inclusione sociale" e la Missione 5 "Coesione e inclusione" del PNRR. In particolare, il Governo proseguirà l'impegno contro il lavoro sommerso e lo sfruttamento dei migranti e accompagnerà l'accesso alle politiche attive del lavoro, l'inserimento socio-lavorativo e l'autonomia di migranti particolarmente vulnerabili, come richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale, minori stranieri non accompagnati, vittime di tratta, di sfruttamento o di violenza di genere. Sono previste azioni per favorire la partecipazione e l'inclusione socio-lavorativa delle donne migranti, vittime di una doppia penalizzazione per genere e status.
A completamento della manovra di bilancio 2023-2025, il Governo ha dichiarato quali collegati alla decisione di bilancio i seguenti disegni di legge che investono i profili di competenza della 1ª Commissione:
- "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma della Costituzione",

- Revisione del Testo unico dell'ordinamento degli enti locali.
L'annesso al Documento contiene la Relazione del Governo al Parlamento che illustra l'aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e del piano di rientro verso l'obiettivo di medio periodo e con la quale si chiede l'autorizzazione a rivedere il percorso di avvicinamento all'obiettivo di medio periodo.
Si ricorda che il profilo programmatico degli obiettivi di finanza pubblica, definito con la Nota di aggiornamento al DEF 2021 del 29 settembre scorso, prevedeva una progressiva riduzione

dell'indebitamento netto dal 5,6 per cento del PIL nel 2022, al 3,9 per cento nel 2023 e al 3,3 per cento nel 2024.
Concludendo, alla luce di quanto sopra, propone di esprimere alla Commissione bilancio un parere favorevole.

La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) esprime perplessità circa l'affermazione sull'ampliamento delle facoltà di assunzione per i Comuni, in quanto tale misura, a quanto le consta, non sarebbe ancora stata implementata, tanto che i Comuni si trovano in gravi difficoltà, anche per la mancata emanazione dei decreti attuativi per l'assunzione di personale per gli uffici tecnici.

Il PRESIDENTE, relatore, ritiene che si potrebbe formulare una sollecitazione al Governo affinché verifichi la effettiva attuazione delle misure indicate nella relazione al Documento.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*) osserva che si potrebbe cogliere l'occasione per una verifica sul reclutamento di personale nel complesso, considerato che anche il portale InPA presenta problemi di funzionamento.

La senatrice MANTOVANI (*M5S*), nel concordare con la senatrice De Petris, sottolinea che il portale InPA non risponde affatto alle attese, quindi sarebbe opportuno un confronto con il Ministero per la pubblica amministrazione sulle scelte effettuate.

Il PRESIDENTE sottolinea l'esigenza di scindere l'espressione del parere alla Commissione bilancio dall'approfondimento sulla questione dell'attuazione del PNRR in merito al reclutamento di personale, per la quale si potrebbe procedere all'audizione dei Ministri competenti.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) rileva un'ulteriore criticità nel passaggio, a pagina 75 della Sezione III, relativo alla vulnerabilità dei richiedenti asilo. Sottolinea che tale condizione non discende automaticamente dallo status di richiedente asilo. Ritiene opportuno, pertanto, un approfondimento, prima di votare la proposta di parere.

Il sottosegretario SIBILIA precisa che la vulnerabilità è riconosciuta dalle commissioni territoriali, dopo l'apposito colloquio.

Il PRESIDENTE sottolinea che la relazione riporta testualmente il Documento del Governo. Si potrebbe tutt'al più integrare la proposta di parere favorevole con alcune osservazioni - che invita a formulare per la seduta già convocata per le ore 10 di domani, mercoledì 13 aprile - al fine di chiedere al Governo un chiarimento sulle criticità evidenziate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2410

G/2410/1/1

Montevecchi, De Lucia, Vanin, Corbetta, Croatti, Gaudiano, Lanzi, Pavanelli, Trentacoste

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Istituzione della Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro" (AS 2410);

premesso che:

lo Stato italiano ha varato nel 2020 con il cd. 'Decreto Rilancio' un programma di regolarizzazione delle persone migranti irregolari con il duplice obiettivo di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva e favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari. In particolare, il programma prevedeva due procedure amministrative per consentire ai migranti senza documenti di regolarizzare la propria posizione. Nella prima ipotesi, limitata ai settori agricolo (compreso l'allevamento e la pesca), di assistenza alla persona e al lavoro domestico, l'istanza doveva essere presentata dal datore di lavoro per rapporti già esistenti ma non regolarizzati o per nuovi contratti in questi settori, a patto che i cittadini stranieri potessero dimostrare di essere in Italia da prima dell'8 marzo 2020. Nella seconda ipotesi, invece, si consentiva alle persone senza documenti di richiedere un permesso di soggiorno di sei mesi per attesa occupazione, purché fossero titolari di un permesso di soggiorno scaduto dopo il 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo, e potessero dimostrare di aver già lavorato nel settore agricolo o di assistenza alla persona o domestico prima di quella data;

secondo i dati ufficiali del Ministero dell'interno, sono pervenute 207.542 richieste di regolarizzazione dai datori di lavoro, l'85% delle quali per il lavoro domestico e servizi di assistenza alla persona e solo il 15% per l'agricoltura. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione è stato richiesto da 12.986 persone;

considerato che:

a seguito della conclusione del programma di regolarizzazione sono emerse una serie di criticità riportate anche da Human Rights Watch in un articolo del 18 dicembre 2020 dal titolo: 'Italia: i difetti delle procedure di regolarizzazione dei migranti', tra cui si segnala in particolare il ristretto campo di applicazione degli aventi diritto al programma;

le condizioni di sfruttamento sul lavoro sono anche alimentate dall'esistenza di un mercato illegale del lavoro che danneggia in primis la dignità della persona e, in seconda battuta, lo Stato e le sue articolazioni. Secondo i dati dell'ISMU, a seguito delle richieste delle persone che hanno aderito alla regolarizzazione, vi sarebbe ancora la presenza di 200.000 - 250.000 persone irregolari sul territorio nazionale;

valutato che:

se, da un lato, è formativo allenare la memoria attraverso l'istituzione di giornate nazionali in ricordo degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro, dall'altro, lo Stato deve garantire il rispetto dei diritti fondamentali della persona anche attraverso l'adozione di politiche preventive che favoriscano il lavoro regolare;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di introdurre un meccanismo permanente di regolarizzazione su base individuale a fronte di un contratto di lavoro, al duplice fine di garantire la giusta tutela dei diritti fondamentali della persona e così favorire anche l'emersione di rapporti di lavoro irregolari.

Art. 1

1.1

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. La Repubblica riconosce il giorno 18 settembre di ciascun anno quale Giornata nazionale in memoria delle vittime di sfruttamento sul lavoro, di seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di conservare e rinnovare la memoria di tutte le persone che nel nostro Paese sono rimaste vittime delle condizioni di inumano sfruttamento sul lavoro.

2. In occasione della Giornata nazionale, in tutti i luoghi pubblici e privati è osservato un minuto di silenzio dedicato alle vittime di sfruttamento sul lavoro.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la rubrica con la seguente: (Istituzione della giornata nazionale in memoria delle vittime di sfruttamento sul lavoro);

b) all'articolo 2, sostituire le parole: «gli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro» *con le seguenti:* «le vittime di sfruttamento sul lavoro»*;*

c) all'articolo 3, sostituire le parole: «il contrasto all'odio razziale e allo sfruttamento del lavoro degli immigrati» *con le seguenti:*«il contrasto allo sfruttamento del lavoro».

d) al titolo, sostituire le parole: «degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro» *con le seguenti:* «delle vittime di sfruttamento sul lavoro».

1.2

Malan

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello», *con le seguenti:* «per l'informazione sullo».

1.3

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Apportare le seguenti modificazioni:

- *all'articolo 1, al comma 1, sostituire le parole*: «degli immigrati vittime», *con le seguenti*: «delle vittime» *e sopprimere le parole*:«immigrate nel nostro Paese e»;

- *all'articolo 1, comma 2, sostituire le parole*: «agli immigrati vittime», *con le seguenti*:«alle vittime»;

- *all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole*: «agli immigrati vittime», *con le seguenti*: «alle vittime»;

- *all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole*:«degli immigrati».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, sostituire le parole: «*degli immigrati vittime*», *con le seguente:* «*delle vittime*».

1.4

Malan

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro», *con le seguenti*: «delle vittime dell'odio razziale».

1.5

Malan

Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «degli immigrati vittime dell'odio razziale e», *con le seguenti*: «delle vittime dello».

1.6

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Sostituire, ovunque ricorra, la parola: «immigrati», *con le seguenti*: «immigrati regolari».

Conseguentemente:

- *al medesimo articolo, comma 1, sostituire la parola:* «immigrate», *con le seguenti:* «immigrate regolari»*;*

- *all'articolo 2, comma 1 sostituire la parola:* «immigrati», *con le seguenti:* «immigrati regolari»*;*

- *all'articolo 3, comma 1 sostituire la parola:* «immigrati», *con le seguenti:* «immigrati regolari»*;*

- *al titolo del disegno di legge, sostituire la parola:* «immigrati», *con le seguenti:* «immigrati regolari»*;*

1.7

Malan

Sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro».

1.8

Malan

Sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «e dello sfruttamento sul lavoro».

1.9

Malan

Sopprimere il comma 2.

1.10

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 2, sostituire le parole: «in tutti i luoghi pubblici e privati», *con le seguenti*: «nelle sedute assembleari degli organi elettivi previste per quel giorno».

Art. 2

2.1

Malan

Sopprimere l'articolo.

2.2

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 1, sostituire le parole: «ricordo, volti a commemorare gli immigrati», *con la seguente*: «riflessione e approfondimento sulla legislazione del lavoro, commemorando i lavoratori»

Art. 3

3.1

Malan

Sopprimere l'articolo.

3.2

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 1, sostituire le parole: «o nel primo giorno utile dopo l'inizio dell'anno scolastico», *con le seguenti*: «o nel lunedì immediatamente successivo nel caso il 18 settembre fosse prevista una chiusura scolastica».

3.3

Montevecchi, De Lucia, Vanin, Corbetta, Croatti, Gaudiano, Lanzi, Pavanelli, Trentacoste

Aggiungere in fine il seguente comma:

«1-*bis*. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è facoltà delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado promuovere, nel pieno rispetto dell'autonomia amministrativa, organizzativa, didattica, di ricerca e progettazione educativa, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, seminari e incontri, ovvero percorsi formativi e iniziative di aggiornamento e sensibilizzazione che prevedano la presenza di vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro che possano rappresentare una testimonianza diretta di eventi legati alla lesione dei diritti fondamentali della persona.»

Art. 4

4.1

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 1, sostituire la parola: «assicura», *con le seguenti*: «può riservare».

4.2

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, in particolare prevedendo trasmissioni dedicate

al tema del lavoro, delle sue condizioni, della sua tutela e della sua sicurezza.»

1.3.2.1.12. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 336 (ant.) del 21/04/2022

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
GIOVEDÌ 21 APRILE 2022
336ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto.

La seduta inizia alle ore 9,05.

INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
Elezione di un Segretario

Il PRESIDENTE, in assenza del senatore segretario, invita il vice presidente Pagano, a norma dell'articolo 11, comma 2, del Regolamento, ad esercitare le funzioni di segretario e a procedere alla chiama.

La Commissione procede alla votazione per l'elezione di un Segretario.

Partecipano alla votazione i senatori: AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*), CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*), DE PETRIS (*Misto-LeU-Eco*), GARRUTI (*M5S*), MALAN (*FdI*), PAGANO (*FIBP-UDC*), PARRINI (*PD*), PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*), RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*), ROJC (*PD*), RUOTOLO (*Misto-LeU-Eco*), TONINELLI (*M5S*), VALENTE (*PD*) e VITALI (*FIBP-UDC*).

Esercitano le funzioni di scrutatori i vice presidenti PAGANO e GARRUTI.

Risulta eletto, con 16 voti, il senatore RUOTOLO.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina dell'avvocato Licia Mattioli a Presidente della Fondazione Ordine Mauriziano (n. 110)
(Parere al Ministro per i rapporti col Parlamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente PARRINI (*PD*), relatore, informa che il Consiglio dei ministri ha deliberato la proposta di nomina a Presidente della Fondazione Ordine mauriziano dell'avvocato Licia Mattioli, tenuto conto delle competenze professionali che emergono dal suo curriculum vitae, che è agli atti della Commissione.
Ricorda che la Fondazione, istituita con il decreto-legge n. 277 del 2004, è erede del patrimonio dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, nato nel 1573 per volere di Emanuele Filiberto, duca di Savoia, dalla fusione dell'Ordine cavalleresco e religioso di san Maurizio con l'Ordine per l'assistenza ai lebbrosi di san Lazzaro.
La XIV disposizione transitoria della Carta costituzionale, abolendo ordini cavallereschi e nobiliari, stabilisce che "l'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge". Il relativo ordinamento è stato disposto dalla legge n. 1596 del 1962, che ha riaffermato la conservazione dell'Ordine come "ente ospedaliero, con gli altri suoi compiti di beneficenza, di istruzione e di culto", attribuendo ad esso personalità giuridica di diritto pubblico, sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica e la vigilanza del Ministro dell'interno.
Il decreto-legge n. 277 del 2004, convertito con legge n. 4 del 2005, nell'istituire la Fondazione Ordine mauriziano (FOM), ha separato l'attività ospedaliera, libera da debiti e destinata all'inserimento nell'ordinamento sanitario regionale, dal restante patrimonio, che è stato trasferito al nuovo ente.
Alla Fondazione è stato quindi attribuito l'onere del risanamento del dissesto finanziario pregresso dell'Ordine, tramite liquidazione concorsuale dei beni disponibili. Con l'esaurimento delle funzioni concorsuali, resta affidato alla Fondazione l'adempimento dello scopo istitutivo di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, che annovera la Palazzina di caccia di Stupinigi, l'Abbazia di Santa Maria di Staffarda, la Precettoria di Sant'Antonio di Ranverso e l'Archivio storico, oltre alla Basilica Mauriziana di Torino, a molti altri monumenti e luoghi di culto e alle componenti immateriali di preservazione della memoria.
Con decreto del Ministro dell'interno, emanato il 16 aprile 2018, di concerto con il Ministro dell'economia e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, è stato approvato il nuovo statuto della Fondazione.
Avverte che la Commissione, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-bis,del Regolamento, può procedere all'audizione del candidato proposto dal Governo.
Non essendoci richieste in tal senso, propone pertanto di esprimere un parere favorevole su tale proposta di nomina.

Si procede quindi alla votazione, a scrutinio segreto, sulla proposta di parere avanzata dal relatore, cui partecipano i senatori AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*), CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*), GARRUTI (*M5S*), MALAN (*FdI*), MANTOVANI (*M5S*), PAGANO (*FIBP-UDC*), PARRINI (*PD*), PERILLI (*M5S*), PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*), RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*), ROJC (*PD*), RUOTOLO (*Misto-LeU-Eco*), TONINELLI (*M5S*), VALENTE (*PD*) e VITALI (*FIBP-UDC*).

La proposta di parere favorevole è approvata con 15 voti favorevoli e uno contrario.

IN SEDE REDIGENTE

(1650) ***FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità***
(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, che a sua volta è in attesa della relazione tecnica del Governo sul disegno di legge in titolo, richiesta formalmente nella seduta di mercoledì 13 aprile, ai sensi dell'articolo 76-*bis,* comma 3, del Regolamento.

Rinvia pertanto il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1359) ***Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti***
(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, che a sua volta è in attesa della relazione tecnica del Governo sul disegno di legge in titolo, richiesta formalmente nella seduta di mercoledì 13 aprile, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

Rinvia pertanto il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 915 (DECLASSIFICAZIONE DI DOCUMENTI COPERTI DA SEGRETO DI STATO)

Il PRESIDENTE comunica che la documentazione fatta pervenire dagli auditi in relazione alle audizioni informali sull'affare assegnato n. 915 (declassificazione di documenti coperti da segreto di Stato) svolte il 13 aprile scorso sarà resa disponibile per la pubblica consultazione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale argomento.

La seduta termina alle ore 9,35.

1.3.2.1.13. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 337 (pom.) del 26/04/2022

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 26 APRILE 2022
337ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Intervengono il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini e per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 15,10

IN SEDE REFERENTE

(2410) ***RUOTOLO ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 13 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio su testo ed emendamenti. Precisa che, nella seduta della Commissione bilancio del 21 aprile, il Governo si è riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore in merito all'emendamento 3.3.
Ricorda che giovedì 21 aprile si è riunito il Comitato ristretto, all'esito del quale il senatore Augussori ha comunicato il ritiro degli emendamenti 1.1, 1.6, 2.2. e 4.2 e la riformulazione dell'emendamento 1.10 in un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto.

La relatrice ROJC (*PD*) comunica che, nella sede del Comitato ristretto, su proposta del senatore Augussori, si è convenuto, principalmente, di modificare la denominazione della Giornata nazionale, sopprimendo la parola "immigrati". Sarà quindi istituita una Giornata in memoria delle vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro. La modifica sarà apportata nel titolo del provvedimento e ovunque tale denominazione ricorra nel testo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1650) ***FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità***
(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Rinvia pertanto il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1359) ***Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti***
(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Rinvia pertanto il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2185) ***CANDIANI ed altri. - Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese***
(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Il relatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) precisa che la Commissione bilancio è ancora in attesa della relazione tecnica da parte del Governo sul testo del provvedimento.

Il PRESIDENTE avverte che si confronterà con il Presidente della 5a Commissione sullo stato dei provvedimenti di competenza della Commissione affari costituzionali ancora in attesa di un parere, che spesso sono rallentati nell'iter dall'assenza di elementi da parte del Governo.

Rinvia pertanto il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/954 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (n. COM(2022) 55 definitivo)
(Parere alla 12a Commissione. Esame e rinvio)

Il presidente PARRINI (*PD*), in qualità di relatore, riferisce sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere un parere non ostativo.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che il Gruppo della Lega ha chiesto la rimessione in sede plenaria dell'Atto dell'Unione europea in esame per un approfondimento della questione relativa alla valutazione degli effetti giuridici dei certificati vaccinali richiesti per il transito tra gli Stati membri, che è rimessa ai singoli Stati.
Considerato che in passato la disciplina stabilita dall'Italia, soprattutto con riferimento ai settori turistico e fieristico, si è rivelata più rigorosa, ritiene opportuno valutare se inserire nello schema di parere una osservazione per invitare la Commissione di merito a far presente l'esigenza di una maggiore omogeneità della normativa sul territorio dell'Unione europea. A tale riguardo, sottolinea che la 12a Commissione non è ancora in fase avanzata nell'esame della Proposta di regolamento in titolo, per cui ci sarebbe il tempo a disposizione per una ulteriore riflessione.

Il PRESIDENTE accoglie la proposta del senatore Augussori e rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) alla luce dell'avvio del ciclo di audizioni informali sull'affare assegnato sul tema del "metaverso", previste per le ore 11 di giovedì 28 aprile, ritiene opportuno concludere quelle sul disegno di legge n. 2229 ("Disposizioni in materia di compartecipazione da parte dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza"), di cui è relatore e che sono già iniziate. Peraltro, si era convenuto che l'*iter* del provvedimento procedesse parallelamente a quello del disegno di legge n. 2410 (Istituzione della Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro), per il quale le audizioni si sono già concluse da tempo.

Il PRESIDENTE precisa che la composizione del calendario delle audizioni relative al disegno di legge n. 2229 risulta più complessa, in relazione alla qualifica degli auditi, molti dei quali sono magistrati.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), pur comprendendo la difficoltà, ritiene opportuno fissare un termine oltre il quale procedere in ogni caso nell'esame del provvedimento.

Il PRESIDENTE, accogliendo la proposta del senatore Augussori, propone che, trascorsa una settimana, qualora non sia stato ancora possibile svolgere le audizioni, verrà chiesto ai soggetti da audire di inviare una relazione scritta.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2410

Art. 1

1.10 (testo 2)

Augussori, Riccardi, Pirovano, Grassi, Calderoli

Al comma 2, sostituire le parole: «in tutti i luoghi pubblici e privati», *con le seguenti*: «nelle sedute assembleari degli organi elettivi previste per quel giorno, nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università».

1.3.2.1.14. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 338 (pom.) del 27/04/2022

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MERCOLEDÌ 27 APRILE 2022
338ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

La seduta inizia alle ore 14,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica l'esito delle verifiche svolte presso la Commissione bilancio sullo stato dei disegni di legge all'esame della Commissione affari costituzionali che sono in attesa del prescritto parere.
Precisa che i disegni di legge n. 1359 (Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto), n. 1650 (Imprese sociali di comunità) e n. 2185 (modifica disciplina Corte dei conti) sono tutti in attesa della predisposizione della relazione tecnica richiesta al Governo. In particolare, per i disegni di legge n. 1359 e 2185, la competenza è della Presidenza del Consiglio dei ministri, mentre per il disegno di legge n. 1659 la relazione deve essere preparata dal Ministero del lavoro.
Avverte che il disegno di legge n. 2410 (Istituzione della Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro) è stato incardinato in Commissione bilancio la settimana scorsa. Al momento non è stata richiesta una relazione tecnica ma sono in corso interlocuzioni con il Ministero dell'economia per le necessarie valutazioni. Il parere potrebbe essere espresso in tempi brevi.
Infine il disegno di legge n. 1785 (equilibrio di genere nelle cariche pubbliche) è stato incardinato in Commissione bilancio ma non è stato oggetto di richiesta di relazione tecnica.
Comunica altresì di avere appurato, anche sulla base di informazioni acquisite per le vie brevi dal Governo, che i disegni di legge istitutivi di giornate nazionali sono coordinati dalla Presidenza del Consiglio ma hanno profili di competenza di vari Dicasteri, i quali devono fornire gli elementi necessari per la predisposizione della relazione tecnica. Al momento, la Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento per i rapporti col Parlamento, sta sollecitando le Amministrazioni interessate, in particolare con riferimento al disegno di legge n. 1359. Assicura che si unirà a queste sollecitazioni e invita i colleghi a fare altrettanto presso i Ministeri competenti.
Esprime l'auspicio che le difficoltà possano essere superate nel periodo in cui la Commissione affari costituzionali sarà impegnata nell'esame del decreto-legge che introduce ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, la cui pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* è

prevista a breve.

La senatrice GRANATO (*Misto*) chiede di avviare l'esame del disegno di legge n. 2567 (Disposizioni per l'abrogazione degli obblighi vaccinali relativi al COVID-19, del *green-pass* base e del *green-pass* rafforzato), a sua firma, in quanto esponente dell'opposizione.
Sottolinea la particolare rilevanza del provvedimento, dopo la presentazione di un rapporto della BioNTech, la società che ha collaborato con Pfizer per lo sviluppo del vaccino, alla Securities and Exchange Commission (SEC), nel quale l'azienda avverte gli investitori che potrebbe non essere in grado di dimostrare sufficiente efficacia o sicurezza del vaccino anti COVID-19 e/o delle formulazioni specifiche della variante per ottenere l'approvazione normativa permanente negli Stati Uniti, nel Regno Unito, nell'Unione Europea, o in altri Paesi in cui il vaccino è stato autorizzato per l'uso di emergenza o in cui è stata concessa l'approvazione condizionata alla commercializzazione.
Precisa che dovrebbe essere stato presentato anche un disegno di legge d'iniziativa popolare sul medesimo argomento.

Il PRESIDENTE sottolinea che il disegno di legge n. 2567 non risulta ancora assegnato alla Commissione.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) osserva che, considerato l'elevato numero di disegni di legge all'ordine del giorno della Commissione che sono ancora da esaminare o da concludere, sarebbe opportuno rivedere la programmazione dei lavori, una volta che il decreto-legge sull'attuazione del PNRR sarà stato licenziato per l'Assemblea.

Il PRESIDENTE assicura che sarà convocato appositamente un nuovo Ufficio di Presidenza per stabilire il nuovo calendario dei lavori, precisando che - come già avvenuto in passato - si terrà conto anche dei provvedimenti indicati dalle opposizioni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 14,15.

1.3.2.1.15. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 339 (pom.) del 03/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 3 MAGGIO 2022
339ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI
indi del Vice Presidente
GARRUTI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(2410) ***RUOTOLO ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro***
(Seguito e sospensione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 26 aprile.

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, all'articolo 4, dopo la parola: "assicura" delle seguenti: ", compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente,". In relazione agli emendamenti, il parere è non ostativo.
Conseguentemente, la relatrice ha presentato l'emendamento 4.100, pubblicato in allegato, al fine di recepire la condizione espressa dalla Commissione bilancio.

Il sottosegretario Caterina BINI chiede una breve pausa per un ulteriore approfondimento sugli emendamenti.

Il PRESIDENTE sospende quindi l'esame.

(2229) ***Emanuele PELLEGRINI ed altri. - Disposizioni in materia di compartecipazione da parte dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o***

in istituti di assistenza
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 marzo.

Il PRESIDENTE comunica che si è concluso oggi il ciclo di audizioni informali. Avverte che la presidente del tribunale dei minori di Bologna invierà un intervento scritto e anche agli altri soggetti di cui era stata chiesta l'audizione sarà data la possibilità di inviare un contributo scritto.
Propone di iniziare la discussione generale.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) osserva che dalle audizioni informali, in particolare da quella del prefetto Francesca Ferrandino, capo del Dipartimento libertà civili e immigrazione del Ministero dell'interno, sono emersi spunti interessanti per il dibattito. Pertanto, sarebbe preferibile attendere che siano inviati alla Commissione tutti i contributi scritti, compresi i dati che il Prefetto ha preso l'impegno di fornire, anche per una esatta quantificazione economica del fenomeno. Pertanto, sarebbe preferibile rinviare lo svolgimento della discussione generale o, laddove iniziasse oggi, eventualmente lasciarla aperta.

Il senatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) concorda con la proposta del senatore Augussori.

Anche i senatori RUOTOLO (*Misto-LeU-Eco*), VALENTE (*PD*) e VITALI (*FIBP-UDC*) concordano.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(1650) ***FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità***
(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Rinvia pertanto il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1359) ***Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti***
(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Rinvia pertanto il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1785) ***Roberta PINOTTI ed altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo***
(Rinvio del seguito dell'esame)

La relatrice VALENTE (*PD*) riferisce che, nella sede del Comitato ristretto che si è appena svolto, non è ancora stato completato l'esame del testo, sebbene sia stato raggiunto un orientamento comune sulla maggior parte degli aspetti in discussione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/953 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (n. COM(2022) 50 definitivo)
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/954 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (n. COM(2022) 55 definitivo)
(Parere alla 12ª Commissione. Seguito dell'esame dell'atto n. COM(2022) 55 definitivo, congiunzione con l'esame dell'atto n. COM(2022) 50 definitivo e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 aprile.

Il presidente GARRUTI (*M5S*), facente funzione di relatore, in sostituzione del presidente Parrini, illustra l'atto COM (2022) 50 definitivo, su cui la Commissione è chiamata a esprimere osservazioni alla 12ª Commissione.
La proposta di regolamento proroga di 12 mesi, fino al 30 giugno 2023, il periodo di applicazione del regolamento (UE) 2021/953, che istituisce il quadro europeo dei certificati Covid per i cittadini europei e prevede alcune modifiche di aggiornamento, finalizzate a facilitare l'esercizio del diritto di libera circolazione dei soggetti residenti nei Paesi UE all'interno degli stessi.
In particolare, la proposta prevede l'ampliamento della definizione di test SARS-CoV-2 basato sull'individuazione di proteine virali (antigeni) per includervi saggi antigenici eseguiti in un ambiente di laboratorio e non solo test antigenici rapidi.
Si prevede un chiarimento esplicito riguardante l'obbligo di menzionare, nei certificati di vaccinazione, il numero delle dosi somministrate al titolare, indipendentemente dallo Stato membro in cui è avvenuta la somministrazione, per garantire che tali certificati riportino esattamente il numero complessivo delle dosi realmente somministrate.
Si chiarisce, inoltre, la possibilità di rilasciare un certificato Covid digitale dell'Unione europea anche a coloro che partecipano a sperimentazioni cliniche per vaccini anti Covid-19 e la possibilità, per altri Stati membri, di accettare tali certificati al fine di non applicare restrizioni alla libera circolazione.
Infine, viene corretto un riferimento incrociato errato all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento.
Ricorda che è già all'esame della Commissione, in sede consultiva, l'atto COM (2022) 55 recante la proroga di 12 mesi anche del regolamento (UE) 2021/954, che istituisce il quadro europeo dei

certificati Covid per i cittadini di Stati terzi residenti stabilmente nel territorio dell'Unione europea. Propone pertanto di esaminare congiuntamente le due proposte. Sottolinea che, sulla base del calendario dei lavori della 12a Commissione, sarebbe preferibile rendere il parere entro questa settimana.

Ha inizio la discussione.

La senatrice GRANATO (*C.A.L.-PC-Idv*) critica la proroga di un regolamento che limita la libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, collegandola al possesso della certificazione verde. Del resto è stato dimostrato sia che la vaccinazione non impedisce la circolazione del virus, sia che le aziende farmaceutiche che hanno prodotto i vaccini non forniscono informazioni circa la loro reale sicurezza ed efficacia, tanto che l'EMA e l'AIFA non rilasceranno l'autorizzazione definitiva all'immissione in commercio prima del 2024.
Ritiene incomprensibile, inoltre, che - ai fini della circolazione - siano posti sullo stesso piano coloro che sono immunizzati a seguito di vaccinazione o per via naturale e coloro che partecipano a sperimentazioni cliniche di vaccini anti Covid-19.
Ribadisce, quindi, che la proposta di regolamento arreca una grave violazione ai diritti dei cittadini europei e lede i diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta di Nizza.

Il senatore MALAN (*FdI*) rileva che dai dati risulta una percentuale di vaccinati con tre dosi tra i contagiati sostanzialmente pari alla percentuale di vaccinati con tre dosi sul totale della popolazione. Pertanto, a suo avviso, è ingiustificato limitare la libertà di circolazione sulla base del possesso della certificazione rafforzata. Peraltro, in Italia l'applicazione di tali norme ha determinato effetti discriminatori tra i cittadini, senza che un riscontro scientifico giustificasse le restrizioni imposte. Anche i dati relativi alla fascia di età dai 5 agli 11 anni evidenziano che i benefici della vaccinazione non prevalgono sui rischi per la salute e, anzi, rivelano addirittura una maggiore incidenza di casi tra i bambini vaccinati con due dosi.
Osserva tuttavia che il problema non sia lo strumento del *green pass* così come elaborato in sede europea, pensato per facilitare la circolazione, bensì il suo utilizzo abnorme in Italia.
Chiede, pertanto, che tali aspetti siano considerati nella predisposizione dello schema di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2410) *RUOTOLO ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro*
(Ripresa e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, poc'anzi sospeso.

Si passa all'esame dell'ordine del giorno G/2410/1/1.

I senatori TONINELLI (*M5S*), GARRUTI (*M5S*) e RUOTOLO (*Misto-LeU-Eco*) aggiungono la propria firma.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole.

L'ordine del giorno G/2410/1/1 è quindi accolto dal Governo.

Il senatore MALAN (*FdI*) manifesta il proprio stupore per l'accoglimento di un atto di indirizzo che intende introdurre un meccanismo permanente di regolarizzazione a fronte di un contratto di lavoro, indipendentemente dalla sua durata. Sottolinea che misure di questo tipo finiscono per incoraggiare l'immigrazione, anche quella non determinata da conflitti o persecuzioni.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 1.

La relatrice ROJC (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 1.2 (testo 2) e favorevole sull'emendamento 1.3. Il parere è contrario altresì sugli emendamenti 1.4 (testo 2), 1.7 (testo 2) e 1.9. Esprime, infine, parere favorevole sull'emendamento 1.10 (testo 2).

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice, tranne che sugli emendamenti 1.3 e 1.10 (testo 2), sui quali si rimette alla Commissione.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.2 (testo 2).

Il senatore MALAN (*FdI*), nel dichiarare il proprio voto favorevole, ribadisce l'inopportunità di istituire una Giornata nazionale su un tema divisivo. Se, infatti, è unanime la condanna di sfruttamento e discriminazioni, sul fenomeno dell'immigrazione vi sono sensibilità differenti. Bisognerebbe quindi tenere conto del fatto che la celebrazione di Giornate nazionali dovrebbe essere affrontata con spirito unitario.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), pur ritenendo condivisibile il tentativo del senatore Malan di ampliare l'ambito della Giornata nazionale anche a chi non è immigrato, anticipa l'astensione del Gruppo sull'emendamento in esame. Infatti, il successivo emendamento 1.3, a sua prima firma, sul quale vi è un parere favorevole della relatrice, ha una portata più ampia, intervenendo su tutte le norme in cui si fa riferimento agli immigrati.

Previa verifica del numero legale, è posto in votazione l'emendamento 1.2 (testo 2), che risulta respinto.

Si passa alla votazione dell'emendamento 1.3.

Il senatore MALAN (*FdI*), pur comprendendo l'intento migliorativo perseguito dall'emendamento in esame, in quanto sarebbe irragionevole distinguere tra le vittime di odio razziale e sfruttamento sul lavoro solo in base allo status di immigrato, annuncia che si asterrà dalla votazione. Con il riferimento all'odio razziale, infatti, saranno esclusi dalle celebrazioni i casi di sfruttamento sul lavoro di connazionali, come quello della giovane madre morta un anno fa, a causa di un incidente in una fabbrica tessile, dovuto al mancato rispetto delle norme sulla sicurezza con il solo obiettivo di aumentare il profitto.

Posto ai voti, l'emendamento 1.3 è approvato.

Sono pertanto assorbiti o preclusi gli emendamenti 1.4 (testo 2) e 1.7 (testo 2).

È quindi posto ai voti l'emendamento 1.9, che viene respinto.

Posto ai voti, l'emendamento 1.10 (testo 2) è approvato.

Si passa all'emendamento riferito all'articolo 2.

La relatrice ROJC (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 2.1.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Si passa alla votazione dell'emendamento 2.1.

Il senatore MALAN (*FdI*) anticipa il proprio voto favorevole sull'emendamento in esame e sull'emendamento 3.1, volti a sopprimere, rispettivamente, gli articoli 2 e 3 del disegno di legge, in quanto elencano una serie di attività che già possono essere svolte negli istituti scolastici o dagli organi di informazione, senza che vi sia una espressa prescrizione normativa.

Posto ai voti, l'emendamento 2.1 è respinto.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3.

La relatrice ROJC (*PD*) esprime parere contrario sull'emendamento 3.1 e favorevole sugli emendamenti 3.2 e 3.3.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello della relatrice sugli emendamenti 3.1 e 3.3, mentre sull'emendamento 3.2 si rimette alla Commissione.

Il senatore RUOTOLO (*Misto-LeU-Eco*) sottoscrive l'emendamento 3.3.

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) chiede al Governo il motivo della rimessione alla Commissione sull'emendamento 3.2, considerato che la modifica proposta non appare così incisiva.

Il sottosegretario Caterina BINI precisa che il parere espresso dal Ministero dell'istruzione era originariamente contrario, per cui si è individuato in questo modo un punto di mediazione.

Posto ai voti, l'emendamento 3.1 è respinto.

A seguito di distinte votazioni, sono approvati gli emendamenti 3.2 e 3.3.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 4.

La relatrice ROJC (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 4.1.

Il rappresentante del GOVERNO si rimette alla Commissione sia sull'emendamento 4.1 sia sull'emendamento 4.100 della relatrice.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 4.1 e 4.100 sono approvati.

La Commissione conferisce quindi il mandato alla relatrice a riferire all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con le modifiche accolte nel corso dell'esame, autorizzandolo ad apporre le correzioni di forma che si rendessero necessarie.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 1144 (TEMA DEL "METAVERSO" E DELLE SUE IMPLICAZIONI PER L'ORDINAMENTO GIURIDICO)

Il PRESIDENTE comunica che la documentazione pervenuta dagli auditi in relazione alle audizioni informali svolte sull'affare assegnato n. 1144 (Tema del "Metaverso" e delle sue implicazioni per l'ordinamento giuridico) sarà resa disponibile per la pubblica consultazione, al pari di ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale argomento.

La seduta termina alle ore 15,45.

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2410

Art. 4

4.100

Il Relatore

Al comma 1, dopo la parola: «assicura», *inserire le seguenti*: «compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente,».

1.3.2.1.16. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 342 (pom.) del 10/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 10 MAGGIO 2022
342ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 14,15.

IN SEDE REFERENTE

(2229) ***Emanuele PELLEGRINI ed altri. - Disposizioni in materia di compartecipazione da parte dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza***
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che il Ministero dell'interno ha fornito i dati sui minori stranieri non accompagnati.

Il relatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che i dati forniti in merito ai minori non accompagnati sono significativi. Tuttavia, come preannunciato dal prefetto Ferrandino, rimane molto difficile ricostruire il dato relativo alle cifre che sarebbero necessarie per il sostentamento di questi minori, per cui è impossibile ricostruire la differenza tra queste cifre e i contributi effettivamente erogati ai Comuni. Non essendo possibile pertanto effettuare ulteriori approfondimenti, ritiene opportuno procedere allo svolgimento della discussione generale.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore VITALI (*FIBP-UDC*) sottolinea che, dalle audizioni svolte, è emersa con chiarezza la

necessità di un intervento in materia, come testimoniato anche dalle esperienze sui territori. I Comuni, infatti, soprattutto quelli di piccole dimensioni, non riescono a sostenere gli oneri derivanti dal sostegno ai minori non accompagnati, oppure a quelli sottratti alle famiglie per ordine dell'autorità giudiziaria, neanche riducendo i servizi ai cittadini, per cui rischiano il dissesto economico.
Per questi motivi, Forza Italia è assolutamente favorevole al disegno di legge in esame e auspica che in sede emendativa sia possibile stabilire l'entità e le modalità di erogazione dei trasferimenti agli enti locali, necessari per rendere effettiva la norma.

La senatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) assicura che il problema di offrire adeguata assistenza ai minori non accompagnati e a quelli sottratti alle famiglie, con un ampliamento dei servizi attualmente offerti, è molto avvertito dai sindaci.
Occorre tuttavia stabilizzare prima la situazione attuale, soprattutto dal punto di vista economico. Dal Governo stanno arrivando aiuti, in particolare per il pagamento delle bollette, ma ancora non sono sufficienti. Nel frattempo, occorre precisare che alcuni Comuni, per esempio quelli della Bassa bergamasca, si sono organizzati e hanno costituito fondi di solidarietà a cui attingono di volta in volta gli enti locali che necessitano di sostegno economico.
Sarebbe bene, quindi, che le singole amministrazioni esplorassero tutte le soluzioni possibili legate all'intervento dei servizi sociali, intervenendo in particolare sul lato della prevenzione, prima di rinunciare all'affidamento dei minori in comunità. Nel frattempo, occorre garantire agli enti locali un sostegno per affrontare il problema strutturale della spesa corrente, e quindi della fornitura ai cittadini di servizi adeguati; da questo punto di vista, il disegno di legge in esame può offrire un valido contributo.

Non essendoci altre richieste di intervento, il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.
Propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di giovedì 19 maggio.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(2185) ***CANDIANI ed altri. - Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 4 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che, alla scadenza del termine, previsto per le ore 12 di oggi, sono stati presentati 12 emendamenti, pubblicati in allegato.
Non essendoci richieste di intervento, rinvia la fase dell'illustrazione degli emendamenti ad altra seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato

(1359) ***Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti***
(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio. Auspica che quanto prima siano superati gli impedimenti che non consentono alla Commissione bilancio di esprimersi.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1650) ***FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità***
(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio. Auspica che quanto prima siano superati gli impedimenti che non consentono alla Commissione bilancio di esprimersi.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,30.

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE
N. 2185

Art. 1

1.1

Perilli, Toninelli, Garruti, Mantovani, Santangelo

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 sopprimere le seguenti parole*: «, anche in collegi ristretti alla cui individuazione si provvede secondo criteri fissati dal presidente della Corte dei conti,»;

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente*: «1-*bis*. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'esercizio dell'autonoma potestà regolamentare, provvede all'individuazione degli uffici competenti, anche mediante la costituzione di collegi ristretti e adotta le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.».

1.2

Perilli, Toninelli, Garruti, Mantovani, Santangelo

Al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «, anche in collegi ristretti alla cui individuazione si provvede secondo criteri fissati dal presidente della Corte dei conti,».

1.3

Gallone

Al comma 1, sopprimere le parole: «, anche in collegi ristretti alla cui individuazione si provvede secondo criteri fissati dal presidente della Corte dei conti,».

1.4

Margiotta

Al comma 1, sopprimere le parole: «, anche in collegi ristretti alla cui individuazione si provvede secondo criteri fissati dal presidente della Corte dei conti,».

1.5

Perilli, Toninelli, Garruti, Mantovani, Santangelo

Al comma 1 sostituire le parole: «I pareri sono resi nei termini stabiliti dall'articolo 13, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229; qualora il parere non sia stato espresso decorsi trenta giorni, l'amministrazione richiedente può chiedere di essere sentita oralmente dal collegio.» *con le seguenti*: « Il parere è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta; qualora il parere non sia stato espresso entro tale termine, l'amministrazione richiedente può sollecitare l'espressione dello stesso entro i successivi quindici giorni.».

Art. 2

2.1

Perilli, Toninelli, Garruti, Mantovani, Santangelo

Al comma 1, lettera b*), capoverso* «1-*ter*» *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Qualora, per esigenze istruttorie, non possano essere rispettati i termini di cui al presente comma, tali termini possono essere interrotti per una volta e il parere deve essere reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.».

Art. 3

3.1

Perilli, Toninelli, Garruti, Mantovani, Santangelo

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3

(Rafforzamento del controllo concomitante)

1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché sui principali piani, programmi o progetti, comunque denominati, previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché dal Piano complementare allo stesso».

2. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'esercizio della potestà regolamentare autonoma, provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile.»

3.2

Gallone

*Al comma 1, sostituire le parole: «*In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la Corte dei conti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15*» con le seguenti:* «Ove sul singolo piano, programma o progetto, riscontri gravi ritardi o di gravi violazioni, l'ufficio individuato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15,».

3.3

Margiotta

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la Corte dei conti, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15,» *con le seguenti:* «Ove sul singolo piano, programma o progetto, riscontri gravi

ritardi o di gravi violazioni, l'ufficio individuato ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15,».

3.0.1

D'Alfonso

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*

(Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 3, le parole "a fini conoscitivi" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini di quanto previsto dal comma 4";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Sull'atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei conti, Sezione Autonomie, entro sessanta giorni dalla ricezione del medesimo, delibera il parere in ordine alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. La Segreteria della Corte dei conti trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito *web* istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali si discosti dal parere, e a dare pubblicità, nel proprio sito web istituzionale, a tali ragioni.»;

b) all'articolo 20, comma 9, le parole "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".«

3.0.2

D'Alfonso

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Modifica della disciplina dei controlli sulle società partecipate)

1. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 3, le parole "a fini conoscitivi" sono sostituite dalle seguenti: "ai fini di quanto previsto dal comma 4";

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Sull'atto deliberativo di cui al comma 1, la Corte dei conti, delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Avverso la delibera di cui al periodo precedente, è in ogni caso ammesso ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento, dinanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione.";

b) all'articolo 20, comma 9, le parole "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".»

3.0.3

D'Alfonso

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*.

(Disposizione transitoria)

1. Al fine di implementare compiutamente le funzioni istituzionali attribuite alla Corte dei conti dalla presente legge, i componenti elettivi del Consiglio di presidenza della Corte dei Conti presenti

alla data di entrata in vigore della presente legge perdurano nella carica fino all'effettivo completamento delle riforme interne e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.».

1.3.2.1.17. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 352 (pom.) del 21/06/2022

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 21 GIUGNO 2022
352ª Seduta

Presidenza del Presidente
PARRINI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini e Maria Valentina Vezzali.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REDIGENTE

(2185) ***CANDIANI ed altri. - Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese***
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di martedì 10 maggio.

Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 1.3, 1.4, 3.1, 3.2 e 3.3 sono stati riformulati rispettivamente in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato. Sono stati altresì presentati gli emendamenti 1.2 (testo 2), 2.1 (testo 2) e 3.1 (testo 3), anch'essi pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1650) ***FENU e altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità***
(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Rinvia pertanto il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1359) ***Raffaella Fiormaria MARIN e altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti***
(Rinvio del seguito della discussione)

Il PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio

Rinvia pertanto il seguito della discussione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(747-2262-2474-2478-2480-2538-B) ***Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva*** , approvato in prima deliberazione dal Senato della Repubblica in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale di iniziativa dei senatori Iannone e Calandrini, Daniele Sbrollini e altri, Caterina Biti, Augussori, Garruti e altri, Maria Alessandra Gallone e altri; approvato, senza modificazioni, in prima deliberazione dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il PRESIDENTE ricorda che il disegno di legge costituzionale è stato approvato, in prima deliberazione dal Senato il 22 marzo e dalla Camera il 14 giugno. Non essendo state apportate modifiche al lavoro svolto in prima lettura al Senato, è ora possibile procedere all'esame in sede referente ai fini della seconda deliberazione richiesta dall'articolo 138 della Costituzione.
Precisa che in qualità di relatore intende far presente domani, in Aula, che la decorrenza dei tre mesi per la seconda deliberazione è espressa con parole differenti dall'articolo 138 della Costituzione, che fa riferimento ad un «intervallo non minore di tre mesi» tra le due deliberazioni, e dall'articolo 122 del Regolamento del Senato, secondo cui «la seconda deliberazione può essere adottata soltanto dopo che siano decorsi tre mesi dall'approvazione del disegno di legge nello stesso testo trasmesso o successivamente approvato dalla Camera dei deputati». È evidente che la disposizione regolamentare va interpretata alla luce di quella di rango costituzionale. Pertanto, è possibile procedere già nella giornata di domani alla votazione in seconda deliberazione.
Ricorda che il testo approvato dal Senato e dalla Camera si compone di un unico articolo che modifica l'articolo 33 della Costituzione, prevedendo che la Repubblica riconosca il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme.

Non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, previa verifica del prescritto numero di senatori, è quindi conferito all'unanimità il mandato al relatore a riferire all'Assemblea sul provvedimento in esame, per l'approvazione del Senato in seconda deliberazione.

(1785) ***Roberta PINOTTI e altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo***
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.

Rinvia pertanto il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che, tra i provvedimenti in attesa di parere della Commissione bilancio, vi è anche il disegno di legge n. 2229 (spese per minori in comunità o istituti),

di cui è relatore.

Il PRESIDENTE assicura che se ne terrà conto.

La seduta termina alle ore 14,50.

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE
N. 2185

Art. 1

1.2 (testo 2)

Perilli, Toninelli, Garruti, Mantovani, Santangelo

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «secondo criteri fissati dal presidente della Corte dei conti,» *inserire le seguenti*: «sentito il Consiglio di Presidenza,».

1.3 (testo 2)

Gallone

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «secondo criteri fissati dal presidente della Corte dei conti,» *inserire le seguenti:* «sentito il Consiglio di Presidenza,».

1.4 (testo 2)

Margiotta

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «secondo criteri fissati dal presidente della Corte dei conti,» *inserire le seguenti*: «sentito il Consiglio di Presidenza,».

Art. 2

2.1 (testo 2)

Perilli, Toninelli, Garruti, Mantovani, Santangelo

Al comma 1, lettera b*), capoverso* «1-*ter*» *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: «Qualora, per esigenze istruttorie, non possano essere rispettati i termini di cui al presente comma, tali termini possono essere interrotti per una volta e la pronuncia della Sezione di controllo deve essere resa definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.».

Art. 3

3.1 (testo 3)

Perilli, Toninelli, Garruti, Mantovani, Santangelo

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la Corte dei conti,» *con le seguenti*: «In caso di gravi ritardi o di gravi violazioni sul singolo piano, programma o progetto, la competente sezione o ufficio di controllo della Corte dei conti,».

3.1 (testo 2)

Perilli, Toninelli, Garruti, Mantovani, Santangelo

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3.

(Rafforzamento del controllo concomitante)

1. Al primo periodo del comma 1 dell'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché sui principali piani, programmi o progetti, comunque denominati, previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché dal Piano complementare allo stesso.».

3.2 (testo 2)

Gallone

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la Corte dei conti,» *con le seguenti*: «In caso di gravi ritardi o di gravi violazioni sul singolo piano, programma o progetto, la competente sezione o ufficio di controllo della Corte dei conti,».

3.3 (testo 2)

Margiotta

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la Corte dei conti,» *con le seguenti:* «In caso di gravi ritardi o di gravi violazioni sul singolo piano, programma o progetto, la competente sezione o ufficio di controllo della Corte dei conti,».

1.3.2.1.18. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 353 (pom.) del 28/06/2022

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 28 GIUGNO 2022
353ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.

La seduta inizia alle ore 13,05.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica di aver inviato al Ministro per i rapporti con il Parlamento, come convenuto nell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi svoltosi lunedì 30 maggio, la seguente lettera:

«Signor Ministro,
desidero sottoporLe, a nome mio personale e della Commissione che ho l'onore di presiedere, affinché se ne possa fare interprete presso l'intero Governo, una situazione che sta determinando seri e ripetuti rallentamenti nell'iter legislativo, fino all'impossibilità di concludere l'esame di diversi provvedimenti sui quali, peraltro, è stato spesso raggiunto un accordo politico nel merito.
Mi riferisco alla mancata espressione, da parte della Commissione bilancio, del parere su disegni di legge ed emendamenti ad essi riferiti, anche laddove i termini regolamentari siano ampiamente spirati.
È noto a tutti, infatti, come la 5a Commissione assuma di norma le proprie determinazioni acquisito l'orientamento del rappresentante del Governo, il quale, a sua volta, si basa sugli elementi forniti dai Dicasteri competenti e, laddove reputato necessario o richiesto dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento, su di una relazione tecnica verificata.
Sarebbe perciò riduttivo e fuorviante ascrivere alla Commissione bilancio la responsabilità per la mancata espressione di un parere che, nella più parte dei casi, è dovuta alla carenza di elementi di fonte governativa.
Per rendere la questione in termini concreti riporto alcuni dei disegni di legge che si trovano in questa situazione di stallo:
- **1359** (Istituzione Giornata memoria vittime amianto), sede redigente: il parere è stato richiesto il 2 settembre 2021 sul testo e il 28 febbraio 2022 su emendamenti.
- **1650** (Imprese sociali di comunità), sede redigente: il parere è stato richiesto il 20 maggio 2021 sul testo, il 3 marzo 2022 su emendamenti e il 29 marzo 2022 su emendamenti del relatore.

- **1785** (Equilibrio di genere cariche pubbliche), sede referente: il parere è stato richiesto il 5 marzo 2021 sul testo, il 7 marzo 2022 su NT ed emendamenti, il 12 marzo 2022 su di un Nuovo testo 2 e il 19 maggio 2022 su emendamenti riferiti a quest'ultimo.
- **2185** (Modifiche disciplina Corte dei conti), sede redigente: il parere è stato richiesto il 2 settembre 2021 sul testo, il 4 maggio 2022 su di un Nuovo testo e il 10 maggio 2022 su emendamenti riferiti a quest'ultimo (il 21 giugno 2022 è stato poi richiesto il parere su riformulazioni di emendamenti).
- **2229** (Spese minori in comunità), sede referente: il parere è stato richiesto il 28 febbraio 2022 sul testo e il 19 maggio 2022 sull'unico emendamento presentato.
- **2495** (Rappresentanza di interessi), sede redigente: il parere è stato richiesto il 28 febbraio 2022 sul testo e il 1° giugno 2022 sugli emendamenti.
- **2310 e connessi** (Indennità funzione sindaci): il parere è stato richiesto il 19 gennaio 2022 su di un Nuovo testo 2 e il 1° febbraio 2022 (su emendamenti al NT2).

Per i disegni di legge in sede redigente, come è noto, la mancata espressione del parere è ostativa all'approvazione degli emendamenti e al voto degli articoli, salva la rimessione all'Assemblea.
Ai sensi del Regolamento, sarebbe invece astrattamente possibile, per i disegni di legge in sede referente, procedere alla votazione degli emendamenti e del mandato al relatore anche senza il previo parere della Commissione bilancio, una volta scaduti i termini. Ciò tuttavia non sarebbe conforme alla prassi, peraltro da tempo codificata nella circolare sulla istruttoria legislativa nelle Commissioni del 10 gennaio 1997, ma soprattutto non sarebbe risolutivo. Porterebbe infatti ad una accelerazione solo apparente, poiché l'assenza degli elementi necessari precluderebbe poi l'espressione del parere della 5a Commissione all'Assemblea e perciò l'approvazione del testo in quella sede. In altri termini, il problema verrebbe solo trasferito in altra sede.
Come si vede, per i disegni di legge elencati sopra, in molti casi si è proceduto alla redazione di nuovi testi, frutto di accordi tra i Gruppi, di norma in sede di comitato ristretto. Questi testi sono stati sottoposti alla Commissione bilancio per consentire l'espressione del parere non già su di un articolato politicamente non più attuale e su tutte le proposte emendative ad esso riferite, ma direttamente sul possibile punto di caduta: anche in questo caso, tuttavia, non si è assistito ad alcuna accelerazione.
Le chiedo pertanto di voler rappresentare al Ministro dell'economia e delle finanze e ai titolari dei Dicasteri interessati lo stato di sostanziale paralisi del procedimento legislativo con riferimento ai disegni di legge elencati, affinché adottino tutte le misure atte a consentire alla 1a Commissione di esercitare, per quanto di propria competenza, le funzioni che la Costituzione attribuisce al Parlamento.
Certo che quanto rappresentato troverà la dovuta considerazione, Le invio i miei più cordiali saluti».

Il senatore TONINELLI (*M5S*) esprime particolare apprezzamento per l'iniziativa del Presidente, ritenendo ormai inaccettabile la situazione di impasse determinatasi nei lavori della Commissione a causa della mancanza dei pareri . Ritiene opportuno fissare un termine entro il quale valutare la possibilità di assumere eventuali ulteriori iniziative, in caso di assenza di un riscontro da parte del Governo.

Il senatore MALAN (*FdI*) ringrazia il Presidente per la sua iniziativa, che ritiene apprezzabile e condivisibile, a tutela delle prerogative parlamentari nei confronti del Governo.

Il PRESIDENTE avverte inoltre di aver inviato al Ministro dell'interno, come convenuto nel medesimo Ufficio di Presidenza, la seguente lettera:

«Signor Ministro,
come è noto, la Commissione che ho l'onore di presiedere e a nome della quale Le scrivo, a partire da settembre 2021 ha discusso congiuntamente alcuni disegni di legge, dei quali sono relatore (2310 e connessi - Indennità funzione sindaci), volti a valorizzare le sempre crescenti funzioni e le responsabilità dei sindaci e degli amministratori locali attraverso un incremento - dopo oltre vent'anni - delle relative indennità, parametrandole a scalare al trattamento dei presidenti di Regione.

Un Comitato ristretto istituito per l'occasione aveva poi predisposto un testo unificato, con i temi che avevano incontrato il consenso unanime dei Gruppi: adottato dalla Commissione il 13 ottobre 2021 come base per il seguito della discussione, il suo contenuto è stato recepito in buona parte nell'articolo 175 del disegno di legge di bilancio 2022 presentato dal Governo, divenuto poi, a seguito dell'approvazione parlamentare con voto di fiducia, i commi da 583 a 586 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021.
In sede di esame della legge di bilancio presso il Senato, i rappresentanti dei Gruppi nella 1a Commissione avevano presentato alcune proposte emendative, poi raccolte nell'emendamento 175.20 (testo 3) per includere alcune norme particolarmente rilevanti escluse dal testo governativo. Tali proposte non hanno però ottenuto, per asserite ragioni di copertura, il parere favorevole dell'Esecutivo.
Successivamente all'entrata in vigore della legge di bilancio 2022, la Commissione ha ritenuto di proseguire senza indugio la discussione dei disegni di legge in questione, limitatamente alle proposte emendative citate, che sono quindi state riversate in un nuovo testo unificato (NT2), adottato per il seguito della discussione il 19 gennaio 2022.
Volendo richiamare brevemente i contenuti del testo, che in ogni caso si allega, l'articolo 1 interviene sull'articolo 1, comma 583, della legge di bilancio 2022, aumentando l'indennità di funzione dei sindaci dei Comuni fino a 3.000 abitanti dal 16 al 20 per cento del parametro adottato e, per i comuni da 3.001 a 5.000 abitanti, dal 22 al 23 per cento. Consente inoltre - ciò che peraltro già sta avvenendo - ai Comuni che hanno istituito circoscrizioni di decentramento comunale di adeguare proporzionalmente le indennità dei componenti degli organi circoscrizionali, nell'ambito delle risorse attribuite all'ente. Inoltre, fa venir meno, dal 2022, la riduzione del 10 per cento dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali.
L'articolo 2 estende a tutti i consiglieri provinciali il diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore lavorative al mese. L'articolo 3 prevede - per i sindaci che al momento dell'elezione abbiano un'età inferiore a trentacinque anni e non siano ricompresi nelle fattispecie lavorative di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 86 del decreto legislativo n. 267 del 2000 - che l'amministrazione locale presso cui il mandato elettorale è espletato provveda al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili alla gestione separata istituita presso l'Inps.
L'articolo 4 reca infine la clausola di copertura a valere sull'accantonamento, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, del fondo speciale di parte corrente.
La Commissione bilancio, cui il testo è stato sottoposto per il prescritto parere, in data 8 febbraio 2022 ha deliberato di chiedere formalmente, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento del Senato, una relazione tecnica al Governo al fine di verificare la correttezza della quantificazione degli oneri. La relazione tecnica, a tutt'oggi, però, non è pervenuta.
Come emerso nel dibattito presso la Commissione affari costituzionali, era senz'altro opportuno attendere la prima fase di applicazione delle norme della legge di bilancio 2022 per constatarne l'impatto dal punto di vista degli oneri. Sebbene il disegno di legge quantifichi gli oneri aggiuntivi, la spesa potrebbe infatti rivelarsi inferiore alla copertura finanziaria prevista: in particolare, questa non tiene conto né della decurtazione dell'indennità per gli amministratori locali che siano lavoratori dipendenti e che non abbiano richiesto l'aspettativa, né della circostanza per cui, in diversi Comuni, i componenti della giunta potrebbero essere in numero inferiore rispetto al massimo consentito dalla legge.
Oggi, tuttavia, a sei mesi dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni, dovrebbero essere disponibili dati sufficientemente ampi e consolidati per capire se e in quale misura sia necessario prevedere risorse aggiuntive rispetto a quelle già stanziate, che potrebbero anche rivelarsi sufficienti.
Le chiedo pertanto di mettere a disposizione della Commissione, attraverso i competenti Uffici del Suo Dicastero, tutti i dati disponibili sulla concreta applicazione, da parte degli enti locali, delle norme della legge di bilancio 2022 in materia di indennità degli amministratori locali.
RingraziandoLa per la collaborazione, Le porgo i miei più cordiali saluti.»

IN SEDE REFERENTE

(2653) ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il presidente PARRINI (*PD*) illustra il decreto-legge n. 41 del 4 maggio 2022, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei *referendum* previsti dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2022, nonché per l'applicazione di modalità operative, precauzionali e di sicurezza ai fini della raccolta del voto.
Il testo, già approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati, si compone di 9 articoli contenenti misure che hanno già in gran parte esplicato i loro effetti in occasione delle recenti consultazioni elettorali del 12 giugno. Si segnalano tuttavia alcune disposizioni riferite alle prossime elezioni politiche e anche alcune modifiche a regime sul voto degli italiani all'estero.
L'articolo 1 dispone - limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022 - che l'elettore provveda a inserire personalmente la scheda nell'urna, in deroga alla normativa vigente che dispone invece la consegna della scheda al presidente di seggio che, constatata la chiusura della stessa, la inserisce nell'urna.
L'articolo 2 prevede l'applicazione, in caso di contemporaneo svolgimento dei *referendum* da tenersi nel 2022 con il primo turno delle elezioni amministrative, della normativa prevista per i *referendum* per gli adempimenti comuni, per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e per gli orari di votazione. Per quanto riguarda la composizione degli uffici elettorali di sezione e l'entità degli onorari spettanti ai componenti dei predetti uffici si fa riferimento alla normativa per le elezioni amministrative, ferma restando l'entità delle maggiorazioni previste in caso di consultazioni che si effettuano contemporaneamente.
Inoltre, si prevede che laddove tali consultazioni si svolgano contestualmente, al termine del voto si proceda prima allo scrutinio delle schede votate per ciascun *referendum* e successivamente, dalle ore 14 del lunedì, alle operazioni di scrutinio per le elezioni amministrative, dando precedenza a quelle per le elezioni comunali e successivamente a quelle per le eventuali elezioni circoscrizionali. Le spese derivanti dagli adempimenti comuni sono ripartite proporzionalmente tra Stato ed enti locali interessati, in base al numero delle consultazioni.
L'articolo 3 dispone in ordine alla costituzione di apposite sezioni elettorali nelle strutture sanitarie che ospitino reparti COVID-19, ovvero di seggi speciali nei comuni privi di sezione ospedaliera.
L'articolo 4 disciplina l'esercizio del voto presso il proprio domicilio per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19. Reca inoltre una clausola generale che dispone l'applicazione di tutte le previsioni del decreto-legge in esame anche alle elezioni regionali dell'anno 2022, ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio e a garanzia dell'uniformità del procedimento elettorale.
L'articolo 5 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo destinato a interventi di sanificazione dei locali sedi di seggio elettorale per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022. Dispone, inoltre, che le operazioni di votazione si svolgano nel rispetto delle modalità operative e precauzionali di cui ai protocolli sanitari e di sicurezza adottati dal Governo e che al relativo onere si provveda nell'ambito delle risorse assegnate all'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia. Delle modalità operative e precauzionali adottate in base a tali protocolli si tiene altresì conto ai fini dello svolgimento delle elezioni dei consigli metropolitani, dei presidenti delle Province e dei consigli provinciali.
L'articolo 6 riduce a un terzo il numero minimo di sottoscrizioni richieste per la presentazione delle liste e candidature, limitatamente alle elezioni comunali e circoscrizionali dell'anno 2022. Dispone una

deroga, anche per le elezioni amministrative 2022, all'articolo 71, comma 10 del TUEL, riducendo dal 50 al 40 per cento il numero dei votanti richiesto per la validità delle elezioni amministrative, esclusivamente per il 2022, nei Comuni con meno di 15.000 abitanti nei casi in cui sia stata ammessa e votata una sola lista, ed esclude, ai fini della determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali di tali Comuni, il numero degli elettori iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero che non abbiano esercitato il diritto di voto. Infine, rinvia dal 2022 al 2023 la sperimentazione, introdotta dalla legge di bilancio 2020, di modalità di espressione del voto in via digitale, che sarà peraltro limitata - come precisato da un intervento emendativo della Camera - alle elezioni politiche. Contestualmente, dispone un finanziamento di un milione di euro per l'anno 2023 del Fondo per il voto elettronico.
L'articolo 6-*bis*, introdotto nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, prevede che, esclusivamente per le prossime elezioni della Camera e del Senato, l'esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni per la presentazione delle candidature si applichi anche ai partiti o ai gruppi politici che rispettino almeno una delle seguenti condizioni:
- siano costituiti in Gruppo parlamentare in almeno una delle Camere al 31 dicembre 2021 (oltre quelli costituiti in Gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura come previsto dalla normativa ordinaria);
- abbiano presentato candidature con proprio contrassegno alle ultime elezioni per la Camera, o alle ultime elezioni europee in almeno due terzi delle circoscrizioni e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale oppure abbiano concorso alla determinazione della cifra elettorale nazionale di coalizione avendo conseguito sul piano nazionale un numero di voti validi superiore all'1 per cento del totale.
L'articolo 7 apporta modifiche permanenti alla legge n. 459 del 2001, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero, da applicare alle consultazioni elettorali e referendarie indette successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge in esame (quindi dopo il 5 maggio 2022), disponendo l'istituzione - presso le corti di appello di Milano, Bologna, Firenze e Napoli - di altrettanti uffici decentrati per la circoscrizione Estero. Ciascun ufficio decentrato è composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, scelti dal presidente della Corte di appello e sarà competente per lo spoglio dei voti provenienti da alcune ripartizioni. Tali previsioni integrano il vigente quadro normativo che prevede l'istituzione di un apposito organo - l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero - presso la Corte d'appello di Roma per le operazioni di scrutinio delle schede degli elettori residenti all'estero (che non hanno optato per il voto in Italia), per le elezioni politiche e per i *referendum*. Al termine delle operazioni di scrutinio, gli uffici decentrati per la circoscrizione Estero inviano all'ufficio centrale i verbali dei seggi. Ricevuti i verbali, l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero - per ciascuna delle ripartizioni della circoscrizione Estero - proclama gli eletti in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista e dei risultati ottenuti. Conseguentemente, è modificato anche il decreto del Presidente della Repubblica n. 104 del 2003, recante il regolamento di attuazione della legge n. 459 del 2001.
L'articolo 7 interviene anche sull'articolo 55, comma 8, della legge n. 449 del 1997, aggiungendo il concerto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai fini dell'adozione, con cadenza triennale, del decreto interministeriale che determina la misura massima del finanziamento delle spese per lo svolgimento delle consultazioni.
L'articolo 8 reca le coperture finanziarie degli oneri determinati dalle previsioni del decreto e autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore MALAN (*FdI*) sottolinea che lo svolgimento del dibattito risulta tardivo, considerato che persino la prima lettura alla Camera è avvenuta dopo le votazioni del 12 giugno per il primo turno delle amministrative e i *referendum*.

Ritiene che la scelta di svolgere le elezioni in un solo giorno, diversamente da quanto accaduto negli ultimi anni, abbia influito negativamente sull'affluenza alle urne.
Critica altresì l'inserimento in prima lettura dell'articolo 6-*bis*, che pur riferendosi alle elezioni non risulta omogeneo con il titolo del provvedimento. In realtà, a suo avviso, sarebbe condivisibile una valutazione delle inammissibilità delle proposte di modifica secondo criteri meno rigorosi, anche per consentire una più ampia emendabilità dei provvedimenti del Governo, considerato che ormai l'attività legislativa viene esplicata quasi esclusivamente in questo modo.
Rileva, tuttavia, che sarebbe opportuno applicare gli stessi criteri in modo costante e uniforme e non a seconda della convenienza per il Governo.

Il senatore TONINELLI (*M5S*) sottolinea positivamente le disposizioni riguardanti l'accorpamento delle elezioni amministrative e dei *referendum*, nonché l'implementazione di un Fondo per il voto elettronico. È invece criticabile, a suo avviso, la decisione di rinviare la sperimentazione di modalità di espressione del voto in via digitale. Bisognerebbe infatti adottare tutte quelle misure utili a contrastare l'astensionismo determinato da difficoltà di accesso al seggio, come per gli italiani residenti all'estero o fuori sede.
Ricorda che tale argomento è efficacemente affrontato nel Libro bianco illustrato dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, il quale - nel corso dell'informativa in Commissione del 12 maggio - aveva annunciato un provvedimento del Governo per agevolare la partecipazione al voto.
Ritiene, tuttavia, che - in considerazione dell'approssimarsi della fine della legislatura - si dovrebbe fissare un termine decorso il quale, qualora il Governo non abbia ancora presentato un proprio disegno di legge, il Parlamento dovrebbe farsi carico di intervenire per contrastare un fenomeno che ha ormai assunto dimensioni preoccupanti.

Il PRESIDENTE ricorda che il ministro D'Incà aveva preannunciato un disegno di legge d'iniziativa governativa per l'adozione di misure volte al contrasto dell'astensionismo determinato da oggettive difficoltà di recarsi al seggio.
Concorda sulla opportunità, in caso di ritardo da parte del Governo, di individuare in un provvedimento d'iniziativa parlamentare alcune delle misure indicate nel Libro bianco da introdurre con più urgenza.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, dichiara chiusa la discussione generale.

Considerato che il provvedimento è calendarizzato in Aula per le ore 16,30 di oggi, come primo punto all'ordine del giorno, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno alle ore 14,30, in modo da poter procedere al voto nella seduta già convocata per le ore 15,30.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,35.

1.3.2.1.19. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 355 (pom.) del 05/07/2022

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 5 LUGLIO 2022
355ª Seduta
Presidenza del Presidente
PARRINI

Intervengono il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Rossella Accoto e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Caterina Bini.
La seduta inizia alle ore 16.
SULLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE comunica che è entrata a far parte della Commissione la senatrice Antonella Campagna del Gruppo Insieme per il futuro - Centro Democratico.
La Commissione prende atto.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE riferisce sulla riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è appena conclusa.
Il senatore Malan ha chiesto di iscrivere all'ordine del giorno lo svolgimento dell'interrogazione 3-03312, presentata dal senatore Calandrini, sulla criminalità a Latina.
Su proposta del senatore Toninelli, si è convenuto di esaminare prioritariamente eventuali disegni di legge d'iniziativa parlamentare, in assenza di proposte parte del Governo su tale argomento, per l'individuazione di meccanismi volti a contrastare l'astensionismo determinato da difficoltà di accesso al seggio.
La senatrice Pirovano ha chiesto di iniziare l'esame dei disegni di legge n. 1144 (Istituzione dell'Osservatorio nazionale per il sostegno ed il supporto psicologico del personale delle Forze di polizia) e n. 2281 (Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime degli stupri di guerra del 1943-1944).
La senatrice Valente ha chiesto di avviare l'esame del disegno di legge n. 2428 (Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico).
È stato inoltre sollecitato l'avvio dell'esame di disegni di legge assegnati in sede riunita con la Commissione giustizia: da parte del senatore Malan, il disegno di legge n. 2582 (Modifica all'articolo 6 della legge 20 giugno 2003, n. 140, concernente la ripartizione tra le Camere della competenza in materia di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione); da parte del senatore Toninelli, il disegno di legge n. 2537 (Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, e altre disposizioni in materia di abolizione della prostituzione).
Il senatore Bressa ha infine chiesto di proseguire l'esame dei disegni di legge n. 10 e connessi (Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992), assegnati in sede riunita con la Commissione affari esteri.
La Commissione prende atto.
IN SEDE REDIGENTE

(2495) ***Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Maria Anna Madia e Francesco Silvestri
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di martedì 14 giugno.
Il relatore PERILLI (*M5S*) annuncia che, come concordato nel Comitato ristretto riunitosi giovedì 30 giugno, invierà ai Gruppi una ipotesi di riformulazione del testo in esame, tenendo conto di alcune delle proposte di modifica presentate.
Tuttavia, essendo inopportuna l'adozione di un nuovo testo, anche per agevolare la terza lettura da parte dell'altro ramo del Parlamento, anticipa che tali modifiche saranno introdotte attraverso l'accoglimento di emendamenti già proposti, oppure, se necessario, con la formulazione da parte propria, in qualità di relatore, di ulteriori emendamenti.
Dopo aver ricordato che si è convenuto di non alterare in modo significativo l'impianto del testo approvato dalla Camera dei deputati, per rispettare l'accordo politico raggiunto in quella sede sulle questioni più complesse, auspica che il disegno di legge sia calendarizzato in Assemblea quanto prima, in modo da essere approvato prima della pausa estiva dei lavori. Nel frattempo, ritiene opportuno che i Capigruppo in Commissione interloquiscano con gli omologhi della Camera dei deputati al fine di sollecitare fin d'ora l'approvazione definitiva in terza lettura.
Il senatore TONINELLI (*M5S*) concorda sulle modalità di lavoro prospettate dal relatore, ritenendo che solo in questo modo si possa raggiungere l'obiettivo di introdurre finalmente una disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. Conviene, pertanto, sulla opportunità di licenziare il testo entro la pausa estiva.
Il senatore PAGANO (*FIBP-UDC*) concorda sulla impostazione metodologica descritta dal relatore. Auspica che si tenga conto di tutte le modifiche su cui è stato raggiunto un accordo nel Comitato ristretto, verificando poi, in sede di esame degli emendamenti, se ci sono i margini per ulteriori convergenze sulle questioni rimaste aperte. Conviene altresì sulla opportunità di un confronto con i Capigruppo della Commissione affari costituzionali della Camera, per evitare ulteriori ritardi nell'approvazione del disegno di legge.
Il relatore PERILLI (*M5S*) chiede di programmare i lavori in modo che si possa procedere alle votazioni già la prossima settimana.
Il PRESIDENTE assicura che si potrà procedere nel senso auspicato dal relatore.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE comunica che sui disegni di legge nn. 1785, 2229, 2185, 1650 e 1359 si rimane in attesa del parere della Commissione bilancio.
La Commissione prende atto.
La seduta termina alle ore 16,10.

1.3.2.1.20. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 357 (pom.) del 12/07/2022

collegamento al documento su www.senato.it

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
MARTEDÌ 12 LUGLIO 2022
357ª Seduta
Presidenza del Presidente
PARRINI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Deborah Bergamini.
La seduta inizia alle ore 15,05.
IN SEDE REFERENTE
(2229) ***Emanuele PELLEGRINI. - Disposizioni in materia di compartecipazione da parte dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza***
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di martedì 24 maggio.
Il PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.
Il relatore AUGUSSORI (*L-SP-PSd'Az*), nel confermare che non risulta che ci siano stati progressi nell'istruttoria della Commissione bilancio, coglie l'occasione per sollecitare il supporto del Governo al fine di calcolare la copertura economica effettivamente necessaria. Infatti, a seguito dell'innalzamento da 45 a 60 euro del contributo fisso *standard* per ospite erogato dal Ministero dell'interno ai Comuni, appare evidente la necessità di una verifica dei costi.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE REDIGENTE
(1359) ***Raffaella Fiormaria MARIN e altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti***
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 1° marzo e rinviata, da ultimo, nella seduta del 21 giugno.
Il PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.
La relatrice PIROVANO (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che i ritardi nella predisposizione della relazione tecnica lasciano presupporre che vi sia un problema di copertura economica. Si stima, infatti, un onere di circa 1,5 milioni di euro per l'organizzazione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto, la valutazione delle candidature dei Comuni e le medaglie da apporre sul gonfalone del Comune.
In Commissione bilancio, sarebbe poi emersa la necessità di garantire l'invarianza finanziaria relativamente all'emendamento 2.0.1, sulla tenuta di un elenco di Comuni virtuosi, oltre alla esigenza di chiarimenti in merito all'emendamento 1.0.1, che prevede campagne di sensibilizzazione sui rischi per la salute nei luoghi di lavoro collegati alla presenza di amianto.
Considerato che l'obiettivo primario del disegno di legge è quello di onorare la memoria delle vittime, fornendo anche un aiuto alle famiglie delle persone malate o decedute, e sollecitare gli enti locali a proseguire l'opera di bonifica delle costruzioni in cui è ancora presente l'amianto, preannuncia la predisposizione di un emendamento per superare le difficoltà riscontrate. La proposta, dopo un

confronto con la prima firmataria del disegno di legge in esame, senatrice Marin, sarà quindi sottoposta all'attenzione della Commissione.
Il PRESIDENTE ritiene che il percorso indicato dalla relatrice sia del tutto condivisibile.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(1650) ***FENU e altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità***
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 5 aprile e rinviata, da ultimo, nella seduta del 21 giugno.
Il PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.
Il relatore TONINELLI (*M5S*) conferma di non aver ricevuto notizie dalla 5a Commissione, che a sua volta non può completare l'esame degli emendamenti in assenza della relazione tecnica richiesta al Governo.
Il PRESIDENTE ricorda di avere inviato una lettera al Ministro per i rapporti con il Parlamento per lamentare l'impossibilità di concludere l'esame di diversi provvedimenti in Commissione a causa della mancanza del parere della Commissione bilancio, la quale a sua volta non può svolgere l'istruttoria in assenza della relazione tecnica richiesta al Governo.
Sollecita pertanto anche per le vie brevi la rappresentante del Governo, affinché eserciti una positiva e costruttiva pressione sull'Esecutivo, al fin di superare la situazione di *impasse*.
Il sottosegretario BERGAMINI assicura che si farà interprete presso il Ministro dell'esigenza rappresentata dal Presidente, che peraltro si sta verificando anche in altre Commissioni, al fine di superare le difficoltà che ostacolano l'*iter* di alcuni provvedimenti.
Il PRESIDENTE sottolinea che, subito dopo l'invio della missiva, si è effettivamente sbloccato l'esame del disegno di legge n. 1785, recante norme sull'equilibrio di genere nelle cariche pubbliche. Ciò aveva fatto presagire che si potesse finalmente concludere anche l'esame degli altri disegni di legge in attesa di definizione, ma purtroppo questo non è accaduto.
Il senatore CALDEROLI (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che simili disguidi non si verificheranno più una volta che saranno entrate in vigore le modifiche del Regolamento relative appunto ai pareri della Commissione bilancio.
Il PRESIDENTE concorda con il senatore Calderoli.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(2185) ***CANDIANI ed altri. - Modifiche alla disciplina relativa alla Corte dei conti a tutela del corretto riavvio del Paese***
(Rinvio del seguito della discussione)
Il PRESIDENTE avverte che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio.
Il relatore BRESSA (*Aut (SVP-PATT, UV)*) conferma che la Commissione bilancio è ancora in attesa della relazione tecnica del Ministero dell'economia.
Il seguito della discussione è quindi rinviato.
(2495) ***Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Silvia Fregolent; Maria Anna Madia e Francesco Silvestri
(Seguito della discussione e rinvio)
Prosegue la discussione, sospesa nella seduta di martedì 14 giugno.
Il PRESIDENTE comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere non ostativo sul testo e parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8. Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, fatta eccezione per la proposta 10.1, il cui esame resta sospeso.
Avverte che il relatore ha presentato gli emendamenti 3.100, 4.100, 5.100, 6.100, 7.100 e 11.100, pubblicati in allegato.
Comunica altresì che sono stati presentati i subemendamenti 7.100/1, 7.100/2, 7.100/3, 7.100/4 e 7.100/5, nonché gli emendamenti 8.50 (già 5.8 (testo 2)) e 9.6 (testo 2), anch'essi pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1444) *Maria SAPONARA e altri. - Istituzione dell'Osservatorio nazionale per il sostegno ed il supporto psicologico del personale delle Forze di polizia*

(Discussione e rinvio)

La relatrice RICCARDI (*L-SP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in esame, a prima firma della senatrice Saponara, che istituisce l'Osservatorio nazionale per il sostegno e il supporto psicologico del personale delle Forze di polizia.

Il provvedimento si compone di sei articoli.

L'articolo 1, al fine di prevenire fenomeni di suicidio e di disagio del personale delle Forze di polizia, prevede l'istituzione del predetto Osservatorio, composto da esperti di comprovata esperienza nei settori medico, psicologico, comportamentale, lavorativo e sociologico. Precisa, inoltre, che la partecipazione alle attività dell'Osservatorio è svolta in forma gratuita.

L'articolo 2 definisce i compiti dell'Osservatorio, ovvero: monitorare e raccogliere in modo sistematico tutti i dati relativi ai suicidi, ai tentativi di suicidio e alle situazioni di disagio che interessano il personale delle Forze di polizia; svolgere analisi e interviste, nonché elaborare i dati al fine di individuare i necessari miglioramenti della qualità delle attività lavorative del medesimo personale; elaborare programmi obbligatori di formazione per il personale, al fine di dotare il medesimo di strumenti adeguati per affrontare e gestire le situazioni di criticità e di disagio; elaborare programmi di sostegno per il personale, anche attraverso l'implementazione della metodologia del supporto tra pari; promuovere studi e ricerche relativi ai temi di sua competenza.

L'articolo 3 prevede che l'Osservatorio presenti, con cadenza annuale, una relazione alle Camere sulle attività svolte.

L'articolo 4 dispone che, entro il termine di sei mesi dalla data di prima presentazione della relazione annuale, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza e il Corpo di polizia penitenziaria attivino, per i rispettivi operatori, specifici programmi obbligatori di formazione e programmi di sostegno, anche attraverso la metodologia del supporto tra pari, tenendo conto dei programmi elaborati dall'Osservatorio.

L'articolo 5 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri e delle modalità per l'istituzione dell'Osservatorio nonché dei contenuti dei programmi di formazione e sostegno previsti dall'articolo 4.

L'articolo 6, infine, reca una clausola di invarianza finanziaria.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 2495

Art. 3

3.100

Il Relatore

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

Art. 4

4.100

Il Relatore

Al comma 7, sostituire le parole: «nel sito *internet* istituzionale del Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7» *con le seguenti:* «nel proprio sito *internet* istituzionale».

Art. 5

5.100

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, al secondo periodo, sostituire le parole: «al Comitato» *con le seguenti:* «all'Autorità»;

b) al comma 3, al terzo periodo, sostituire le parole «Il Comitato di sorveglianza» *con le seguenti:* «L'Autorità»;

c) al comma 3, al quarto periodo, sostituire le parole «del Comitato» *con le seguenti:* «dell'Autorità»;

d) al comma 4, sostituire le parole: «il Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7» *con le seguenti:* «l'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

Art. 6

6.100

Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «dal Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7» *con le seguenti:* «dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato» *e le parole:* «secondo le modalità stabilite dal Comitato medesimo e pubblicate nel sito *internet* istituzionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato» *con le seguenti:* «secondo le modalità stabilite dall'Autorità medesima e pubblicate nel sito *internet* istituzionale della stessa».

Art. 7

7.100/1

Pagano

All'emendamento 7.100, capoverso «Art. 7», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «rappresentanti di interessi», *con le seguenti*: «soggetti di cui all'articolo 4, comma 3».

7.100/2

Malan, La Russa

All'emendamento 7.100, capoverso «Art. 7», sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «rappresentanti di interessi», *con le seguenti*: «soggetti di cui all'articolo 4, comma 3».

7.100/3

Malan, La Russa

All'emendamento 7.100, capoverso «Art. 7», sopprimere il comma 2.

7.100/4

Pagano

All'emendamento 7.100, capoverso «Art. 7», al comma 2, sostituire le parole: «cinque deputati e cinque senatori», *con le seguenti*: «due deputati e due senatori».

7.100/5

Malan, La Russa

All'emendamento 7.100, capoverso «Art. 7», al comma 2, sostituire le parole: «cinque deputati e cinque senatori», *con le seguenti:* «due deputati e due senatori».

7.100

Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Sorveglianza)

1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge funzioni di controllo volte ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra i portatori di interessi, i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici. In particolare:

a) tiene il Registro, adottando le disposizioni necessarie per il suo funzionamento e vigilando sull'esattezza e sull'aggiornamento dei dati inseriti in esso dai rappresentanti di interessi;

b) redige una relazione annuale sull'attività dei rappresentanti di interessi e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere;

c) vigila e raccoglie segnalazioni sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e del codice deontologico da parte dei rappresentanti di interessi e irroga le sanzioni nel rispetto del principio del contraddittorio.

2. Con riferimento all'attività parlamentare, le funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato previste dalla presente legge sono svolte da una Commissione bicamerale composta da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro trenta giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con proprio regolamento, disciplina modalità e termini per garantire alle parti interessate il diritto al contraddittorio».

Art. 8

8.50 [già 5.8 (testo 2)]

De Petris

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, sostituire la parola: «può» *con le seguenti:* «ha diritto di»;

b) alla lettera a), aggiungere in fine, le seguenti parole: «Il decisore pubblico garantisce al rappresentante di interessi di svolgere incontri presso i luoghi e le sedi della decisione pubblica, finalizzati alla rappresentanza degli interessi di pertinenza»;

c) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«*b*-bis) ricevere tutte le opportune informazioni, anche tramite l'accesso ai documenti relativi, circa i processi decisionali su atti normativi e regolamentari rispetto ai quali vi sia pertinenza del rappresentante;

b-ter) essere informato circa i nominativi dei responsabili tecnici dei processi decisionali di cui alla lettera b) e dell'ufficio competente dell'amministrazione pubblica, anche al fine di consentire agevoli contatti e relazioni;

b-quater) ricevere le opportune risposte, in forma scritta e in tempi congrui, alle richieste presentate nella medesima forma, circa i processi decisionali su atti normativi e regolamentari rispetto ai quali vi sia pertinenza del rappresentante».

Art. 9

9.6 (testo 2)

Augussori, Calderoli, Pirovano, Riccardi

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

(Obblighi degli iscritti nel Registro)

1. I rappresentanti di interessi non possono corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre utilità economicamente rilevanti ai decisori pubblici.

2. Ciascun rappresentante di interessi è tenuto a segnalare tempestivamente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato eventuali criticità rilevate.

3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato può chiedere agli iscritti nel Registro, ove lo ritenga necessario, con richiesta adeguatamente motivata e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, la trasmissione di informazioni e dati integrativi rispetto a quelli forniti.

4. Entro il 30 giugno di ogni anno, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato redige la relazione di cui all'articolo 7, comma 3, lettera *c)*, nella quale può segnalare eventuali criticità rilevate e formulare proposte per la loro soluzione.

Art. 11

11.100

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, sostituire le parole: «da parte del Comitato di sorveglianza» *con le seguenti*: «da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato»;

b) al comma 4, sostituire le parole: «irrogate dal Comitato di sorveglianza» *con le seguenti:* «irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato» *e le parole:* «Il Comitato di sorveglianza adotta» *con le seguenti:* «L'Autorità adotta»;

c) a*l comma 5, sostituire le parole:* «sito *internet* istituzionale del Comitato di sorveglianza» *con le seguenti:* «sito *internet* istituzionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato».

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 1359
XVIII Legislatura

Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti
Titolo breve: *Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive
Seduta
5ª Commissione permanente (Bilancio)
N. 524 (pom.)
15 marzo 2022

N. 536 (pom.)
6 aprile 2022

N. 538 (ant.)
13 aprile 2022

N. 556 (pom.)
17 maggio 2022

N. 572 (pom.)
21 giugno 2022

11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)
N. 261 (pom.)
15 settembre 2021
N. 262 (ant.)
16 settembre 2021

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.1.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 524 (pom.) del 15/03/2022

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 15 MARZO 2022
524ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Vice Presidente
RIVOLTA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(728-B) ***VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale*** , approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) illustra il testo del disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, l'opportunità di ribadire per l'Assemblea il parere di nulla osta reso alla Commissione di merito nella seduta del 14 luglio 2021.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme al relatore.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, il parere non ostativo, posto in votazione, risulta approvato.

(878-A) ***Deputato GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

La presidente RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*), in sostituzione del relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo e chiede conferma del carattere ordinamentale dell'articolo 4, comma 1, in base al quale i comuni riservano agli imprenditori agricoli, nonché agli imprenditori della pesca, dell'acquacoltura marittima e delle acque interne, singoli o associati in cooperative, almeno il 30 per cento del totale dell'area destinata al mercato e, per la pesca, delle aree prospicienti i punti di

sbarco. Segnala, infine, che non vi sono osservazioni sulla restante parte del provvedimento.

La rappresentante del GOVERNO, nel rappresentare una valutazione non ostativa sul provvedimento in titolo, conferma il carattere ordinamentale della disposizione richiamata dalla Commissione.

Nessuno chiedendo di intervenire, la presidente RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce delle rassicurazioni fornite del Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo".

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere, messa in votazione, risulta approvata.

(2347) *Barbara GUIDOLIN ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, ai fini dell'introduzione del personale infermieristico e degli operatori socio-sanitari tra le categorie usuranti*
(Parere alla 11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio. Richiesta relazione tecnica)

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario richiedere formalmente la relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, per verificare la corretta quantificazione degli oneri degli oneri e la congruità della copertura.
Per quanto concerne gli emendamenti, fa presente che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 1.1, 1.2, 1.3, 1.8 e 1.0.2. Rileva poi che occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 e 1.0.1.

La sottosegretaria SARTORE concorda con l'esigenza, formulata dal relatore, di acquisire una relazione tecnica sul testo, riservandosi di esprimere l'avviso del Governo sugli emendamenti.

La Commissione conviene pertanto di richiedere, al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la predisposizione della relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1785) *Roberta PINOTTI ed altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo*
(Parere alla 1a Commissione sul nuovo testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice CONZATTI (*IV-PSI*) illustra il nuovo testo del disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, in relazione al testo, che, all'articolo 4, viene previsto il rispetto del principio dell'equilibrio di genere relativamente alle nomine nei comitati di consulenza del Governo. Viene, inoltre, stabilito che - qualora tale equilibrio non sia assicurato - il comitato è integrato con esperti, anche estranei all'amministrazione dello Stato, per assicurare che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei componenti del comitato. Tale meccanismo trova applicazione per tutti gli incarichi di consulenza conferiti da ciascun Ministro e per tutti i comitati di consulenza, di ricerca o di studio su specifiche questioni costituiti presso ciascun Ministero. Al riguardo, occorre acquisire chiarimenti sulle implicazioni finanziarie della suddetta previsione e

sulla sostenibilità della relativa attuazione ad invarianza delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
In merito agli emendamenti, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 3.0.1, che prevede l'istituzione di due albi presso il Dipartimento delle Pari opportunità della Presidenza del Consiglio, al fine di raggiungere l'equilibrio di genere nelle società partecipate. In particolare, andrebbe chiarito se tale previsione possa trovare attuazione attraverso le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Con riguardo alle proposte 4.0.4 e 5.1 che istituiscono, rispettivamente, un Osservatorio per la vigilanza del rispetto dell'equilibrio di genere e un Osservatorio per il monitoraggio sull'attuazione del principio di pari opportunità presso il Dipartimento per le pari opportunità, occorre valutare l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria, nonché il divieto di corrispondere emolumenti, gettoni di presenza e rimborsi di spesa ai componenti dell'Osservatorio.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di fornire le risposte ai rilievi avanzati dalla relatrice sul testo e sugli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1359) ***Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti***
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice MODENA (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 2, che prevede l'assegnazione di una medaglia d'oro ai comuni sede di attività produttive adibite alla produzione, alla lavorazione e all'utilizzo di amianto, che va valutata la compatibilità dell'onere con il tetto di spesa di cui all'articolo 6, anche in relazione ai potenziali comuni interessati.
Con riferimento all'articolo 4, che prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio di una commissione per l'esame delle domande, al comma 1, secondo periodo, occorre valutare l'inserimento dell'espresso divieto per i componenti di percepire compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Al comma 2, ove si prevede la facoltà della suddetta commissione di avvalersi di esperti e studiosi, andrebbe valutato l'inserimento di una specifica clausola di invarianza finanziaria. Al comma 5, andrebbe confermato che la Presidenza del Consiglio sia in grado di svolgere le funzioni di segreteria della commissione con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Con riguardo all'articolo 6, recante la copertura finanziaria, occorre in primo luogo valutare l'aggiornamento dell'autorizzazione di spesa all'esercizio finanziario 2022, e avere conferma della disponibilità delle risorse, a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.
Inoltre, occorre valutare la compatibilità dell'autorizzazione di spesa limitata a quattro anni finanziari, con quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, che consente la presentazione delle domande per l'assegnazione del riconoscimento entro dieci anni dall'entrata in vigore della legge, e dall'articolo 5, comma 1, nella parte in cui stabilisce che il conferimento del riconoscimento onorifico avvenga annualmente.
In relazione agli emendamenti, con riguardo alla proposta 1.0.1, recante un'autorizzazione di spesa per la promozione di campagne di informazione sui rischi da amianto, chiede conferma della sussistenza delle risorse poste a copertura, a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, che sembra recare le necessarie disponibilità.
Occorre valutare, anche in relazione al parere che sarà reso sul testo, l'emendamento 2.0.1, che prevede l'istituzione di un "Elenco dei Comuni virtuosi contro l'amianto", affidando alla Commissione di cui all'articolo 4 l'esame delle relative domande, con clausola di invarianza di cui va confermata la

sostenibilità.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di produrre i necessari elementi di chiarimento sulle questioni segnalate dalla relatrice.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2533) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)***
(Parere alle Commissioni 9a e 12a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 marzo.

La relatrice RIVOLTA (*L-SP-PSd'Az*) illustra, in relazione al testo, la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, da cui risulta che:
- con riferimento all'articolo 1, comma 1, si fa presente che le regioni attualmente indenni dalla pesta suina africana (PSA) dovranno adottare solo il piano di gestione per il contenimento dei cinghiali, il cui monitoraggio era stato già previsto come misura nel Piano di sorveglianza per la peste suina africana adottato per il 2021-2022, richiamato nella medesima disposizione;
- con riferimento all'articolo 2, comma 4, si conferma che attualmente nessun gettone di presenza né rimborso spese viene erogato ai membri dell'Unità centrale di crisi, che partecipano a spese dell'amministrazione di competenza. Lo stesso principio si applica anche ai nuovi componenti del comitato rappresentanti dell'ISPRA e del Ministero della transizione ecologica;
- in relazione all'articolo 2, comma 5, relativamente ai possibili effetti sulle amministrazioni di appartenenza del personale comandato, tenuto conto della temporaneità dei comandi in questione, connessi alla durata del commissariamento e del limitato contingente previsto, si ritiene che la disposizione non determini effetti sui fabbisogni ordinari delle amministrazioni medesime,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.".

La sottosegretaria SARTORE concorda con la proposta avanzata dalla relatrice.

Poiché nessuno chiede la parola, la proposta, previa verifica del prescritto numero legale, è messa in votazione e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2481) ***Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 14ª Commissione sugli emendamenti. Esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° marzo.

Il relatore MANCA (*PD*) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, non vi sono osservazioni da formulare.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 3.1 (in relazione alla finalità di garantire la tutela dell'occupazione nelle operazioni societarie transfrontaliere) e 3.3 (sulla considerazione, nel caso di trasferimento della sede sociale all'estero, dei sussidi nazionali ricevuti).
Non vi sono osservazioni sul restante emendamento riferito all'articolo 3.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 4.1, 4.2 (analogo a 4.5 e 4.6), 4.3, 4.4, 4.7 (analogo al 4.8, 4.9, 4.10 e 4.15), 4.11, 4.12, 4.13 e 4.14, che intervengono sulla competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato a esercitare i poteri sanzionatori in materia di tutela dei consumatori, nonché sulla misura delle relative sanzioni.
In relazione agli emendamenti riferiti agli articoli 5, 6, 9 e 10, non vi sono osservazioni da formulare.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 11.1, in relazione allo status dei membri nazionali, degli aggiunti e degli assistenti di *Eurojust*, e 11.3, recante una delega in materia di pratiche di maternità surrogata.
Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 11.2.
In relazione all'articolo 12, appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 12.1.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 13, richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 13.0.1 e 13.0.1 (testo 2), in relazione ai quali, ai fini della verifica dei profili di copertura, il Governo dovrebbe altresì fornire elementi informativi sulla quota dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri non preordinata all'adempimento di obblighi internazionali.
Non vi sono osservazioni sul restante emendamento riferito all'articolo 13.
In relazione all'articolo 14, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 14.0.1 (già 14.1), recante una delega in tema di contrasto della diffusione di contenuti terroristici *online.*
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 16, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dagli emendamenti 16.9 (sull'implementazione di misure di contrasto della contraffazione della ricetta veterinaria elettronica) e 16.11 (sulla ridefinizione del sistema di farmaco vigilanza e relativo regime sanzionatorio).
Appare suscettibile di determinare maggiori oneri la proposta 16.12.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 16.
In relazione agli emendamenti riferiti agli articoli 17 e 18, non vi sono osservazioni da formulare.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 19, occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta 19.1, che introduce, per il trasporto su strada, l'obbligo di documento di trasporto e di busta paga digitali.
Comportano maggiori oneri le proposte 19.2 e 19.3.
Risulta necessario acquisire una relazione tecnica sull'emendamento 19.5, con particolare riguardo alle aree demaniali destinate alla installazione dei circhi.
Sul restante emendamento riferito all'articolo 19, non vi sono osservazioni.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 20, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 20.0.2 (analoga al 20.0.5), 20.0.3, 20.0.4, 20.0.6 (analoga a 20.0.7, 20.0.8 e 20.0.9), 20.0.10 (analoga al suddetto 19.5), 20.0.11, 20.0.12 e 20.0.13.
Sul restante emendamento riferito all'articolo 20, non vi sono osservazioni.

La rappresentante del GOVERNO si riserva di rispondere alle richieste di chiarimento formulate dal relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA ODIERNA SEDUTA NOTTURNA E DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta notturna, già convocata per le ore 20, nonché la seduta antimeridiana di domani, convocata alla ore 9, non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.1.2. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 536 (pom.) del 06/04/2022

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 6 APRILE 2022
536ª Seduta

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(1359) ***Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti***
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 marzo.

Il presidente PESCO chiede alla rappresentante del Governo se siano disponibili gli approfondimenti istruttori richiesti nella seduta del 15 marzo scorso.

La sottosegretaria SARTORE deposita una nota istruttoria sul provvedimento in titolo, nella quale si rappresenta peraltro la necessità di acquisire la relazione tecnica.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2469) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021***
(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) illustra gli ulteriori emendamenti, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni sulle proposte 7.21 (testo 2) e 11.7 (testo 2).Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 16.0.2 (testo 2) e 18.25 (testo 2). Chiede conferma della compatibilità con la normativa europea della proposta 20.2 (testo 2).

Nel riepilogare le precedenti fasi di trattazione, sottolinea poi l'opportunità di un supplemento istruttorio, anche alla luce delle declaratorie di improponibilità e inammissibilità pronunciate ieri dalla Presidenza della 10a Commissione.

Il correlatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) si associa alle considerazioni del senatore Dell'Olio.

Il senatore MANCA (*PD*) condivide le valutazioni dei relatori.

La sottosegretaria SARTORE fornisce alcune indicazioni sull'istruttoria in corso sulle proposte emendative, facendo presente che, in alcuni casi, risulta necessario acquisire la relazione tecnica. In altri casi, invece, le ragioni della criticità risiedono nel fatto che l'approvazione di determinati emendamenti rischierebbe di compromettere il raggiungimento degli obiettivi qualitativi (*milestone)* e quantitativi *(target)* del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta già convocata domani, giovedì 7 aprile 2022, alle ore 9, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,15.

1.4.2.1.3. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 538 (ant.) del 13/04/2022

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MERCOLEDÌ 13 APRILE 2022
538ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(1650) ***FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità***
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) riepiloga le precedenti fasi di esame del provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria nella quale si rappresenta la necessità di acquisire la relazione tecnica, al fine di approfondire le implicazioni finanziarie del disegno di legge.

Il relatore PRESUTTO (*M5S*) prende atto della richiesta avanzata dal Governo.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente la relazione tecnica sul disegno di legge in titolo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (n. 362)
(Parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021,

n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 aprile.

La relatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) riepiloga le precedenti fasi di esame del provvedimento in titolo, dando conto altresì del parere reso dalla Conferenza Stato-Regioni, nel quale viene rappresentata l'opportunità di una modifica al comma 1 dell'articolo 21.
Anche sulla base delle note istruttorie depositate dal Governo nella seduta dello scorso 5 aprile, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo (pubblicato in allegato al resoconto).

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso conforme alla relatrice.

Non essendovi richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (n. 374)
(Parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

La relatrice MODENA (*FIBP-UDC*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in considerazione dei termini di scadenza della delega, il Governo ha rappresentato l'urgenza dell'esame del provvedimento, seppur privo del parere del Consiglio di Stato, che si riserva di trasmettere non appena acquisito.
Fa quindi presente che lo schema di decreto legislativo, corredato di relazione tecnica, si compone di 50 articoli, articolati in due Capi: il Capo I recante "Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14", composto dagli articoli da 1 a 44, e il Capo II recante "Disposizioni di coordinamento e abrogazione", composto dagli articoli da 45 a 50.
Per quanto di competenza, l'articolo 6, in tema di composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni dei creditori, traspone nel Codice della crisi d'impresa una serie di disposizioni, attualmente vigenti (contenute nel decreto-legge n. 118 del 2021 e nel decreto-legge n. 152 del 2021), che vengono contestualmente abrogate dai successivi articoli 45 e 46. Con riferimento al nuovo articolo 25-*novies* del Codice, che estende anche all'INAIL gli obblighi di segnalazione delle posizioni debitorie rilevanti già previsti per INPS, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione, pur rilevando che alla disposizione originaria (articolo 30-*sexies* del decreto-legge n. 152 del 2021) non sono stati ascritti effetti finanziari, andrebbe chiarito se l'estensione di tali obblighi all'INAIL possa essere fronteggiata nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per l'Istituto.
Rileva che andrebbero poi forniti chiarimenti circa gli effetti sulla finanza pubblica che potrebbero derivare dall'articolo 15, comma 3, lettera *b)*, e dall'articolo 19, comma 6, lettera *c)*, dello schema in esame, che prevedono la possibilità di omologare, rispettivamente, gli accordi di ristrutturazione e il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria (la quale potrebbe non aderirvi ove valuti tali accordi non soddisfacenti per le ragioni dell'Erario).
In relazione all'articolo 19, comma 4, (che modifica l'articolo 86 del Codice), osserva che andrebbe chiarito se l'eliminazione del limite massimo di due anni per la moratoria per il pagamento di crediti

muniti di privilegio riguardi anche i crediti tributari di cui all'articolo 2752 del codice civile, in base al quale hanno privilegio generale sui beni mobili del debitore i crediti dello Stato per le imposte e le sanzioni per le imposte sui redditi e per l'IVA, nonché i crediti per le imposte, tasse e tributi degli enti locali. In caso affermativo, infatti, andrebbe acquisita la valutazione del Governo circa possibili effetti in termini di riduzioni o di posticipi di entrate tributarie già iscritte nei tendenziali.
Con riferimento all'articolo 50, recante disposizioni finanziarie, il comma 1 prevede che all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, capoverso "Art. 13", concernente l'istituzione della piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata della crisi, rileva che si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, disposta dall'articolo 45, comma 1, lettera *a)*, dello schema di decreto in esame.
Osserva che la relazione tecnica precisa che con l'impiego delle risorse rivenienti dall'abrogazione del citato articolo 3 si potrà far fronte agli adempimenti connessi alla piena funzionalità della piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 13 del Codice, relativi all'interoperabilità della piattaforma con altre banche dati di cui all'articolo 14 del Codice, allo scambio di documentazione e dati di cui all'articolo 15 del Codice e al programma informatico di cui al capoverso 25-*undecies* del Codice.
In merito ai profili di quantificazione, rileva che il nuovo articolo 13 del Codice non reca una specifica quantificazione - a differenza dell'abrogato articolo 3 del decreto-legge n. 118 del 2021 - e che tale quantificazione è desumibile solo indirettamente mediante il confronto con le risorse poste a copertura (peraltro, tale determinazione non risulta univoca sul piano letterale, potendo in teoria le risorse poste a copertura essere di importo anche superiore rispetto all'onere); inoltre, sul piano formale, si rileva che agli oneri derivanti dall'articolo 13 del Codice non corrisponde una specifica e formale autorizzazione di spesa, bensì solamente una copertura. Su tali aspetti, appare necessario che il Governo fornisca chiarimenti.
Sui profili di copertura finanziaria, ricorda che il comma 10 del citato articolo 3 autorizza, per la realizzazione ed il funzionamento della piattaforma telematica nazionale, già prevista dal citato decreto-legge n. 118 del 2021, la spesa di 700.000 euro per l'anno 2022 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023, provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione, rispettivamente, degli accantonamenti del Fondo speciale di parte corrente relativi al Ministero della giustizia, per l'anno 2022, e al Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2023. Ciò posto, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che le risorse rinvenienti dalle norme oggetto di abrogazione siano ancora integralmente disponibili.
Infine, osserva che il comma 2 dell'articolo 50 reca una clausola di invarianza finanziaria, che stabilisce che dall'attuazione dello schema di decreto legislativo in esame, ad eccezione del comma 1 del medesimo articolo 50, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del provvedimento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, dal punto di vista formale, si segnala l'opportunità di sostituire nella medesima clausola le parole: "ad esclusione del comma", con le seguenti: "ad esclusione di quanto previsto dal comma 1".
Per ulteriori approfondimenti, rinvia al dossier dei Servizi del bilancio del Senato (301) e della Camera dei deputati (432).

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire gli elementi di risposta richiesti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto ministeriale recante individuazione dei beneficiari delle risorse per le annualità 2018-2021 e dei residui relativi alle annualità 2014-2017 del Fondo nazionale integrativo per i comuni montani (n. 370)
(Parere al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ai sensi dell'articolo 1, comma 320, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 31 marzo.

La sottosegretaria SARTORE mette a disposizione una nota istruttoria di risposta ai rilievi avanzati dalla Commissione.

La relatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*), anche alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone l'espressione di un parere favorevole (pubblicato in allegato al resoconto).

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso conforme alla relatrice.

In assenza di ulteriori interventi, verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dalla relatrice.

IN SEDE CONSULTIVA

(2318) ***Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo***
(Parere alle Commissioni 7a e 11a riunite sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 marzo.

Il presidente PESCO chiede se siano pervenuti gli elementi istruttori richiesti dalla Commissione.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che, al momento, l'istruttoria reca un avviso contrario sui profili finanziari degli emendamenti accantonati, fatta eccezione per le proposte emendative 1.4 e 1.6 sulle quali sono in corso interlocuzioni tra i Ministeri interessati, al fine di addivenire a riformulazioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2469) ***Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021***
(Parere alla 10ª Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) chiede alla rappresentante del Governo se, nella nota messa a disposizione nella seduta di ieri sulle proposte emendative in esame, gli emendamenti recanti criticità di ordine finanziario ulteriori rispetto a quelli della Commissione riguardino, al momento, gli articoli da 1 a 7.

La sottosegretaria SARTORE risponde affermativamente e fa presente che le proposte emendative sulle quali la Commissione bilancio ha chiesto un approfondimento, attraverso l'acquisizione della relazione tecnica, sono state indicate anche al Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, al fine di sensibilizzare le amministrazioni competenti, a produrre la relazione richiesta.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) e la senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) intervengono sull'ordine dei lavori, per ricordare che, presso la Commissione di merito, sono in corso interlocuzioni al fine di addivenire a proposte di riformulazione su diverse tematiche.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) illustra gli emendamenti accantonati nella seduta del 12 aprile e gli ulteriori emendamenti, segnalati dal Governo, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 2, che comportano maggiori oneri le proposte 2.6 e 2.0.3, in quanto determinano in capo al concessionario uscente il diritto a ricevere un corrispettivo pari al valore commerciale dell'azienda.
Richiede la relazione tecnica sulle proposte 2.2, 2.3 e 2.4 segnalate dal Governo.
Non vi sono osservazioni sull'emendamento del Governo 2.0.1000, alla luce della relazione tecnica positivamente verificata.
Per quanto riguarda i subemendamenti all'emendamento 2.0.1000 del Governo, risulta necessario acquisire la relazione tecnica per le proposte 2.0.1000/1, 2.0.1000/2, 2.0.1000/4 e 2.0.1000/5.
Comporta maggiori oneri l'emendamento 2.0.1000/6.
Occorre valutare gli effetti finanziari delle proposte 2.0.1000/7 e 2.0.1000/7 (testo 2) che dispongono la realizzazione del monitoraggio di tutte le aree demaniali entro il 31 dicembre 2023.
Occorre, invece, valutare i possibili profili di incompatibilità con la normativa europea delle proposte 2.0.1000/8, 2.0.1000/9 e 2.0.1000/10.
Comporta maggiori oneri il subemendamento 2.0.1000/12.
Si rende necessaria la relazione tecnica per la proposta 2.0.1000/13.
Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 2.0.1000/14, che proroga l'efficacia di alcune concessioni in essere e dei rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico-ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo.
Presentano profili di criticità anche finanziaria, per incompatibilità con la normativa europea, le proposte 2.0.1000/16, 2.0.1000/17, 2.0.1000/18, 2.0.1000/19, 2.0.1000/20, 2.0.1000/21, 2.0.1000/22, 2.0.1000/23, 2.0.1000/24, 2.0.1000/25, 2.0.1000/26, 2.0.1000/27 e 2.0.1000/43.
Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dagli analoghi subemendamenti 2.0.1000/44, 2.0.1000/70, 2.0.1000/188 e 2.0.1000/228, che recano alcune deroghe alla procedura di selezione prevista dalla direttiva relativa ai servizi nel mercato interno.
Risulta necessario acquisire la relazione tecnica per le proposte 2.0.1000/49 e 2.0.1000/50.
Comportano maggiori oneri i subemendamenti 2.0.1000/52 e 2.0.1000/54.
Occorre valutare la compatibilità con la normativa europea delle proposte 2.0.1000/53, nonché delle analoghe 2.0.1000/55 e 2.0.1000/56.
Presentano profili di criticità finanziaria, per incompatibilità con la normativa europea, gli analoghi subemendamenti 2.0.1000/66 e 2.0.1000/67.
Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dai subemendamenti 2.0.1000/72, 2.0.1000/76 e 2.0.1000/92 (analogo al 2.0.1000/93).
Occorre valutare la compatibilità con la normativa europea delle proposte 2.0.1000/78 (analoga a 2.0.1000/79) e 2.0.1000/87.
Presenta profili di criticità finanziaria, per contrasto con la normativa europea, la proposta 2.0.1000/96.
Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 2.0.1000/106 che integra un criterio di delega, al fine di quantificare l'indennizzo da corrispondersi al concessionario uscente.
Occorre valutare i possibili profili di contrasto con la normativa europea dei subemendamenti 2.0.1000/169, 2.0.1000/173, nonché degli analoghi 2.0.1000/174 e 2.0.1000/175.
Presentano profili di criticità finanziaria, per contrasto con la normativa europea, le proposte 2.0.1000/176 e 2.0.1000/179.
Chiede conferma dell'assenza di onere derivanti dalle proposte 2.0.1000/190 e 2.0.1000/192, laddove fanno venir meno la possibilità di un subingresso nella concessione.
Presentano profili di criticità finanziaria, anche per la possibile incompatibilità con la normativa europea, i seguenti subemendamenti che modificano i criteri di determinazione dell'indennizzo spettante al concessionario uscente: 2.0.1000/197, 2.0.1000/198, 2.0.1000/200, 2.0.1000/201, 2.0.1000/202, 2.0.1000/203 (analogo al 2.0.1000/203 (testo 2), 2.0.1000/204 e 2.0.1000/205), 2.0.1000/206, 2.0.1000/207 (analogo al 2.0.1000/208 e 2.0.1000/209), 2.0.1000/210 (identico al 2.0.1000/211), 2.0.1000/212, 2.0.1000/213, 2.0.1000/214 e 2.0.1000/215 (analogo al 2.0.1000/216).

Occorre valutare la portata finanziaria delle identiche proposte 2.0.1000/218 e 2.0.1000/219.
Comporta maggiori oneri il subemendamento 2.0.1000/220.
Occorre valutare i possibili profili di incompatibilità con la normativa europea dei subemendamenti 2.0.1000/224, 2.0.1000/225 e 2.0.1000/226.
Presentano profili di criticità finanziaria, anche per la possibile incompatibilità con la normativa europea, le analoghe proposte 2.0.1000/229, 2.0.1000/230 e 2.0.1000/231.
Occorre valutare i possibili profili di incompatibilità con la normativa europea dei subemendamenti 2.0.1000/232 (analogo al 2.0.1000/233, 2.0.1000/234 e 2.0.1000/235), 2.0.1000/237 e 2.0.1000/238.
Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 2.0.1000/236, che prevede la definizione di un periodo transitorio, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per l'avvio delle procedure di selezione.
Richiede la relazione tecnica per le proposte 2.0.1000/240 e 2.0.1000/241.
Occorre valutare i possibili profili di incompatibilità con la normativa europea dei subemendamenti 2.0.1000/242, 2.0.1000/243 e 2.0.1000/245.
Presenta profili di criticità finanziaria, per possibile contrasto con la normativa europea, il subemendamento 2.0.1000/246.
Occorre valutare i possibili profili di incompatibilità con la normativa europea dei subemendamenti 2.0.1000/247 (analogo al 2.0.1000/248), 2.0.1000/249, (analogo al 2.0.1000/250) e 2.0.1000/251 (analogo al 2.0.1000/252 e 2.0.1000/253), che introducono fattispecie per le quali non trovano applicazione le nuove normative sulle concessioni demaniali.
Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalle analoghe proposte 2.0.1000/254, 2.0.1000/255 e 2.0.1000/256, che condizionano l'entrata in vigore della nuova normativa sulle concessioni demaniali all'effettivo funzionamento del sistema informativo di cui all'articolo 2 del disegno di legge in esame.
Risulta necessario acquisire la relazione tecnica per i subemendamenti 2.0.1000/258, 2.0.1000/261 e 2.0.1000/262.
Non vi sono osservazioni sui restanti subemendamenti all'emendamento 2.0.1000.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 3.5 e 3.13, anche ai fini dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.
Non vi sono osservazioni sulla proposta 3.17 (testo 2).
Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 3.0.5.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 4.1 e 4.3, anche ai fini dell'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria.
Comportano maggiori oneri gli emendamenti 4.19 e 4.20.
Occorre, invece, valutare, l'emendamento 4.21, che sospende i termini di scadenza delle concessioni in essere fino all'approvazione di una specifica direttiva comunitaria in materia.
Analogamente, occorre valutare la proposta 4.22.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare la compatibilità con la normativa europea degli emendamenti 5.4, 5.27 e 5.28.
Occorre poi valutare gli emendamenti 5.34 e 5.40 (analoghi al precedente emendamento 4.21).
Occorre poi valutare i seguenti emendamenti segnalati dal Governo: 5.1 (identico a 5.2), 5.3, 5.12 (analogo al 5.14, 5.15, 5.16 e 5.17), 5.30 (analogo a 5.31, 5.32 e 5.33), 5.35, 5.42 (analogo al 5.44 e 5.45) e 5.48.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, occorre valutare la portata finanziaria dei criteri di delega di cui alla proposta 6.8, interamente sostitutiva dell'articolo 6, nonché la portata finanziaria degli ulteriori criteri di delega recati dall'emendamento 6.83.
Non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6, incluse le proposte 6.12 (testo 2) e 6.15 (testo 2).
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 7, chiede elementi istruttori per valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 e 7.8, che sostituiscono l'articolo 7, prevedendo una delega al Governo in materia di trasporto pubblico locale.
Chiede conferma della compatibilità con la normativa europea degli analoghi emendamenti 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16 e 7.20, che estendono la possibilità di proroga, al massimo del 50 per cento, della

durata dei contratti relativi ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia.
Occorre valutare la portata finanziaria delle modifiche alla disciplina sulle decurtazioni dei finanziamenti agli enti concedenti recate dalle proposte 7.9, 7.10, 7.26 e 7.27.
Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 7.0.1.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 7, inclusa la proposta 7.21 (testo 2).
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 8, chiede elementi istruttori per valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 8.7 e 8.8 interamente sostitutive dell'articolo 8.
Chiede conferma dell'effettiva sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria dell'emendamento 8.0.100 dei relatori recante l'istituzione del sistema di interscambio di *pallet*.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.
Relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 9.1, che potrebbe determinare effetti finanziari negativi per l'esclusione dell'applicazione di norme destinate al contenimento della spesa pubblica.
Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli analoghi emendamenti 9.2, 9.3, 9.4 e 9.5.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 10, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 10.17, che esclude le società relative al trasporto a fune dall'applicazione delle norme in materia di società a partecipazione pubblica.
Occorre valutare, anche attraverso apposita relazione tecnica, la proposta 10.0.1 che modifica la normativa sulle fusioni tra comuni.
Relativamente all'emendamento 10.0.4, occorre valutare se l'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese per i soggetti che operano in base a contratti di *franchising* possa generare esenzioni o sgravi che determinino ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Richiede la relazione tecnica sulla proposta 10.0.5.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 11.0.6 e sulle identiche 11.0.13 e 11.0.14.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11, inclusa la proposta 11.7 (testo 2).
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 12, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 12.1, 12.4 (analoga al 12.5) e 12.6.
Occorre, invece, valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 12.7, 12.8 e 12.9 che sopprimono il periodo di mantenimento minimo di due anni per la scelta effettuata nell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti.
Richiede poi elementi informativi per valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 12.11, 12.12, 12.13 e 12.14 che prevedono l'adeguamento della pianificazione regionale e d'ambito, i piani economico-finanziari e i contratti di servizio tra gli enti locali e i gestori.
Occorre, inoltre, valutare la portata finanziaria degli identici emendamenti 12.27, 12.28 e 12.29 relativamente ai costi della gestione commissariale.
Richiede la relazione tecnica sulla proposta 12.30.
Con riguardo all'emendamento 12.32 occorre avere conferma della sussistenza delle risorse utilizzate a copertura.
In merito alla proposta 12.0.1, occorre valutare i costi relativi all'istituzione del registro degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.
Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 12.0.5, 12.0.7 e 12.0.9.
L'emendamento 12.0.10 comporta maggiori oneri, in quanto sopprime il canone a carico degli operatori delle reti di comunicazione elettronica.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 12.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 13, occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 13.12, 13.27, 13.28 e 13.29, in materia di personale medico e sanitario, al fine di verificare se

queste possano comportare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Con riguardo alla proposta 13.40, occorre avere conferma che non si generino ulteriori costi per il sistema di gestione della Ragioneria generale dello Stato.
Occorre valutare i possibili effetti finanziari derivanti dalle proposte 13.42, 13.43 e 13.45 in materia di gestione delle residenze sanitarie assistenziali (RSA).
L'emendamento 13.0.1 determina maggiori oneri, in quanto comporta uno sgravio di contributi previdenziali e assistenziali per le società del settore odontoiatrico.
Comportano, inoltre, maggiori oneri le analoghe proposte 13.0.2, 13.0.3 e 13.0.4 in quanto volte a sopprimere norme di riduzione della spesa sanitaria.
Occorre valutare la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura dell'emendamento 13.0.5.
La proposta 13.0.6 comporta maggiori oneri.
Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 13.0.7 che autorizza assunzioni di personale del sistema di emergenza territoriale, ancorché nell'ambito delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 13.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 14, si richiede la relazione tecnica sulla proposta 14.0.1.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 14.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 15.4, 15.5, 15.6, 15.6 (testo 2), 15.7, 15.8, 15.9, 15.10 e 15.11 in materia di autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 15.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 16, comportano maggiori oneri le analoghe proposte 16.0.1, 16.0.2 e 16.0.3.
Richiede la relazione tecnica sulla proposta 16.0.2 (testo 2).
Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 16.0.4, 16.0.5 e 16.0.6.
Comporta maggiori oneri invece la proposta 16.0.6 (testo 2).
Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 16.0.7 in materia di immissione in commercio di farmaci.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 16.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 17, comporta maggiori oneri la proposta 17.13.
Occorre, invece, verificare la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura dell'emendamento 17.15.
Richiede la relazione tecnica per le proposte 17.16 (analoga a 17.17 e 17.0.1) e 17.0.3.
Occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 17.0.2 e 17.0.2 (testo 2) in materia di incremento del personale presso le unità di raccolta di sangue.
Relativamente alle proposte 17.0.6 e 17.0.7, occorre valutare la necessità di inserirvi una clausola di invarianza finanziaria.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 17.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 18, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 18.1, 18.25 e 18.25 (testo 2).
Occorre, invece, valutare la portata finanziaria degli emendamenti 18.21 e 18.21 (testo 2) relativo alla nomina dei direttori sanitari.
Comportano maggiori oneri le proposte 18.0.1, 18.0.7, 18.0.14, 18.0.17, 18.0.15, 18.0.16, 18.0.20 e 18.0.21.
Richiede la relazione tecnica per l'emendamento 18.0.18.
Occorre valutare gli effetti finanziari derivanti dalla proposta 18.0.19 che include i tecnici specializzati come autisti di ambulanza tra le figure professionali che gli enti del Servizio sanitario possono assumere nei limiti di spesa consentiti per il personale degli enti medesimi.
Occorre altresì valutare la necessità di una correzione formale della copertura per la proposta 18.0.22.
Comporta maggiori oneri l'emendamento 18.0.23.
Richiede la relazione tecnica per le proposte 18.0.24, 18.0.24 (testo 2) e 18.0.26.

Con riguardo all'emendamento 18.0.25 sui ruoli dirigenziali per le cure primarie ed intermedie, occorre avere conferma dell'assenza di oneri.
Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 18.0.27, che consente alle regioni di concordare con le organizzazioni sindacali di categoria delle farmacie pubbliche e private tariffe agevolate in favore di categorie svantaggiate e, comunque, di soggetti di età superiore a settantacinque anni.
Chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 18.0.28 recante disposizioni per il conferimento di incarichi dirigenziali negli enti del Servizio sanitario.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 18.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 19, occorre valutare le proposte 19.7 e 19.13, laddove escludono la possibilità per i soggetti che gestiscono beni demaniali o beni in concessione di imporre oneri o canoni aggiuntivi per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica.
Chiede conferma della compatibilità con la normativa europea delle analoghe proposte 19.14 e 19.15.
Chiede altresì conferma della compatibilità con la normativa europea delle analoghe proposte 19.16 e 19.17 che prevedono deroghe al vincolo paesaggistico per l'installazione di determinate infrastrutture elettroniche.
Occorre valutare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 19.18, 19.19 e 19.20, che recano deroghe al regime dell'autorizzazione sismica ai fini dell'installazione di alcune infrastrutture elettroniche.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 19.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 20, chiede conferma della compatibilità con la normativa europea della proposta 20.2 (testo 2).
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 20.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 21, occorre acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 21.0.4 e 21.0.5.
Occorre, invece, valutare la compatibilità con la normativa europea della proposta 21.0.9 che àbroga la previsione in base alla quale la riscossione dei diritti d'autore sul territorio nazionale da parte di entità di gestione indipendenti stabilite all'estero è disciplinata da accordi di rappresentanza.
Comporta maggiori oneri l'emendamento 21.0.10.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 21.
Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 22.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 23, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 23.7 che introduce un ulteriore criterio di delega, prevedendo, tra l'altro, incentivi che agevolino la costituzione di società tra professionisti, anche in forma di *start-up*;
Occorre poi valutare la compatibilità con la normativa europea delle analoghe proposte 23.10, 23.11, 23.11 (testo 2), 23.12, 23.13 e 23.14, finalizzate ad individuare ulteriori tipologie di interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica.
Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 23.0.1 sulla rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali per lo spettacolo viaggiante.
Richiede la relazione tecnica sugli emendamenti 23.0.5 e 23.0.6.
Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dalla proposta 23.0.12.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 23.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 24, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 24.13.
Sembrano presentare profili di onerosità gli analoghi emendamenti 24.14, 24.15, 24.16 e 24.17.
Richiede la relazione tecnica sulle proposte 24.0.1 e 24.0.1 (testo 2).
Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 24.0.3 in materia di intermediazione immobiliare, che modifica uno dei contenuti della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativo alla cessione di immobili.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 24.
Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all'articolo 25, risulta necessario acquisire la relazione tecnica per gli emendamenti 25.2, 25.0.1, 25.0.2 e 25.0.5.

Determina maggiori oneri la proposta 25.3 (identica a 25.4 e 25.5).
Occorre valutare la portata finanziaria dell'emendamento 25.0.3 che allarga l'ambito di definizione delle imprese artigiane di cui alla legge-quadro sull'artigianato.
Occorre valutare, per i possibili profili di contrasto con la normativa europea, gli identici emendamenti 25.0.6 e 25.0.7 che escludono la mediazione creditizia dal novero dei servizi finanziari.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 25.
Per quanto riguarda gli emendamenti relativi all'articolo 26, richiede la relazione tecnica sulla proposta 26.0.1.
Comportano maggiori oneri gli emendamenti 26.0.2 e 26.0.4.
Occorre valutare i possibili profili di contrasto con la normativa europea derivanti dalla proposta 26.0.5, che esclude dal novero dei contratti di cessione di beni nella filiera agricola e alimentare i conferimenti di prodotti agricoli ed alimentari da parte di imprenditori agricoli e ittici a cooperative di cui essi sono soci.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 26.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 27, richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 27.3, 27.0.1 e 27.0.2 (analogo a 27.0.3, 27.0.4 e 27.0.5).
Occorre valutare, per possibili contenziosi, gli effetti dell'emendamento 27.0.7 che riduce, con effetto retroattivo, il novero delle prestazioni educative e formative esenti da IVA.
Occorre valutare i possibili profili di incompatibilità con la normativa europea derivanti dalla proposta 27.0.12, che prolunga al 31 dicembre 2022 la sospensione di una serie di adempimenti legati alla riscossione coattiva dei debiti connessi alle quote latte.
Richiede la relazione tecnica per l'emendamento 27.0.16.
Comportano maggiori oneri le identiche proposte 27.0.18 e 27.0.19.
Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 27.0.26 che proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 la scadenza delle norme di semplificazione sull'occupazione di suolo pubblico e il commercio su aree pubbliche.
Richiede la relazione tecnica per gli emendamenti 27.0.20 e 27.0.28 (analogo al 27.0.29).
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 27.
Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti all'articolo 28.
Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 29, occorre valutare per i possibili profili comunitari le proposte 29.25, 29.26, 29.27, 29.28, 29.30 e 29.31, che escludono dall'ambito applicativo dell'abuso di dipendenza economica i contratti di *franchising*.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 29.
Non vi sono emendamenti riferiti all'articolo 30.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 31, richiede la relazione tecnica sulla proposta 31.0.1.
Occorre invece valutare gli effetti finanziari derivanti dall'emendamento 31.0.2 che prevede l'aumento di un componente presso la camera di commercio di Trieste-Gorizia.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 31.
Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 32, richiede la relazione tecnica per l'emendamento 32.2.
Occorre, invece, valutare le proposte 32.8 e 32.9 per i possibili effetti finanziari derivanti dal riferimento all'articolo 2, comma 8, della legge n. 481 del 1995, che dispone il collocamento fuori ruolo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni per la durata dell'incarico.
Determina maggiori oneri la proposta 32.0.3.
Occorre valutare la portata finanziaria della proposta 32.0.4, al fine di verificare la sostenibilità della copertura a valere sui quadri economici degli interventi interessati.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 32.

Per quanto riguarda gli emendamenti all'articolo 6, la sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario sugli emendamenti 6.8 e 6.83, per oneri a carico della finanza pubblica privi di idonea

quantificazione, in assenza di relazione tecnica, e di copertura finanziaria.
Rappresenta altresì profili di criticità finanziaria sulle proposte emendative 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.22, 6.23, 6.29, 6.30, 6.31, 6.35, 6.36, 6.43, 6.44, 6.51, 6.52, 6.53, 6.54, 6.55, 6.56, 6.73, 6.74, 6.75, 6.76, 6.77, 6.78, 6.79, 6.80, 6.86, 6.97, 6.98, 6.99, 6.100, 6.101 e 6.102.

Il relatore TOSATO (*L-SP-PSd'Az*) rimarca l'esigenza di adottare un metodo di esame coerente, ritenendo inopportuna l'espressione di un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su emendamenti segnalati dal Governo per ragioni di contrasto effettivo o potenziale con gli obiettivi e le finalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
In questo caso, infatti, la valutazione dovrebbe essere lasciata alla Commissione di merito.

Il relatore DELL'OLIO (*M5S*) condivide le considerazioni del correlatore Tosato, ricordando peraltro che, alla luce di possibili modifiche al Piano nazionale di ripresa e resilienza, si incorrerebbe nel rischio di esprimere un parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, su proposte emendative che possono invece rappresentare un utile contributo migliorativo.

La sottosegretaria SARTORE, nel rimettersi alle valutazioni della Commissione, osserva l'opportunità calibrare le singole disamine sulla base delle argomentazioni contenute negli avvisi formulati sui vari emendamenti. Infatti, sarebbe opportuno comprendere se il mancato raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza possa determinare, anche indirettamente, un onere finanziario.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) invita la Commissione a procedere, al momento, con l'esame degli emendamenti, evitando di esprimere pareri laddove ciò rischi di compromettere una sintesi politica presso la Commissione di merito.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) concorda con l'approccio metodologico suggerito dal senatore Tosato, richiamando altresì ad una certa cautela nella valutazione degli emendamenti recanti oneri indiretti, dal momento che, su questo specifico punto, l'approccio adottato dalla Commissione bilancio non è stato sempre univoco.

Il PRESIDENTE ritiene opportuno, per il momento, non sciogliere la questione metodologica prospettata dal senatore Tosato, procedendo comunque con l'esame degli emendamenti, in modo da consentire, laddove possibile, la formulazione di pareri non ostativi e tenendo invece in sospeso le proposte recanti criticità finanziarie meritevoli di approfondimento.

Passando all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7, la sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario sulle proposte segnalate dai relatori.
Con specifico riguardo agli emendamenti 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16 e 7.20, nel prendere atto della richiesta formulata dalla Commissione sulla compatibilità con la normativa europea, evidenzia come il contenuto di tali emendamenti sia analogo alla previsione normativa di cui all'articolo 24, comma 5-*bis* , del decreto legge n. 4 del 2022 (cosiddetto "sostegni *ter*"), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) chiede un chiarimento circa l'avviso contrario sull'emendamento 7.26.

La sottosegretaria SARTORE osserva come le proposte 7.9, 7.10, 7.26 e 7.27 rechino elementi di criticità tali da vanificare le iniziative previste per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR; altresì, i criteri di delega previsti dalle proposte in esame appaiono suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con conseguente necessità di acquisire apposita relazione tecnica.

Il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*) ritiene comunque che l'emendamento 7.26 richieda un'istruttoria calibrata sull'effettiva portata normativa della proposta.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede che venga acquisita la relazione tecnica sull'emendamento 7.8.

Alla luce del dibattito svoltosi, il correlatore DELL'OLIO (*M5S*) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli 6 e 7 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 7.0.1.
Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti, ive incluse le proposte 6.12 (testo 2), 6.15 (testo 2), 6.104 (testo 2) e 7.21 (testo 2), riferiti agli articoli 6 e 7, fatta eccezione per le proposte 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.22, 6.23, 6.29, 6.30, 6.31, 6.35, 6.36, 6.43, 6.44, 6.51, 6.52, 6.53, 6.54, 6.55, 6.56, 6.73, 6.74, 6.75, 6.76, 6.77, 6.78, 6.79, 6.80, 6.83, 6.86, 6.97, 6.98, 6.99, 6.100, 6.101, 6.102, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15, 7.16, 7.19, 7.20, 7.26 e 7.27, il cui esame resta sospeso.".

Posta ai voti, la proposta di parere risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1359) ***Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti***
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica sul testo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 aprile.

La relatrice MODENA (*FIBP-UDC*), alla luce della nota istruttoria messa a disposizione dal Governo nella seduta del 6 aprile scorso, prospetta l'opportunità di richiedere la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

La Commissione conviene quindi di richiedere formalmente l'acquisizione della relazione tecnica sul testo del disegno di legge, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,05.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 362

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e preso atto degli elementi istruttori forniti dal Governo da cui risulta che:

- in relazione all'articolo 3, comma 4, in tema di elaborazione delle linee guida volte a facilitare l'applicazione delle misure nazionali sull'accessibilità, viene confermata la piena sostenibilità degli adempimenti a valere delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente;
- la previsione di cui all'articolo 13 riproduce quella disposta dall'articolo 14, comma 6, della direttiva (UE) 2019/882 oggetto di recepimento con lo schema di decreto in esame;
- con riguardo agli articoli da 17 a 21, sono specificati i criteri e i parametri adottati per la quantificazione degli oneri derivanti dai fabbisogni del Ministero dello sviluppo economico e dell'Agenzia per l'Italia Digitale-AGID, in considerazione delle nuove competenze attribuite;
- in ordine all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 18, comma 8, in favore del Ministero dello sviluppo economico, si evidenzia che la stessa è limitata alle annualità 2023 e 2024, in quanto si tratta di spese in conto capitale che non necessitano di ulteriori finanziamenti nelle annualità successive;
- in relazione all'articolo 21, comma 6, riguardante le funzioni di vigilanza dei soggetti che hanno affidato o autorizzato il servizio di trasporto, viene confermata l'effettiva neutralità della previsione, applicandosi le misure già previste dalle relative discipline di settore;
- con riguardo all'articolo 26, viene confermato il carattere prudenziale dei criteri adottati in relazione alla stima degli oneri complessivi, a decorrere dal 2025, derivanti dalle autorizzazioni alle assunzioni ivi previste;
- circa l'articolo 27, viene confermato che il fondo per il recepimento della normativa europea reca le necessarie disponibilità, nonché risorse adeguate a far fronte alle esigenze di spesa già programmate in relazione al recepimento della normativa europea,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 370

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo e acquisiti gli elementi istruttori forniti dal Governo, preso atto che:
- il provvedimento in esame ha disposto l'accantonamento di quota parte delle risorse del fondo spettanti ai territori della regione Valle d'Aosta, a seguito dell'esaurimento della graduatoria dei comuni ammessi con l'utilizzo dell'annualità 2020;
- tale previsione, riportata nelle premesse del decreto, precede l'intervento di riordino normativo disposto dall'articolo 1, commi 593-596, della legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021), che ha istituito il nuovo «Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane», nel quale confluiscono il Fondo nazionale per la montagna (previsto dall'articolo 2 della legge n. 97 del 1994) e il Fondo integrativo per i comuni montani (previsto dall'articolo 1, commi 319-321, della legge n. 228 del 2012 - legge di stabilità 2013), con conseguente azzeramento della loro dotazione a partire dal 2022;
- ciò posto, al fine di onorare gli impegni assunti ed attribuire alla regione Valle d'Aosta le risorse ad essa spettanti in base all'espletamento, nel corso del 2021, della più complessiva procedura di legge per l'attribuzione delle risorse del Fondo nazionale integrativo dei comuni montani, si intende completare la procedura, nel rispetto del dettato normativo, procedendo all'attribuzione delle risorse ad oggi riportate sul preesistente capitolo di bilancio;
- viene infine rappresentato che non si creeranno implicazioni a valere sul nuovo "Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane" né sulle relative procedure di liquidazione,

esprime parere favorevole.

1.4.2.1.4. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 556 (pom.) del 17/05/2022

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 17 MAGGIO 2022
556ª Seduta
Presidenza del Presidente
PESCO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.
La seduta inizia alle ore 15,15.
IN SEDE CONSULTIVA
(2333) ***Ridefinizione della missione e dell'organizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mariastella Gelmini e Valentina Aprea; Invidia; Carmela Bucalo e Paola Frassinetti; Toccafondi; Angela Colmellere e altri; Soverini e altri
(Parere alla 7a Commissione sugli emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana dell'11 maggio.
Il relatore MANCA (*PD*) illustra gli emendamenti accantonati nelle sedute del 10 e 11 maggio, e l'ulteriore emendamento 3.100, riferiti al nuovo testo del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 5, che occorre valutare la proposta 5.6 indicata dal Governo.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare, in relazione al parere reso sul testo, l'emendamento 9.1, che inserisce ulteriori attività tra le linee di azione nazionale che il Comitato nazionale ITS *Academy* deve individuare.
Richiede la relazione tecnica sull'emendamento 9.0.1, che abroga le disposizioni relative ai percorsi degli istituti tecnici superiori contenute nella legge n. 107 del 2015.
Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 10, si valuti l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di percepire emolumenti e rimborsi spese per i componenti del Tavolo istituito dall'emendamento 10.0.1.
Con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 11, occorre valutare i profili finanziari degli analoghi emendamenti 11.7, 11.8 e 11.9, che ampliano l'acceso ai finanziamenti ai soggetti attuatori dei percorsi formativi di istruzione tecnica delle Province autonome di Trento e Bolzano.
Non vi sono osservazioni sulla proposta 11.10 (testo 2).
Con riferimento alla proposta riferita all'articolo 13, non vi sono osservazioni, alla luce della relazione tecnica positivamente verificata, sull'emendamento del Governo 13.100.
In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 14, richiede la relazione tecnica sulla proposta 14.100 (testo 2), che reca una disciplina transitoria per le fondazioni ITS che fanno già riferimento a più di un'area tecnologica (comma 1-*bis*) e prevede una disciplina sulla ripartizione dei finanziamenti per l'anno 2022 (comma 3-*bis*).
Sul subemendamento 14.100 (testo 2)/1, non vi sono osservazioni da formulare.
Con riguardo all'emendamento riferito all'articolo 15, si valutino, anche in relazione al parere reso sul

testo, i profili finanziari della proposta 15.1, che prevede la possibilità di destinare le risorse di cui all'articolo 11 alle Province autonome o a soggetti attuatori per realizzare specifici percorsi di istruzione tecnica superiore.
Il sottosegretario FRENI, in relazione alla proposta 5.6, esprime un avviso contrario, in assenza di apposita relazione tecnica volta a dimostrare l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica.
Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 9, si pronuncia in senso contrario sulla proposta 9.1, in assenza di apposita previsione di esclusione di impiego di unità di personale a valere sul contingente dei docenti della scuola pubblica. Non ha invece osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sull'emendamento 9.0.1.
Il senatore DELL'OLIO (*M5S*) ricorda che, sull'emendamento 9.1, la Commissione aveva richiesto, a fronte dell'avviso contrario espresso dal Governo, un supplemento di istruttoria volto a chiarirne meglio i risvolti di carattere finanziario.
Il sottosegretario FRENI prospetta la possibilità di riformulare la proposta emendativa inserendo l'espressa esclusione dell'impiego di personale docente della scuola pubblica, in modo da superare le motivazioni dell'avviso contrario.
Il presidente PESCO segnala il rischio che una riformulazione non attentamente ponderata, se approvata, potrebbe essere oggetto di rilievi critici da parte della Ragioneria generale dello Stato in sede di verifica del testo proposto all'Assemblea, ricordando inoltre che il provvedimento è all'esame della Commissione di merito in sede redigente.
Con l'avviso conforme del Governo e della Commissione, il RELATORE illustra quindi una riformulazione dell'emendamento 9.1, al cui accoglimento sarà condizionato il parere non ostativo.
Il sottosegretario FRENI esprime quindi un avviso contrario sulla proposta 10.0.1, che appare suscettibile di determinare oneri di personale e di funzionamento, oltre a risultare mancante dell'indicazione della sede presso cui opererebbe l'organismo ivi previsto.
Il relatore MANCA (*PD*) reputa sufficiente a superare eventuali criticità finanziarie l'inserimento di una clausola di invarianza finanziaria e del divieto di percepire emolumenti e rimborsi spese per i componenti del Tavolo ivi previsti.
La Commissione conviene.
Il rappresentante del GOVERNO, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11, si esprime in senso contrario sulle proposte 11.7, 11.8 e 11.9, in assenza di relazione tecnica, mentre non ha nulla da osservare sull'emendamento 11.10 (testo 2).
Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), con riguardo agli emendamenti 11.7, 11.8 e 11.9, chiede l'acquisizione di una relazione tecnica debitamente verificata, ribadendo quanto già affermato in una precedente seduta, ossia che, considerato il carattere straordinario del PNRR, che esula e supera la legislazione ordinaria, è giusto consentire anche agli enti o soggetti operanti nelle Province autonome di accedere ai finanziamenti statali, da cui al momento sono esclusi.
Interviene il senatore ERRANI (*Misto-LeU-Eco*), che concorda con la necessità di una relazione tecnica per verificare gli effetti finanziari delle proposte in discussione, segnalando inoltre che l'articolo 15 del provvedimento in esame fa già salve le competenze delle Province autonome.
La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che la questione vada affrontata, in modo specifico, nel quadro dei rapporti tra lo Stato e le Province autonome.
Il relatore MANCA (*PD*) riconosce che la questione merita un approfondimento presso la Commissione in sede redigente, approfondimento che non è impedito dall'espressione di un parere contrario sui profili finanziari per mancanza di una relazione tecnica, necessaria a escludere oneri per la finanza pubblica.
Il rappresentante del GOVERNO concorda quindi con la Commissione sulla valutazione non ostativa dell'emendamento 13.100. Non ha nulla da osservare, altresì, sulle proposte 14.100 (testo 2) e 14.100 (testo 2)/1. Esprime, infine, un avviso contrario sull'emendamento 15.1, in assenza di relazione tecnica.
Il senatore STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*), in relazione all'emendamento 15.1, ribadisce il proprio dissenso dalla valutazione contraria manifestata dal Governo, riaffermando al riguardo come la

straordinarietà del PNRR giustifichi, così come per gli emendamenti all'articolo 11 sopra discussi, l'accesso delle Province autonome ai finanziamenti statali per gli ITS.
Il relatore MANCA (*PD*), dopo aver nuovamente sottolineato la possibilità di un approfondimento del tema presso la Commissione di merito, richiama l'attenzione sulla differenza tra le riforme previste dal PNRR e gli investimenti ivi finanziati.
Non essendovi quindi ulteriori richieste di intervento, alla luce delle indicazioni emerse nel corso del dibattito, illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti precedentemente accantonati relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 5.6, 11.7, 11.8, 11.9 e 15.1.
Sull'emendamento 9.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, in fine, delle seguenti parole: «, ferma restando l'esclusione dell'impiego di unità di personale a valere sul contingente dei docenti della scuola pubblica.».
Sull'emendamento 10.0.1, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento, dopo le parole: «E' istituito» delle seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,», nonché all'aggiunta, in fine, del seguente periodo: «Ai componenti del tavolo non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato.».
Il parere è non ostativo sugli emendamenti 9.0.1, 11.10 (testo 2), 13.100, 14.100 (testo 2) e 14.100 (testo 2/1).".
Posta ai voti, la proposta di parere è quindi approvata.

(892) ***Felicia GAUDIANO ed altri. - Modifica all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di pagamento dell'imposta di registro sugli atti giudiziari***

(Parere alla 6a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Esame degli emendamenti e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 gennaio 2021.
Il presidente PESCO (*M5S*), in sostituzione della relatrice Conzatti, ricorda preliminarmente, che nella seduta del 20 ottobre del 2020 era stata formalmente richiesta la relazione tecnica sul disegno di legge in esame, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento.
Altresì, nella seduta del 21 gennaio 2021, il Governo ha depositato in Commissione una nota istruttoria della Ragioneria generale dello Stato, recante anche elementi di approfondimento forniti dall'Agenzia delle entrate e dal Dipartimento delle finanze. Nella nota predetta, peraltro, veniva espressa la contrarietà della Ragioneria sul provvedimento in esame e sull'emendamento 1.2 del relatore, in assenza della quantificazione degli effetti finanziari e della necessaria copertura.
Per quanto di competenza, richiede quindi l'avviso del Governo sul testo del disegno di legge, nonché sugli emendamenti 1.2 e 1.2 (testo 2), il quale sostituisce interamente l'articolo 1 del disegno di legge, prevedendo che, per gli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono anche parzialmente giudizi civili, il pagamento dell'imposta di registro gravi sulle parti soccombenti e, in via sussidiaria, sulle parti vittoriose; in caso di soccombenza parziale, l'imposta grava solidalmente sulle parti in causa.
Non vi sono osservazioni da formulare sull'emendamento 1.1.
Il sottosegretario FRENI si riserva un breve approfondimento su alcuni profili delle relazioni tecniche nel frattempo pervenute.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1876) ***CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute***

(Parere alla 2a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana dell'11 maggio.
Il rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria integrativa della relazione tecnica già depositata.
Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) si riserva di predisporre, sulla base degli elementi istruttori

forniti dal Governo, una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(658) ***Nunzia CATALFO e altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo orario***

(Parere alla 11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 25 giugno 2019.

La relatrice GALLICCHIO (*M5S*) illustra gli emendamenti di cui al fascicolo del 13 dicembre 2021 (comprensivo delle proposte già trasmesse e di ulteriori emendamenti presentati), riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 1.1, 1.2, 2.1, 2.14, 3.1 e 5.0.4 che istituiscono, presso il CNEL, una Commissione paritetica in tema di maggiore rappresentatività delle associazioni sindacali ed efficacia dei contratti collettivi, a supporto della quale si dispone la costituzione di un nucleo tecnico di analisi e monitoraggio, senza che sia prevista specifica copertura o clausola di invarianza.

Comportano maggiori oneri, per inidoneità della copertura finanziaria, gli emendamenti 1.3 e 1.4.

Occorre verificare la portata finanziaria della proposta 1.8, volta ad introdurre l'equo compenso per i professionisti, imponendo alla pubblica amministrazione di garantirne l'operatività in esecuzione degli incarichi conferiti.

Richiede la relazione tecnica sulla proposta 2.27, che sostituisce integralmente l'articolo 2 e modifica le successive disposizioni, intervenendo sui criteri di determinazione del trattamento economico minimo orario.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 2.26, con particolare riguardo agli effetti sul gettito fiscale e contributivo.

Occorre valutare la sostenibilità della clausola di invarianza prevista nella proposta 2.0.1, che istituisce una Commissione di analisi, monitoraggio e arbitraggio sull'applicazione del provvedimento in esame.

Chiede conferma dell'assenza di oneri degli analoghi emendamenti 3.5 e 3.0.2, che affidano al CNEL la definizione di un codice unico di identificazione dei contratti collettivi di lavoro.

Occorre valutare, in relazione al parere che sarà reso sul testo, i profili finanziari delle proposte 4.1 (testo 2) e 4.1, integralmente sostitutivi dell'articolo, che ne circoscrivono la portata al trattamento economico di riferimento nel caso di contratti collettivi scaduti o disdettati.

Occorre valutare in relazione al testo le proposte 4.10 e 4.11, in tema di incremento degli importi del trattamento economico complessivo sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo.

Sull'emendamento 4.0.2, che istituisce un Fondo per il rafforzamento del sistema ispettivo del lavoro, risulta necessario acquisire la relazione tecnica per verificare la disponibilità delle risorse e la compatibilità della misura con i limiti assunzionali, a legislazione vigente, di Inps e Inail.

Chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria prevista dagli emendamenti 4.0.3 e 4.0.10, nella parte in cui istituiscono una Commissione per l'adeguamento del trattamento economico minimo orario.

Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 4.0.14, recante detassazione degli incrementi retributivi, e 4.0.4, in tema di riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro, la cui copertura a valere su risparmi di spesa di rilevante ammontare appare suscettibile di determinare maggiori oneri.

Occorre valutare i profili finanziari dell'emendamento 4.0.6 che, nel vietare l'erogazione di contributi e la stipula di contratti con le imprese che non rispettano il salario minimo, appare suscettibile di comportare maggiori oneri da contenzioso, nella parte in cui non esclude la risoluzione dei contratti in essere.

Risulta necessario acquisire una relazione tecnica sulla proposta 5.0.1, recante un'articolata disciplina sul riconoscimento di una retribuzione minima oraria per il lavoro digitale, che appare suscettibile di determinare maggiori oneri nella parte in cui prevede la responsabilità solidale, per retribuzione e contributi, del committente primario.

Occorre acquisire la relazione tecnica anche sull'emendamento 5.0.2, recante un'articolata disciplina in tema di riconoscimento di un equo compenso ai lavoratori autonomi.

Chiede conferma della sostenibilità della clausola di invarianza prevista dalla proposta 5.0.3, che

istituisce una Commissione preposta alla verifica della corretta attuazione del provvedimento.
Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.
Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione aveva già richiesto al Governo, in data 8 maggio 2019, la predisposizione della relazione tecnica sul testo.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2482) ***Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di Lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978 e dal Protocollo del 23 febbraio 2015, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno***

(Parere alle Commissioni 3a e 6a riunite sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 5 aprile.
Il sottosegretario FRENI consegna una nota recante elementi di risposta ai quesiti posti dalla Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato

(1785) ***Roberta PINOTTI ed altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo***

(Parere alla 1a Commissione sul nuovo testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.
Il presidente PESCO (*M5S*), in sostituzione della relatrice Conzatti, illustra il Nuovo Testo 2 (NT2) del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare l'opportunità di inserire una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa.
Il rappresentante del GOVERNO si riserva di dare riscontro ai rilievi della Commissione.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(655) ***Valeria FEDELI ed altri. - Disposizioni per la tutela della dignità e della libertà della persona contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro***
(1597) ***Valeria VALENTE ed altri. - Disposizioni volte al contrasto delle molestie sessuali e delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Deleghe al Governo in materia di riordino dei comitati di parità e pari opportunità e per il contrasto delle molestie sul lavoro***
(1628) ***Maria RIZZOTTI ed altri. - Disposizioni per il contrasto delle molestie sessuali e degli atti vessatori in ambito lavorativo***
(2358) ***Donatella CONZATTI e FARAONE. - Disposizioni in materia di eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro***

(Parere alle Commissioni 2a e 11a riunite sul testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 25 novembre 2021.
Il presidente PESCO sollecita il Governo a predisporre la relazione tecnica sul testo unificato, richiesta dalla Commissione lo scorso 16 novembre.
Il rappresentante del GOVERNO, nel prendere debitamente nota del sollecito, assicura che lo riporterà agli uffici competenti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1359) ***Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti***

(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 13 aprile.
La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede al Governo se vi sono novità sull'istruttoria relativa al disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario FRENI, nel riservarsi di dare riscontro alla richiesta di informazioni della Senatrice, assicura che riferirà il sollecito agli uffici competenti.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(2139) ***Felicia GAUDIANO ed altri. - Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari***
(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 21 aprile.
La relatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) ricorda al Governo la richiesta di relazione tecnica sul testo formulata dalla Commissione lo scorso 21 aprile.
Il rappresentante del GOVERNO prende debitamente nota del sollecito formulato dalla relatrice.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(1650) ***FENU ed altri. - Disposizioni in materia di imprese sociali di comunità***
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 27 aprile.
Il relatore PRESUTTO (*M5S*) chiede se sia pervenuta la relazione tecnica richiesta formalmente dalla Commissione sul disegno di legge in titolo.
Il sottosegretario FRENI si riserva di acquisire i necessari elementi istruttori.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(2009) ***Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 13 ottobre 2021.
IL PRESIDENTE chiede ragguagli al rappresentante del Governo sull'istruttoria relativa al provvedimento in titolo.
Il sottosegretario FRENI si riserva di dare risposta alla richiesta del Presidente.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (n. 374)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazione)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 13 aprile.
Il presidente PESCO informa la Commissione che è pervenuto l'atteso parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in titolo.
La relatrice MODENA (*FIBP-UDC*) illustra quindi una proposta di parere non ostativo con osservazione, pubblicata in allegato.
Il sottosegretario FRENI esprime un avviso conforme alla proposta della relatrice.
Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.
La seduta termina alle ore 16.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 374

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato lo schema di decreto in titolo, acquisiti gli elementi istruttori da parte del Governo, preso atto che:
- con riferimento all'articolo 6, nella parte in cui modifica l'articolo 13 (Istituzione della piattaforma

telematica nazionale e nomina dell'esperto) del Codice della crisi d'impresa, viene confermato che la quantificazione degli oneri corrisponde a quella già effettuata prudenzialmente in occasione dell'esame parlamentare dell'articolo 3 del decreto-legge n. 118 del 2021, benché non sia direttamente esplicitato nel testo il richiamo alla specifica autorizzazione di spesa, contenuta nei commi 10 e 11 della disposizione abrogata dall'articolo 45. Quanto all'articolo 25-*novies* (Segnalazione dei creditori pubblici qualificati), come sostituito dal provvedimento, viene assicurato che l'estensione anche all'INAIL degli obblighi di segnalazione delle posizioni debitorie rilevanti, già previsti per INPS, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendo essere configurati quali attività che rientrano tra i compiti istituzionali del predetto istituto;
- in relazione all'articolo 15, comma 3, lettera *b)*, e all'articolo 19, comma 6, lettera *c)*, viene evidenziato che non si tratta di disposizioni di nuova introduzione, ma di norme che riproducono disposizioni vigenti o comunque già esistenti e, in particolare, si riferiscono alla possibilità per il tribunale di procedere all'omologazione degli accordi di ristrutturazione e del concordato preventivo, anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria. Nel dettaglio, si osserva che tale disciplina (cosiddetta "omologazione forzosa") è già in vigore in virtù dell'attuale disposto dell'articolo 182-*bis*, quarto comma, e dell'articolo 180, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), come modificati dall'articolo 3, comma 1-*bis*, lettere *a)* e *b)*, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159). Sotto il profilo finanziario, si assicura che l'omologazione è subordinata alla valutazione sulla convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, al fine di evitare ogni potenziale pregiudizio all'amministrazione finanziaria, dal momento che è diretta a garantire un trattamento più favorevole rispetto a quello che lo stesso creditore, incluso l'Erario, avrebbe potuto ottenere con l'attivazione della liquidazione giudiziale: l'omologazione interviene infatti in presenza di una relazione redatta da un professionista terzo ed indipendente che attesta che la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa fallimentare o liquidatoria;
- con riferimento all'eliminazione del limite massimo di due anni per la moratoria per il pagamento di crediti muniti di privilegio, apportata dall'articolo 19, comma 4, dello schema in esame all'articolo 86 del decreto legislativo n. 14 del 2019, viene confermato che la modifica trova applicazione anche con riguardo ai crediti tributari. Si sottolinea quindi che tale intervento è in linea con l'impianto normativo fissato in sede europea, in tema di disciplina del diritto di voto in caso di moratoria, che prevede di considerare parti interessate votanti tutti i creditori privilegiati, anche quelli interessati all'eventuale dilazione del credito, e si evidenzia che l'intervento si focalizza sulla caratteristica precipua della continuità aziendale nel piano di ristrutturazione, che consente di salvaguardare il patrimonio aziendale con conseguente soddisfacimento dei creditori (in particolare quelli privilegiati) in misura certamente superiore a quella spettante all'esito della procedura di liquidazione giudiziale. Dal punto di vista dell'impatto finanziario, si afferma che la prosecuzione dell'attività aziendale garantirà il recupero, seppur non integrale, dei crediti, compresi quelli tributari, recupero che invece, in caso di mancata approvazione del piano di ristrutturazione, definito alla luce della disciplina riformulata con l'intervento in esame - con le modalità e i tempi ritenuti necessari, compresa la modifica della disciplina della moratoria - potrebbe risultare compromesso;
- con riferimento alle osservazioni formulate sull'articolo 50, comma 1, si conferma l'integrale disponibilità delle risorse finanziarie autorizzate dall'articolo 3 del decreto-legge n. 118 del 2021, per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto legislativo n. 14 del 2019, come sostituito dal provvedimento in esame, ribadendo altresì la quantificazione effettuata per la realizzazione della piattaforma telematica nazionale nonché per garantirne il funzionamento, quantificazione effettuata in via prudenziale e sulla base di pregresse esperienze concernenti la realizzazione di applicativi informatici complessi;
- si conviene infine, dal punto di vista formale, sull'opportunità di sostituire nella clausola di invarianza le parole: "ad esclusione del comma 1", con le seguenti: "ad esclusione di quanto previsto

dal comma 1",

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo con la seguente osservazione:

- si valuti di sostituire, all'articolo 50, comma 2, le parole: "ad esclusione del comma 1", con le seguenti: "ad esclusione di quanto previsto dal comma 1".

1.4.2.1.5. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 572 (pom.) del 21/06/2022

collegamento al documento su www.senato.it

BILANCIO (5ª)
MARTEDÌ 21 GIUGNO 2022
572ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
RIVOLTA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta inizia alle ore 14,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(1131) ***FERRAZZI ed altri. - Misure per la rigenerazione urbana***
(1302) ***Luisa ANGRISANI ed altri. - Modificazioni alla legge 6 ottobre 2017, n. 158, in materia di sostegno e valorizzazione dei piccoli comuni e di riqualificazione e recupero dei centri storici dei medesimi comuni***
(1943) ***Paola NUGNES. - Misure e strumenti per la rigenerazione urbana***
(1981) ***BRIZIARELLI ed altri. - Norme per la rigenerazione urbana***
(2292) ***Disposizioni in materia di conservazione, rigenerazione e residenzialità di centri, nuclei e complessi edilizi storici***
(2297) ***Nadia GINETTI. - Misure per la tutela e la valorizzazione delle mura di cinta dei borghi e dei centri storici e relative fortificazioni, torri e porte***
(Parere alla 13a Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Seguito dell'esame del nuovo testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana del 15 giugno.

La relatrice FAGGI (*L-SP-PSd'Az*) segnala l'esigenza, anche alla luce della complessità del provvedimento, di svolgere un breve approfondimento sul contenuto della nota depositata dal Governo, volta a superare le criticità finanziarie sul nuovo testo in esame, al fine di procedere, senza alcun intento dilatorio, a predisporre e sottoporre alla Commissione una proposta di parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1921) ***RIPAMONTI e altri. - Disciplina della professione di guida turistica***
(2087) ***CROATTI. - Disciplina della professione di guida turistica***
(Parere alla 10a Commissione sul nuovo testo unificato e sugli emendamenti. Esame del nuovo testo unificato e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti. Richiesta di relazione tecnica)

La relatrice TESTOR (*L-SP-PSd'Az*) illustra il nuovo testo unificato dei disegni di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, considerato che la proposta in esame, all'articolo 13, reca una clausola di invarianza finanziaria, che risulta necessario acquisire, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, la relazione tecnica che dimostri come le attività previste, tra cui quelle inerenti esami di idoneità, formazione e tenuta dell'elenco nazionale, possano essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

La sottosegretaria SARTORE concorda con l'esigenza di richiedere la predisposizione della relazione tecnica.

La Commissione conviene di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 76-*bis*, comma 3, del Regolamento, l'acquisizione di una relazione tecnica debitamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (n. 383)
(Osservazioni alle Commissioni 12a e 13a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore MANCA (*PD*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, per quanto di competenza, in merito all'articolo 2, che occorre richiedere ulteriori elementi istruttori idonei a confermare che le amministrazioni ivi indicate possano fare fronte alle nuove competenze in materia di controllo sugli animali selvatici, avvalendosi delle sole risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.
Con riguardo all'articolo 6, chiede conferma che i compiti delle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 (con particolare riferimento all'attività istruttoria e valutativa attribuita alle ASL), nonché quelli correlati alle operazioni di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, siano sostanzialmente già previsti a legislazione vigente o, rispetto agli aspetti innovativi della disciplina in esame, siano sostenibili a valere sulle risorse ordinariamente disponibili, fornendo sul punto elementi quantitativi, sia pur di massima, sull'entità dell'aggravio degli adempimenti rispetto alla situazione esistente.
Relativamente all'articolo 9, osserva che la previsione di cui al comma 3 pone a carico degli operatori soltanto la loro partecipazione alle attività formative, il che non sembra implicare necessariamente che gli oneri per l'organizzazione e l'esecuzione di dette attività siano integralmente posti a carico degli stessi. Sul punto, richiede un chiarimento, onde escludere la possibilità che si registrino impatti negativi sulla finanza pubblica.
Chiede poi elementi istruttori volti a confermare che le attribuzioni conferite alle ASL dall'articolo 10 siano compatibili con l'invarianza delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Infine, rappresenta che l'articolo 18 reca la clausola di invarianza finanziaria.
Per ulteriori approfondimenti e osservazioni, rinvia al *dossier* predisposto dai Servizi del bilancio del Senato e della Camera dei deputati.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota istruttoria recante elementi di risposta.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), riportandosi a una nota di osservazioni sottoscritta anche da altri senatori, formula una seria di considerazioni critiche sugli effetti economici e finanziari del

provvedimento, con particolare riguardo agli articoli 9, 10, 13, 14 e 18, che richiedono, a sui avviso, un supplemento di istruttoria.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1785) ***Roberta PINOTTI ed altri. - Norme per la promozione dell'equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle società controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo***
(Parere alla 1a Commissione sul nuovo testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 maggio.

La relatrice CONZATTI (*IV-PSI*) illustra gli emendamenti riferiti al Nuovo testo 2 del disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.
Sollecita quindi il Governo a dare risposta ai rilievi posti sul testo, segnalando che, a quanto risulta, presso la Commissione di merito si è raggiunta un'intesa che consentirebbe di procedere rapidamente all'esame del provvedimento.

La sottosegretaria SARTORE prende debitamente nota del sollecito, che riporterà agli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III, "Quadro di certificazione della cibersicurezza", del regolamento (UE) 2019/881 relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 ("regolamento sulla cibersicurezza") (n. 388)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 e dell'articoli 18, della legge 22 aprile 2021, n. 53. Esame e rinvio)

Il relatore Marco PELLEGRINI (*M5S*) illustra lo schema di decreto in titolo, segnalando, sotto il profilo finanziario, che l'articolo 14, comma 3, del provvedimento reca una clausola di invarianza finanziaria e amministrativa, stabilendo che dall'attuazione del decreto, ad esclusione dell'articolo 4, comma 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e l'Agenzia per la *cybersicurezza* nazionale provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Per le attività individuate dall'articolo 4, comma 3, che l'Agenzia sarà chiamata a svolgere, quantificate in 657.000 euro per l'anno 2022, 592.500 euro per l'anno 2023 e 637.000 euro a decorrere dal 2024, si provvede alla copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012.
Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 4, sulla designazione dell'autorità nazionale di certificazione della *cybersicurezza* e lo svolgimento dei relativi compiti, con riguardo all'autorizzazione di spesa prevista al comma 3, configurata come limite massimo di spesa, pur considerando le indicazioni fornite dalla Relazione tecnica in merito alle singole voci di spesa previste, ai fini della stima dei fabbisogni annui conseguenti per il funzionamento dell'Autorità, appare utile soffermarsi sui criteri e le ipotesi assunte nella quantificazione degli oneri.
In tal senso, preliminarmente, osserva che se la norma indica varie finalità per l'autorizzazione di spesa, alcune di queste non sono poi riportate nella tabella degli oneri della Relazione tecnica. In

particolare, non si fa menzione della realizzazione e l'aggiornamento di laboratori interni, dell'abilitazione di laboratori di prova ed esperti, della realizzazione e gestione di sistemi informativi (si menziona soltanto l'acquisto e manutenzione di postazioni informatiche), dell'autorizzazione di organismi di valutazione della conformità, del rinnovo e dell'estensione dell'Organismo di Certificazione della Sicurezza Informatica di cui all'articolo 6, comma 1. A tale riguardo, occorre acquisire elementi di chiarimento.

Con riferimento alla stima dei costi di missione espressamente previsti nell'ambito delle attività di vigilanza svolte dell'agenzia presso le sedi dei soggetti vigilati di cui all'articolo 58, paragrafo 8, del Regolamento (UE) 2019/881, nonché per le missioni internazionali nell'ambito delle attività di cooperazione internazionale con la Commissione europea, ENISA, le altre autorità nazionali di certificazione della *cybersicurezza* europee o organismi omologhi da paesi terzi, si chiede conferma relativamente all'esclusione dalla stima in Relazione tecnica di nuovi o maggiori oneri anche per missioni nazionali, atteso che la stessa Relazione assicura che alla copertura dei relativi fabbisogni l'organismo potrà provvedere avvalendosi della sola dotazione ordinaria già prevista ai sensi della legislazione vigente.

Poi, con riferimento alla stima degli oneri previsti per le missioni internazionali, pur considerando le ipotesi assunte dalla Relazione tecnica, andrebbe spiegato il valore crescente nella frequenza delle missioni per ciascun anno e quindi la congruità della copertura a decorrere dal 2024, nel senso di escludere ulteriori aumenti nelle spese per missioni negli anni successivi. Inoltre, andrebbero precisati i parametri retributivi indennitari considerati nella stima, per cui la Relazione tecnica si limita a precisare la trasferta a Bruxelles della durata di due giorni (con due pernottamenti) di n.1/2 dipendenti appartenenti all'Area manageriale e alte professionalità inquadrati nel segmento professionale "Consigliere", tenuto conto della flessibilità nella disciplina dei trattamenti per il personale inviato in missione prevista, in particolare, ai commi 3, 4 e 6 del richiamato articolo 111 del Regolamento del personale dell'Agenzia.

Quanto ai costi di accreditamento, per cui la Relazione tecnica indica una stima di euro 15.000, IVA inclusa, per il primo accreditamento ed euro 5.000, IVA inclusa, per ogni anno successivo per spese di mantenimento/estensione dell'accreditamento, per gli oneri per gli anni 2022, 2023 e 2024 che ammonterebbero, rispettivamente, a euro 15.000, 5.000 e 5.000, andrebbero comunque richieste informazioni in merito ai parametri considerati nella stima dell'onere indicato in ragione annua.

Con riguardo, poi, alla stima dei costi di ricerca e formazione, ai fini del sostenimento delle attività di ricerca e sviluppo di nuove metodologie di valutazione, di linee guida, strumenti e conoscenze, per cui la Relazione tecnica ipotizza un investimento costante di euro 500.000 annui da impiegare per finanziare progetti di ricerca e borse di studio, in collaborazione con enti universitari e di ricerca, andrebbero richiesti elementi di conferma in merito all'adeguatezza dei fabbisogni annui previsti, in relazione ai delicati compiti attribuiti all'organismo e in considerazione dell'accelerata evoluzione prevedibile dei sistemi tecnologici e software nei prossimi anni.

In tal senso, quanto alla stima delle spese generali per l'avvio dell'organismo, posto che la Relazione tecnica evidenzia che, tenuto conto delle capacità tecniche del servizio certificazione e vigilanza, le stesse potranno trarre beneficio anche da altre iniziative di investimento assunte in ambito "perimetro", asserendo la prudenzialità della stima, per il solo anno 2022, di una spesa una tantum di euro 100.000 per l'allestimento di spazi e locali, mentre per l'acquisto di postazioni informatiche e per la manutenzione stima euro 20.000, euro 50.000 ed euro 80.000, rispettivamente, per gli anni 2022, 2023 e 2024, pervenendo ad una valutazione del fabbisogno per il triennio complessiva pari, rispettivamente, a euro 120.000, euro 50.000 ed euro 80.000, andrebbe richiesto un supplemento di informazioni in merito ai parametri considerati degli oneri per il citato investimento, fornendo specifiche indicazioni sui criteri "unitari" considerati a tal fine.

In relazione all'articolo 5, recante la disciplina delle modalità di realizzazione dell'attività di vigilanza del mercato in ambito nazionale, per i profili di quantificazione, andrebbe confermato che le attività amministrative e di vigilanza facenti capo all'Autorità possano essere espletate nell'ambito delle sole risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente.

Parimenti, andrebbero richieste conferme in merito alla effettiva possibilità che le forme di collaborazione di cui al comma 2 potranno trovare attuazione da parte dell'Autorità avvalendosi a tal fine delle sole risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.
Sul comma 6, si chiede conferma che la stipula di apposite convenzioni o protocolli d'intesa con gli organismi di accreditamento da parte dell'Agenzia per il sostegno e l'assistenza potrà aver luogo senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
In relazione al comma 7, posto che la norma in esame prevede espressamente la facoltà per l'Agenzia di ricorrere, per le attività di vigilanza sulla sicurezza informatica, anche ad esperti esterni o laboratori di prova appositamente abilitati ed iscritti nell'elenco tenuto dall'Agenzia, andrebbe confermato che il ricorso a esperti o laboratori possa aver luogo avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.
In relazione all'articolo 8, in tema di accreditamento e autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità ed abilitazione dei laboratori di prova ed esperti dell'Agenzia, sul comma 4, per i profili di quantificazione, andrebbe confermato che l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi di cui si dispone l'istituzione (esperti e laboratori di prova) presso l'Agenzia possano essere svolte nell'ambito delle risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, tenuto anche conto che, in base al comma 5, solo gli oneri riconducibili all'attività istruttoria finalizzata al rilascio della dall'abilitazione, nonché quelli relativi a spese per le eventuali attività di autorizzazione e gli eventuali successivi aggiornamenti, sono posti a carico dell'esperto o dell'organismo di valutazione della conformità richiedente l'abilitazione o l'autorizzazione.
In relazione all'articolo 14, per i profili di copertura, sul comma 1, posto che alla compensazione degli oneri specificamente previsti dall'articolo 4, comma 3, si provvede a valere sulla dotazione prevista in bilancio in relazione al fondo per l'attuazione della normativa europea, andrebbero richieste conferme in merito alle disponibilità ivi esistenti per il triennio 2022/2024 e a decorrere, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, nonché rassicurazioni in merito alla adeguatezza delle rimanenti risorse a fronte del recepimento della normativa europea.
Quanto al comma 3, recante la clausola di invarianza finanziaria, va rammentato che il comma 6-*bis* dell'articolo 17 della legge di contabilità prescrive che in presenza di siffatte clausole, la Relazione tecnica debba essere completa dell'illustrazione dei dati ed elementi informativi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità.
Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla Nota di lettura n. 309 dei Servizi del bilancio del Senato e della Camera.

La rappresentante del GOVERNO consegna una nota istruttoria concernente i quesiti avanzati dal relatore.

Il senatore FANTETTI (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) chiede delucidazioni sulla nozione di accreditamento di cui all'articolo 4.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione alla stima dei costi di accreditamento, rappresenta che i parametri considerati appaiono congrui rispetto al modello tariffario pubblicamente disponibile sul sito di Accredia, ancorché non applicabile statisticamente, essendo influenzato da diverse variabili da valutare caso per caso.
Richiama inoltre quanto previsto al riguardo dalla relazione tecnica a corredo del provvedimento.

Al senatore DELL'OLIO (*M5S*), che chiede un ulteriore chiarimento sul numero dei soggetti accreditati, fornisce ragguagli la rappresentante del GOVERNO.

Il RELATORE si riserva quindi di prendere visione della nota consegnata al fine di predisporre una proposta di parere da sottoporre alla Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2574) ***Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia*** , approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Vincenza Bruno Bossio e Magi; Ferraresi e altri; Delmastro Delle Vedove e altri; Paolini e altri
(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 25 maggio.

Il relatore FANTETTI (*Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC))*) richiama gli elementi già illustrati in relazione agli emendamenti.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario, per oneri non quantificati e non coperti, sugli emendamenti 1.4, 1.12, 1.13, 1.14, 1.17 e 1.21, nonché sulla proposta 1.23, non segnalata dalla Commissione, mentre non ha osservazioni da formulare, conformemente al relatore, sui restanti emendamenti.

La presidente RIVOLTA richiama l'attenzione sulla portata dell'emendamento 1.23, segnalato dal Governo, che non sembra presentare evidenti criticità dal punto di vista finanziario.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*) chiede un breve rinvio dell'esame per approfondire i profili finanziari delle proposte emendative.

Dopo l'intervento della rappresentante del GOVERNO, che segnala come il provvedimento sia stato già approvato, in prima lettura, dalla Camera dei deputati, la PRESIDENTE, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1419) ***Sonia FREGOLENT ed altri. - Disposizioni per la tutela dei lavoratori dalle maculopatie e inserimento nei livelli essenziali di assistenza della maculopatia degenerativa miopica e senile***
(Parere alla 11a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 12 aprile.

La presidente RIVOLTA sollecita il Governo a trasmettere la relazione tecnica sul provvedimento in titolo.

La rappresentante del GOVERNO fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze è in attesa della relazione tecnica da parte dell'amministrazione competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2229) ***Emanuele PELLEGRINI e altri. - Disposizioni in materia di compartecipazione da parte dello Stato alle spese sostenute dagli enti locali per i minori collocati in comunità di tipo familiare o***

in istituti di assistenza
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 maggio.

La presidente RIVOLTA chiede al Governo ragguagli sull'istruttoria relativa al provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SARTORE risponde che, anche su questo provvedimento, la Ragioneria generale dello Stato è in attesa della trasmissione della relazione tecnica da parte dell'amministrazione competente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1359) ***Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti***
(Parere alla 1a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 17 maggio.

La senatrice FERRERO (*L-SP-PSd'Az*), in relazione al provvedimento in titolo, chiede al Governo se sia stata predisposta la relazione tecnica.

La rappresentante del GOVERNO risponde che, anche in questo caso, l'amministrazione competente non ha ancora trasmesso la relazione tecnica al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2009) ***Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico*** , approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo e in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 24 maggio.

La relatrice RIVOLTA richiama sinteticamente i rilievi già formulati sugli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che il Governo non ha osservazioni da formulare, per quanto di competenza, sulle proposte 9.100 e 11.100.

La RELATRICE, con riguardo all'emendamento 9.100, rileva l'esigenza di specificare che entrambe le modifiche recate dall'emendamento vanno apportate, al comma 5 dell'articolo 9, ovunque ricorrano.
In considerazione, poi, delle interlocuzioni in corso presso la Commissione di merito, reputa opportuno rinviare l'espressione del parere sui restanti emendamenti ad una prossima seduta.

La Commissione conviene.

Nessuno chiedendo di intervenire, la RELATRICE illustra la seguente proposta di parere: "La

Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sulla proposta 11.100. Sull'emendamento 9.100, il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento dopo la parola: "sostituire" delle seguenti: ", ovunque ricorrano,". L'esame resta sospeso sui restanti emendamenti.".

Con l'avviso conforme del GOVERNO, posta ai voti, la proposta risulta approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

1.4.2.2. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.2.1. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 261 (pom.) del 15/09/2021

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 2021
261ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

La seduta inizia alle ore 13,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(1359) ***Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti***
(Parere alla 1a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice GUIDOLIN (*M5S*) dà conto in primo luogo della finalità del disegno di legge in esame, istitutivo della «Giornata in memoria delle vittime dell'amianto», specificando che questa, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3, non determina riduzioni dell'orario di lavoro degli uffici pubblici, né costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole.
Segnala quindi l'articolo 4, che in merito alla composizione della commissione per l'esame delle domande del riconoscimento onorifico presentate dai comuni ai sensi dell'articolo 2, prevede la partecipazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Puntualizza infine che riguardo al personale di segreteria addetto ai lavori della commissione provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Anticipa infine la propria intenzione di proporre l'espressione di un parere favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,45.

1.4.2.2.2. 11ªCommissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 262 (ant.) del 16/09/2021

collegamento al documento su www.senato.it

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)
GIOVEDÌ 16 SETTEMBRE 2021
262ª Seduta

Presidenza della Presidente
MATRISCIANO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Tiziana Nisini.

La seduta inizia alle ore 9,05.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazioni

Il sottosegretario Tiziana NISINI, rispondendo all'interrogazione 3-01987, riconosciuta l'importanza della finalità della tutela sociale, previdenziale e sanitaria delle vittime dell'amianto, fa presente che la questione specifica segnalata dagli interroganti, relativa alle criticità riscontrate dai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile per l'accesso ai benefici previdenziali di cui all'articolo 1, comma 277, della legge n. 208 del 2015 ha trovato soluzione con l'articolo 1, commi 360 e 361, della legge di bilancio 2021, che, in particolare, ha consentito l'accesso immediato all'agevolazione.
Dopo aver segnalato la specifica circolare applicativa dell'INPS del 24 febbraio 2021 e riferito i dati forniti dal medesimo istituto riguardo il numero di domande di pensione di anzianità accolte, rileva che con la legge di bilancio 2021 sono stati resi strutturali, per eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2021, i benefici previsti dal Fondo vittime amianto a favore dei malati di mesotelioma per esposizioni non professionali ed è stata prevista l'erogazione da parte dell'INAIL di una prestazione aggiuntiva.
In riferimento all'impegno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali riguardo l'esposizione dei lavoratori all'amianto segnala le interlocuzioni svolte negli ultimi mesi con gli altri Ministeri competenti, volte ad aggiornare e rafforzare le misure di tutela contenute nella legge n. 257 del 1992.
In conclusione evidenzia che sui temi della sicurezza e della salute, individuale e collettiva, le sollecitazioni e le iniziative del Parlamento sono indispensabili ai fini di una proficua evoluzione della normativa.

Intervenendo in replica, il senatore TARICCO (*PD*) dichiara la propria soddisfazione, con particolare riferimento allo snellimento procedurale disposto nel 2021, che ha consentito la fruizione dei benefici previsti a numerosi aventi diritto. Auspica inoltre per il futuro una maggiore tempestività degli interventi a tutela delle categorie penalizzate.

Rispondendo quindi all'interrogazione 3-02191, il sottosegretario Tiziana NISINI riassume preliminarmente i contenuti dell'attuale disciplina in materia di personale delle amministrazioni pubbliche, la quale prevede la risoluzione obbligatoria del rapporto di lavoro per coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia ovvero il diritto alla pensione anticipata, avendo raggiunto l'età limite ordinamentale, e segnala che l'INPS procede d'ufficio al collocamento a riposo al perfezionamento dei requisiti pensionistici.
Precisa quindi che in forza della normativa vigente per il personale dipendente dell'INPS il collocamento a riposo obbligatorio per raggiungimento dell'età limite ordinamentale per l'anno 2021 interessa 106 dipendenti, di cui 5 appartenenti al profilo di ispettori di vigilanza, e che per tale profilo, il totale delle cessazioni oltre il sessantacinquesimo anno di età, previste fino a tutto il 2024, è pari a 39 unità. Specifica inoltre che dal 2016 la consistenza del personale di area C, profilo vigilanza, è passata da 1218 a 981 unità.
Ricorda successivamente che con il decreto legislativo n. 149 del 2015 le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL sono state affidate all'Ispettorato nazionale del lavoro e che presso l'INPS e presso l'INAIL è stato istituito un ruolo a esaurimento per il personale ispettivo appartenente a tali istituti.
Rammenta poi l'impegno del Governo per il potenziamento dell'attività di vigilanza, connesso all'attuazione del PNRR, che prevede l'assunzione di circa 2000 ispettori del lavoro, mentre è stata avviata la procedura per l'assunzione di ulteriori 691 ispettori presso l'Ispettorato nazionale del lavoro.
Riconosce infine l'esigenza di rafforzare il personale amministrativo dell'INPS e, per quanto riguarda la specifica sollecitazione dell'interrogante, circa il superamento degli attuali vincoli normativi per il collocamento obbligatorio in quiescenza, relativamente al personale dell'INPS, osserva che potrà essere oggetto di valutazione, nell'ambito dell'impianto generale di riforma in materia pensionistica.

Il senatore CARBONE (*IV-PSI*) replica dichiarandosi soddisfatto dei contenuti della risposta. Esprime tuttavia disagio in relazione al ritardo con cui è giunta la risposta all'interrogazione, presentata nel dicembre del 2020, in contrasto con il rispetto dovuto alle prerogative parlamentari, nonché alle aspettative dei cittadini, alla base degli stessi atti di sindacato ispettivo.

La presidente MATRISCIANO osserva che i tempi di risposta alle interrogazioni risentono del generale rallentamento dei lavori della Commissione conseguente all'emergenza epidemiologica.
Dichiara quindi concluso lo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo all'ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA

(1359) ***Raffaella Fiormaria MARIN ed altri. - Istituzione della Giornata in memoria delle vittime dell'amianto e assegnazione di un riconoscimento onorifico ai comuni maggiormente colpiti***
(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

La presidente MATRISCIANO ricorda la proposta di parere favorevole sul disegno di legge in esame formulata dalla relatrice Guidolin nella seduta precedente.
Constatata l'assenza di richieste di intervento, pone quindi in votazione la proposta di parere.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva unanime.

La seduta termina alle ore 9,20.

SERVIZIO INFORMATICA

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.